

CAMERA DEI DEPUTATI

Sessione 1863.

*Relazione della Corte dei Conti
Proposta di Legge presentata nella tornata del 20. Aprile 1863.
dal Ministro della Finanze*

OGGETTO

Commissione nominata dagli Uffici per l'esame della medesima

Ufficio 1°

» 2°

» 3°

» 4°

» 5°

» 6°

» 7°

» 8°

» 9°

Relatore

Adottata nella tornata del

1863.

N° 338.

Relazione
della
Corte dei Conti
per l'anno 1864
prescritta dall'art. 31 della legge 14 Agosto
1862 N° 800
(pubbl. dal Min. del Fin. - della -)

Tramata del 20. Aprile 1869.

Mayhem — 1
 Galloni — 2 — 65 — 6 — 44
 Sella — 3
 Alodi — 4a — 20 — 8 — 47 — 20 — 59 — 24
 Zenezi — 5 — 11 — 9 — 65 — 23
 Pavi — 6
 Beognoni — 10 — 49 — 21
 Ripa — 11 — 44 — 26
 Chiappo — 12
 Cusi — 17
 Pavi — 14 — 58 — 28
 Sella de — 15
 Galloni — 16 — 80 — 25 — 80
 Campo — 17 — 64 — 19
 Pola — 18 — — 29
 Nota — 22
 Ertani — 24

Rignoni

La Corte dei Conti adempie un debito impostole dalla Legge, riassumendo in breve Relazione le cose principali, che nell'esercizio delle sue attribuzioni ebbe a notare sul procedimento de' servizi pubblici nello scorso anno 1864. (a)

A più special-
mente ricordo de
un'occora. di met
tere in riscontro
lo stato della
Anno nel 1864
con quello della
Anno dell'an-
no precedente.

Delle osservazioni già espresse nella Relazione del 1863 sarà fatto ~~ricordo soltanto~~ ~~che per miglioramenti introdotti~~ ~~in tutto l'Amministrazione~~ ~~si sono~~ ~~avute~~ ~~certe~~ ~~irregolarità~~ ~~verificata~~

I.

È stato il Bilancio delle entrate per 1864 approvato con Legge 23 Dicembre 1863 N. 1591, l'Esercizio finanziario fu per questa parte regolarmente aperto il 1.º di Gennaio.

Rispetto alle spese, non fu aperto in condizioni egualmente normali.

La

(a) Art. 31 della legge 14 Agosto 1862 N. 800:

Sarà ~~unita alla deliberazione~~ presentata al Parlamento, a corredo del progetto di legge per l'approvazione definitiva del bilancio, una Relazione della Corte, colla quale deve esporre:

Le ragioni per le quali ha apposto con riserva il suo visto a mandati o ad altri atti o decreti.

Le sue osservazioni intorno al modo col quale le varie Amministrazioni si sono conformate alle discipline d'ordine amministrativo o finanziario:

Le variazioni o le riforme che crede opportune pel perfezionamento delle leggi e dei regolamenti sull'Amministrazione e sui conti del pubblico denaro.

4.

La legge 28 Luglio 1863 ¹⁶ 1325 prescrive che il Bilancio 1863 dovesse valere anche pel 1864 quanto alle spese ordinarie, arrecauoristi però una economia di L. 4,900,261:83, la quale per R. Decreto 30 Agosto 1863 N. 1452 fu ripartita fra i capitoli de' Bilanci particolari de' vari Ministeri.

Ma il Governo non tardò a presentare alla Camera dei Deputati un progetto di molte e non lievi variazioni richieste specialmente dalle condizioni, dallo sviluppo e da mutamenti organici di alcuni servizi pubblici.

È il progetto delle variazioni alle spese ordinarie e quello del bilancio delle spese straordinarie non furono approvati che oltre a sei mesi dopo, cioè colla legge definitiva di 25 Luglio 1864 ¹⁶ 1874.

Nel periodo comunque dal 1. Gennaio al 25 Luglio, da un lato, non poteva esercitarsi legalmente il Bilancio nelle parti che non erano approvate né nuovi costituzionali; e dall'altro, grandissima era l'urgenza di molte segnatamente tra le spese straordinarie, come quelle per l'Emigrazione, per gli asseguamenti di aspettativa e di disponibilità, pel debito vitalizio cessante, per obbligazioni contrattuali assunte dallo Stato.

A far cessare questa condizione nuova e anomala di cose, il Governo non credeva opportuno di chiedere al Parlamento l'autorizzazione dell'esercizio provvisorio di quelle parti del bilancio.

Quindi la Corte dei Conti, ~~potendosi~~ ^{stretta} dal rigoroso adempimento del debito suo, rifiutò la registrazione dei mandati di siffatte spese. E il Consiglio de' Ministri ne assunse la responsabilità, a termini dell'articolo 14 della legge 14 Agosto 1862 ¹⁶ 300. (α.)

(α.) ^{Art. 14.} Dove la Corte riconosca contrario alle leggi ed ai regolamenti alcuno degli lio
at

Ciò diede occasione a molte delle registrazioni di mandati con riserva, che furono fatte nel primo semestre del 1864, e che sono riferite nell'elenco già trasmesso al Senato e alla Camera elettiva, ai termini dell'art. 18 della predetta legge.

Il montare delle spese effettuate in tal guisa, cioè prima che il progetto delle variazioni al Bilancio ordinario e quello del Bilancio straordinario fossero approvati, fu come appresso:

1.	Ministero de' Lavori Pubblici.....	L. 5,887,703	26
2.	" della Marina.....	2,896,146	35
3.	" dell'Interno.....	2,512,716	65
4.	" della Guerra.....	1,758,558	94
5.	" delle Finanze.....	693,455	84
6.	" di Agric. Indust. e Comm.:	39,239	86
Totale L.		13,787,820	90

È superfluo di notare che i motivi di tali riserve vennero meno per la pubblicazione della Legge 25 Luglio 1864 colla quale fu ~~definitivamente~~ in tutte le sue parti approvato il bilancio delle spese ordinarie e straordinarie dello Stato pel 1864; e pur sempre da reputare assai grave il fatto dell'esercizio seguito per oltre a sei mesi di un bilancio ne provvisoriamente autorizzato, ne definitivamente approvato.

Non

atti o decreti che le vengono presentati, rinvierà il suo visto, con deliberazione motivata. La deliberazione sarà trasmessa dal Presidente al Ministro cui spetta, e quando questo persista, sarà presa in esame dal Consiglio dei Ministri. - Se esso risolverà che l'atto o Decreto debba aver corso, la Corte sarà chiamata a deliberare; e qualora la medesima non riconosca cessata la ragione del rifiuto, ne ordinerà la registrazione e vi apporrà il visto con riserva.

Non si può d'altra parte ammettere senza grave difficoltà che sia lecito di dare all'Art. 14 della Legge, che istituisce la Corte dei Conti, un'intelligenza ed applicazione così larga, come fu quella che il Governo, rifuggendo dal dimandare l'autorizzazione provvisoria del bilancio, fu costretto a darvi per le necessità imprescindibili della pubblica amministrazione.

La Corte, infatti, ~~non potè~~ non potè dispensarsi dal registrare i Mandati con riserva; ^{ma nel seguito stesso} ~~non omise~~ di dirigere rive e ripetute rimostranze al Governo, invitandolo a far cessare uno stato di cose tanto contrario alla legge ed ai principii di una bene ordinata amministrazione del pubblico denaro.

Note ufficiali della Presidente della Corte furono indirizzate al Presidente del Consiglio di Ministri, in data 31 Gennaio, 7 Febbraio e 8 Marzo 1864.

«Colla prima si diceva:

«Già altra volta ebbe il sottoscritto a far presente all'Onorevole Ministro delle Finanze come, non essendo ancora approvato per legge il bilancio delle spese straordinarie per l'Anno 1864, non si possa dar corso a pagamenti neppure di quelle spese necessarie ed indifferibili, quali sono gli assegni di disponibilità e di aspettativa, i sussidii alla Emigrazione Italiana ed altre simili, che sono proposte nella mentovata parte straordinaria del Bilancio.

«In seguito alle osservazioni della Corte, ed alle successive deliberazioni del Consiglio di Ministri, sono stati ammessi a registrazione con riserva, ai termini dell'art. 14 della Legge 14 Agosto 1862 N. 800, i Mandati per le spese del traforo dell'Arcovenisio, e quelli concernenti i Sussidii alla Emigrazione.

«Nessuna risoluzione del Consiglio di Ministri è stata però comunicata alla Corte, per ciò che concerne gli assegni

di disponibilita ed aspettativa, i maggiori assegni, quelli iscritti sotto il nome di Debito vitalizio cedente, ed altre simili spese che vogliono essere considerate come spese fisse.

Sull

"La Corte, da una parte, per non arrecare ostacoli ed inciampi al servizio, non ha creduto opportuno di opporsi alla inclusione di tali spese nei prospetti delle spese fisse pel 1864, nella giusta aspettativa che non sarà per tardare l'approvazione del bilancio straordinario; ma dall'altra parte non potrebbe infrattanto consentire che si ammettano come regolari i pagamenti che si facevano in conformita dei mentovati prospetti, e che si dia corso a parecchi Mandati di simili pagamenti stati spediti da varii Ministeri, e trasmessi alla Corte dei Conti. Imperocche non vi puo essere esercizio alcuno di un bilancio, che non e stato approvato dal potere legislativo.

"Il sottoscritto reputa quindi necessario di far nuovamente operare all'On. Ministro delle Finanze, e Presidente del Consiglio di Ministri, la necessita di promuovere la sollecita approvazione del Bilancio straordinario; ed, in attenzione di essa, que provvedimenti, che, secondo la imperiosa urgenza di pagamenti di cui si tratta, potra giudicare indispensabili."

Segue un'altra Nota di 7 Febraio, cosi espressa:

"La Corte dei Conti, adempiendo il debito del suo ufficio, ha piu volte manifestato all'Onorevole Ministro delle Finanze che, non essendo alcuna legge che autorizzi lo esercizio provvisorio del progetto di bilancio delle spese straordinarie dello Stato pel 1864, non ancora approvato; essa non puo ammettere a registratione i Mandati, che dai varii Ministeri vengono spediti sui Capitoli iscritti nel mentovato progetto. E, di fatti, evidente che non vi puo essere esercizio di un bilancio, che, non essendo approvato dal

2.

„Potere legislativo, non ha alcuna legale esistenza
„ L'Onorevole Ministro delle Finanze ha, in varie occasioni,
„ comunicate alla Corte deliberazioni del Consiglio de' Ministri,
„ con cui, in casi particolari, il Consiglio medesimo ha risolto
„ di assumere la responsabilita' di alcuni Determinati pagamenti
„ tel. L'ultima di queste deliberazioni, comunicata con Nota
„ del 2 Febraio corrente, concerne i pagamenti di tutte le spese
„ di Personale.

„ In seguito a tali risoluzioni del Consiglio de' Ministri,
„ la Corte de' Conti, per non arrestare il corso dell'amministrazione
„ e per non arrecare esiziale ostacolo al procedimento di servizi
„ pubblici, ha annuefi a registrazione con riserva, a termini
„ dell'art. 14 della Legge 14 Agosto 1862 N. 800, molti Mandati
„ ed altri ricapiti relativi, nella massima parte, a spese di
„ Personale.

„ Ma altri Mandati sono pervenuti pure alla Corte, spediti
„ sopra Capitoli del progetto di Bilancio Straordinario, a cui non
„ si riferiscono le sovra cennate risoluzioni del Consiglio de' Ministri.

„ Il Ministero Dell'Interno ha spediti due Mandati sul Ca-
„ pitolo 95, l'uno di L.: 43,209. 87 a favore del Cav. Borghetti,
„ Vice Presidente della Commissione Amministrativa dei Regii
„ Teatri di Milano; l'altro di L.: 29,124. 16 al Prefetto di Napoli,
„ qual Presidente della Commissione amministrativa di quei
„ Reali Teatri.

„ Non e' sfuggita alla Corte la considerazione che que' due
„ mandati sono spediti per pagamento di spese obbligatorie,
„ cioe' derivanti da contratti di appalto, stipulati in seguito al
„ R. Decreto del 22 Agosto 1863 N. 1480, deliberato nel Consiglio dei
„ Ministri, e portante esplicita riserva di dover essere presentato
„ al Parlamento per la conversione in legge. - Ma e' sembrato
„ dall'altra parte fuori di ogni dubbio, che l'autorizzazione

„ Di un contratto non è bastevole per l'effettuazione della spesa
 „ che ne è conseguente, quando questa non sia preveduta nel
 „ bilancio; o il progetto del bilancio nel quale è iscritta, non sia
 „ approvato dal Potere legislativo ne' suoi costituzionali: e pre-
 „ sentemente, non solo non è approvato il progetto del Bilancio
 „ straordinario pel 1864, ma non v'ha alcuna legge che nel
 „ autorizzi l'esercizio provvisorio, neppure per le spese obbligatorie,
 „ dipendenti da Contratti, o di indifferibile urgenza.

„ Spero, non ostante che il Ministero dell'Interno con Nota
 „ 5 corrente, ad occasione del Mandato a favore del Cav. Borghetti,
 „ abbia insistito per la registrazione, la Corte non si è creduta
 „ abilitata a dar corso a' predetti due mandati, che il sottoser-
 „ trasmette ora all'On. Signor Presidente del Consiglio de'
 „ Ministri e Ministro delle Finanze, per que' provvedimenti
 „ che, secondo l'urgenza del caso, potrà reputare necessari.

„ Nel tempo medesimo la Corte, veduto che variati
 „ servizi pubblici rendono indispensabile l'esercizio del Bi-
 „ lancio 1864, anche nella parte che concerne le spese stra-
 „ ordinarie; e veduto dall'altro canto che, nella condizione
 „ presente delle cose, assolutamente anormale, ne quella par-
 „ te del bilancio è approvata, ne l'esercizio provvisorio, almeno
 „ per le spese personali, obbligatorie ed urgenti, ne è legal-
 „ mente autorizzato; ha deliberato che sia, anche in questa
 „ occasione, fatta presente all'Onorevole Presidente del Consi-
 „ glio de' Ministri la necessità di provvedere perche' questo
 „ stato anormale abbia a cessare, promuovendo l'approvazio-
 „ ne legislativa dell'esercizio provvisorio per quel tempo
 „ che si può prevedere che sia ancora per occorrere alla
 „ discussione ed approvazione definitiva del progetto.
 „ Le difficoltà infatti si rendono maggiori, secondo che,
 „ prolungandosi lo stato presente delle cose, aumente il

„ bisogno dell'esercizio autorizzato del Bilancio straordinario,
 „ e la Corte dei Conti si trova ogni dì più nella spiacevole ne-
 „ cessità di arrestare il corso di pagamenti, che pur sono dovuti,
 „ o per obbligazioni contratte dallo Stato, o per esiguità di ogni
 „ maniera de' servizii pubblici.

„ Il sottoscritto confida che l'On. Ministro vorrà prendere
 „ nella più seria considerazione le cose sopra esposte, e prov-
 „ vedere in quella miglior guisa che corrisponda alla osser-
 „ vanza delle leggi ed a' bisogni del pubblico servizio.

Il dì 8 Marzo la Corte ripeté le sue osservazioni
 nei termini seguenti:

„ Dopo le comunicazioni fatte al sottoscritto colla Nota
 „ 16 Febraio scorso (Uff. Affari Generali - N.º $\frac{4906}{755}$) dell'Onorevole
 „ Ministro delle Finanze, Presidente del Consiglio de' Ministri,
 „ egli si attendeva che senza ulteriori indugi venissero in
 „ discussione davanti al Parlamento il progetto di Bilancio
 „ delle spese straordinarie del 1864 e quello delle Variazioni
 „ al Bilancio delle spese ordinarie. Ma, scorso già un mese
 „ dalle ultime rappresentanze della Corte, fatte in data del
 „ 7 Febraio, e non essendo state fino ad ora neppur presentate
 „ le relazioni della Commissione del Bilancio presso la Came-
 „ ra Elettorale, il sottoscritto, mentre vedeva con dolore la conti-
 „ nuazione di quello stato anormale di cose, che la Corte avea
 „ adempito il debito di far avvertire all'Onorevole Ministro,
 „ ha ricevute le due Note segnate in margine, colla prima
 „ delle quali, in data 4 Marzo cor., si comunica la risoluzione
 „ presa dal Consiglio de' Ministri, che abbiano corso, a termini
 „ dell'art. 14 della Legge 14 Agosto 1862 N.º 800, e in pendente
 „ dell'approvazione legislativa del Bilancio straordinario,
 „ i pagamenti di molte spese dichiarate urgenti, con impu-
 „ tazione a' Capitoli ed Esercizii, e fino allo ammontare delle

Y
9

„ somme indicate; e colla seconda, in data 5 dello stesso mese di
„ Marzo, si comunica altra risoluzione del Consiglio de' Mini-
„ stri, perche' nel modo medesimo abbiano corso i pagamenti fino
„ alla maggior somma di Fr. 180,000, di cui si e' chiesta l'approval-
„ zione al Parlamento, sul Cap. 48 del Bilancio 1862 del Mi-
„ nistero delle Finanze.

„ La Corte dei Conti, in adunanza generale del di 8 di questo
„ mese, senza pregiudicare le osservazioni che potra' occorrerle
„ di fare ad occasione de' singoli mandati, veduto l'artic. 14 della
„ legge 14 Agosto 1862, ha deliberato che si abbia a procedere al
„ registrazione con riserva.

„ Nel tempo medesimo pero' la Corte ha deliberato che
„ in proseguo delle rimostranze gia' fatte, l'ultima delle quali
„ in data 7 Febraio p. p., si debba anche in questa occasione,
„ e con maggiore efficacia, far osservare all'On. Ministro delle
„ Finanze, Presidente del Consiglio de' Ministri, che ritardan-
„ do tuttora l'approvazione legislativa del progetto di bilancio
„ straordinario e di quello delle variazioni al bilancio ordinario
„ pel 1864, non si potrebbe piu' oltre procedere nel modo affatto
„ eccezionale che si e' fin qui adoperato, dando alla disposizione
„ del citato Art. 14 della legge 14 Agosto 1862 un' applicazione con-
„ larga, che giunga fino a condurre alla conseguenza che il
„ Consiglio de' Ministri possa, sotto la sua responsabilita',
„ provvedere che si eserciti quasi tutto un bilancio, prima che
„ sia approvato ne' modi costituzionali; la qual cosa repugna-
„ rebbe a' principii fondamentali del diritto politico del Regno.

„ La Corte ha osservato che se e' al certo lodevole intenzione
„ del Governo quella di porre termine agli espedienti adottati ne-
„ gli scorsi anni, di chiedere al Parlamento l'autorizzazione
„ dell'Esercizio provvisorio; e se in cio' dee ravvisarsi il fermo
„ proposito del Ministero di rientrare nell'ordine definitivo e
„ legale a' termini dello Statuto; non e' dall'altra parte men vero

„ che, ritardando l'approvazione legislativa de' bilanci, assai
 „ più grave è il disordine e la deviazione dai principii costituzionali,
 „ li, che deriva dall'adottare l'espediente, non giustificato da al-
 „ tri esempi e non permesso da alcuna legge, di esercitare un
 „ bilancio in virtù di semplici determinazioni del Consiglio
 „ de' Ministri, le quali sono così complessive e così pre-
 „ quenti, per la necessità delle cose, da riferirsi oramai
 „ a quasi tutti gli stanziamenti compresi nei progetti.

„ Spero la Corte, nell'adempimento del mandato che
 „ la legge le ha imposto, ha stimato imprescindibile suo
 „ debito quello di far notare all'Onorevole Ministro la gra-
 „ vita di questa condizione di cose, e la necessità che si
 „ provvenga col chiedere al Parlamento, in via d'urgenza,
 „ l'autorizzazione dell'esercizio provvisorio per breve periodo
 „ di tempo.

„ Né essa ha potuto menomamente revocare in dubbio
 „ che l'Onorevole Ministro sia ispirato dagli stessi senti-
 „ menti, e voglia far prevalere nelle sue determinazioni
 „ gli stessi principii, che hanno mosso la Corte ad insis-
 „ tere ancora una volta su questo argomento.

II.

Oltre ai Mandati registrati con riserva per man-
 „ canza di approvazione legislativa della parte straordi-
 „ naria del Bilancio e delle variazioni proposte a ~~non~~ ^{non per legge} Capitoli
 „ della parte ordinaria, furono pur anco registrati con ri-
 „ serva molti altri, co' quali si ordinarono spese nuove o
 „ maggiori, non autorizzate per legge, né provvisoria-
 „ mente approvate per regio Decreto.

Il montare di tali spese fu complessivamente di
 Lire 25,270,084:24 -

Questa somma si riferisce all'Esercizio 1863 ed anni precedenti, la proroga del quale durò, secondo le vigenti discipline di contabilità, a tutto il Settembre 1864, per Lire 4,903,101:60, ripartite fra i vari Ministeri; cioè:

1. Interno	Lire 2,350,479 04
2. Lavori Pubblici	1,044,171 82
3. Guerra	700,291 01
4. Marina	549,173 63
5. Affari Esteri	138,118 06
6. Grazia e Giustizia	120,868 04
<u>Totale L. 4,903,101 60</u>	

Si riferisce all'Esercizio 1864, cominciato col 1.° di Gennaio, la somma di L. 20,366,982:64; cioè:

1. Lavori Pubblici	Lire 13,191,695 46
2. Guerra	5,618,348 40
3. Interno	1,499,938 78
4. Grazia e Giustizia	57,000 00
<u>Totale L. 20,366,982 64</u>	

Le nuove e maggiori spese sull'Eserc. 1864 furono fatte:

a) prima della legge 25 Luglio 1864, che approvò definitivamente il Bilancio:

Ministero di Lavori Pubblici:

Costruzione Ferrovia Sigurd	Lire 12,056,766 89
-----------------------------------	--------------------

b) dopo della detta legge:

Ministero della Guerra:

Competenze in Denaro e di viveri alla truppa	L. 5,618,348 40
--	-----------------

Ministero dell'Interno:

Carceri	L. 255,882 26
Emigrazione	325,168 50
Repressione di brigantaggio	918,888 02
<u>1,499,938 78</u>	

da riportare L.	7,118,287 18	12,056,766 89
-----------------	--------------	---------------

7/14
spese

Cens. 1864

		Somme retro L. 7,118,287 18		L. 12,056,766 89	
<u>Lavori Pubblici.</u>					
Lavori idraulici	L.	120,080	71		
Esercizio strade ferrate		845,807	39		
Mantenimento Telegrafi		169,040	47		
		1,134,928 57			
<u>Grazia e Giustizia.</u>					
Diarie a' Diurnisti in Lombardia		57,000			
				8,310,215 75	

In questo novero non si comprendono le spese nuove e maggiori, autorizzate, durante le proroghe della Sessione legislativa, con Regii decreti da convertirsi in legge, dappoichè emanati di quelle spese provvisoriamente autorizzate ai termini dell'art. 21 della Legge 13 Novembre 1869, e 10 del Regio Decreto 3 Novembre 1861 sulla Contabilità Generale, non furono né dovevano essere registrati con riserva.

Or, lo stato ancora incerto in cui è l'ordinamento di alcuni servizi pubblici, i quali, di fresco, o non completamente unificati, debbono essere in più stabile e definitivo aspetto gradatamente ricomposti, può in gran parte rendere ragione della necessità di nuove e maggiori spese, tuttochè raramente si veggano ~~and~~ compensate da corrispondenti economie sopra altri capitoli del bilancio.

Non questa condizione di cose si può meno agevolmente giustificare, quando il fatto delle nuove e maggiori spese si presenta quasi contemporaneamente o immediatamente dopo la legge stessa del bilancio, come dinanzi si è osservato che seguì nel 1864.

Non potrebbe da ciò arguirsi che l'Amministrazione non si è ancora posta in grado di procedere con sufficiente esperienza e con piena cognizione de' bisogni e della natura de' varii servizii pubblici?

Certo è che l'abitudine invalsa di far luogo frequentemente a simili spese, toglie efficacia alla legge del Bilancio, e arreca grave perturbazione nell'amministrazione del pubblico Danaro, diventando quasi regola ordinaria ciò, che, solo come rarissima eccezione in casi di urgente necessità potrebbe essere consentito.

Sarà la cessazione di sì vitiosa abitudine la più desiderabile pruova del vero e pratico miglioramento dell'amministrazione dello Stato.

Ma se la effettuazione di maggiori e nuove spese è cosa per se stessa assai grave, gravissima si ha a reputare, per la forma colla quale quelle di sopra riferite vennero ordinate.

Ogni spesa nuova e maggiore dev'essere preventivamente autorizzata per legge.

Quando il Parlamento non sia adunato, e si tratti di spesa urgente, si può autorizzare provvisoriamente per decreto reale, sentito il Consiglio de' Ministri, da presentarsi al Parlamento, tosto che sia ricoverato, per essere convertito in legge.

Son queste le sole forme e i soli modi riconosciuti dalla Legge.

Ma ~~altre~~ ^{molti} si è veduto, essere stati i casi, ne' quali, non essendo aperto il Parlamento, i Ministri spedirono mandati di nuove e maggiori spese, senza promuoverne l'autorizzazione provvisoria per Regio decreto.

In molti altri casi i mandati furono spediti, mentre

il Parlamento era adunato, e si attendeva il suo voto sui disegni di legge presentati alla Camera elettiva, oppure il disegni di legge non erano ancora presentati.

La Corte dei Conti rifiutò la registrazione dei mandati. Ma, dopo il rifiuto, avvenne il Consiglio di Ministri assunta la responsabilità, non poté esimersi di registrarli con riserva.

L'articolo 14 della legge 14 Agosto 1862 N. 800. non abilita la Corte a rifiutare assolutamente il suo visto agli atti che ravvisa contrarii alla legge, ma prescrive che in questi casi debba apporre il visto con riserva. Imperocchè non potrebbe la Corte, senza sostituirsi all'Amministrazione e assumerne la responsabilità, impedire irrevocabilmente che gli atti di Ministri, anche non conformi alla legge, sortiscano il loro effetto. Il suo mandato si compie coll'avvertire i Ministri delle irregolarità degli atti che le sono sottoposti, e col richiamare l'attenzione del Parlamento sopra quelli, che, quantunque reputati irregolari, dove registrarli con riserva, per averne il Consiglio di Ministri assunta la responsabilità, ed insistito perchè avessero corso.

La Corte, nondimeno, se registrò con riserva, non omise di far notare la illegalità del procedimento. Oltre alla quale, e oltre all'inconveniente gravissimo che il voto del Parlamento sia dato quasi sempre dopo che la spesa fu effettuata; è pur da lamentare il ritardo col quale sono chieste ed ottenute queste steps approvazioni posteriori: di che segue necessario ritardo altresì nella sistemazione e reddizione de' conti amministrativi.

Intorno a questa materia è perciò da sperare che

al. 21

Inferno a questa materia è però da sperare che non tarderemo le decisioni che alla sapienza del Parlamento sembreremo opportune, allorché si farà a discutere la proposta presentata dal Ministro delle Finanze col disegno di una legge definitiva sulla Contabilità generale dello Stato.

È ormai urgente il bisogno che si provveda con alcune disposizioni legislative, per le quali sieno in più stretti limiti mantenute le facultà, di cui usa presentemente il Potere esecutivo, e si possano conciliare coll'operanza della legge le provvisioni eccezionalmente richieste da motivi di grande urgenza e per imprevedibili eventualità, che si possono manifestare nel procedimento dell'Amministrazione e di servizi pubblici.

III.

Senendo ora a parlare alquanto più particolarmente dell'esercizio del riscontro preventivo delle Spese, fatto dalla 1^{ma} Gennaio al 31 Dicembre 1864, così negli Uffici Centrali della Corte, come ne' suoi nove Uffici esterni o di Riscontro, non sarà superfluo il presentar innanti tutto alcuni dati statistici di maggiore importanza.

Il numero dei mandati, dei prospetti di Spese fisse e di aperture di crediti, presentati alla Corte dei Conti e a' suoi Uffici di Riscontro nel suddetto periodo di tempo, fu complessivamente di 927,693. Nel 1863 era stato di 808,295.

Quelle due somme complessive si decompongono nel seguente modo, secondo i varii Ministeri, e secondo la varia forma degli ordini di pagamento.

Atti riscontrati.

39 1/4

	Mandati che subirono il riscontro preventivo al pagamento		Mandati per le spese fisse		Mandati per regolazione e rimborso di spese di riscossione e di giustizia.		In tutto nel	
	1863.	1864.	1863.	1864.	1863.	1864.	1863.	1864.
Finanze.....	40.672	29.719	417,947	541,017	12,498	13,918	471,117	584,654
Grazia e Giustizia	12,153	9,443	30,274	37,918	2,156	1,413	44,583	48,774
Esteri.....	5,142	2,081	"	"	"	"	5,142	2,081
Intervisione Pubbl. ^a	9,025	7,056	13,893	17,299	1,650	"	24,568	24,355
Interno.....	39,870	45,000	51,327	52,800	5,537	"	96,734	97,800
Lavori Pubblici.	29,030	28,393	22,045	39,635	6,607	2,800	57,682	70,828
Guerra.....	55,359	49,842	19,673	23,084	3,271	172	78,303	73,098
Marina.....	11,021	8,493	1,626	2,933	251	87	12,898	11,513
Agric. Ind. e Com. ^o	7,407	4,153	9,238	10,437	623	"	17,268	14,590
Totale	209,679	184,180	566,023	725,123	32,593	18,390	808,295	927,693

Da questo confronto si scorge:

Che il numero de' mandati fu complessivamente maggiore nel 1864 che nel 1863;

Che il numero de' mandati sottoposti al riscontro preventivo fu maggiore nel 1863, e maggiore fu pur quello dei mandati di regolazione e rimborso di spese di riscossione e di giustizia: ma, per contrario, quello dei mandati di spese fisse superò nel 1864 di 159,100. il numero che se ne ebbe nell'anno precedente.

I mandati di anticipazione per servizi, e lavori ed economia, furono più frequenti nel 1864. E però, in vece di ~~apposti~~ mandati per ogni singola spesa, non ne scorsero che due soltanto; quello dell'anticipazione, e quello pel pagamento del saldo / E, oltre a ciò, a' termini dell'art. 385 del Regolamento generale di Contabilità

Collec. acci. e termini generali di contabilità
Dell'art. 285 del regolamento 10

Yonr

13 Dicembre 1863, entrato in vigore col 1.° Gennaio 1864, non si fa più luogo a mandati di saldo che, secondo il precedente regolamento (Art. 289 del Regolamento 7 Novembre 1860) dovevano spediti anche nel caso che dal resconto delle somme ricevute in anticipazione non fosse risultato credito alcuno verso il Tesoro.

È questa una delle ragioni, per le quali il numero de' mandati sottoposti al riscontro preventivo fu nell'1864 alquanto minore che nel 1863.

Se fu poi molto maggiore quello dei Mandati di spese fisse, si ha da attribuire principalmente a ciò, che per l'attuazione del nuovo Regolamento di Contabilità generale furono compresi nei prospetti delle spese fisse gli stipendi e le paghe di un numeroso personale, che prima, con maggior semplicità, ma con minor regolarità ed esattezza, erano pagati sulle Casse Dei proventi, a quel modo che si effettuano le spese di riscossione. - Al che si aggiunge che, applicato un più largo sistema di decentramento, un considerevole numero di mandati di spese fisse, che si spedivano per l'innanzi direttamente dai Ministeri, furono spediti in conformità de' prospetti dagli Agenti del Tesoro nelle provincie, e mentre quelli comprendevano molte partite, questi sono ~~non sono~~ ^{ogni tre volte} speciali per ciascuno individuo. E finalmente fu disposto il pagamento a peso del bilancio dello Stato, degli stipendi del personale di varii stabilimenti ed istituti scientifici, massime nelle provincie napoletane, in corrispettività dell'aggregazione al Patrimonio dello Stato de' fondi che ne costituissero la dotazione.

Quanto ai Mandati di regolazione e di rimborso per spese di riscossione e di giustizia; principal causa della differenza indicata nel prospetto si ha a ritenere che sia stata la minor sollecitudine colla quale nel 1864 le Amministrazioni provinciali delle Fabelle e del Demanio adempirono l'obbligo loro di trasmettere i mandati col corredo dei documenti giustificativi, e di Dare agli Uffici di risconto gli schiarimenti richiesti, o di operare le rettificazioni indicate, o le deduzioni delle spese che fu riconosciuto essersi indebitamente fatte.

Dove, pertanto, si consideri non solo il grandissimo numero de' mandati riscotrati dalla Corte, ma ancora l'importanza delle verificazioni delle contabilita' ~~de~~ ~~di~~ a corredo di quelli di regolazione o di rimborso delle spese, per le quali non e' prescritto il risconto preventivo al pagamento; e quando si consideri altresì che i Mandati dell'Amministrazione Centrale per il pagamento delle spese fisse comprendono quasi sempre molte partite, per ciascuna delle quali si fa luogo a verificazioni speciali, come si farebbe se, per ciascuna, un mandato speciale fosse spedito; si potrà acquistare un adeguato criterio della immensa mole del lavoro che si ebbe a compiere.

Esteso necessariamente in proporzione all'ampiezza del Regno il decentramento de' pubblici servizi, gran parte di quel lavoro fu compiuto dagli uffici di Risconto, i quali, posti a canto delle Direzioni Compartimentali del Tesoro, ed operando sotto la immediata e continua vigilanza e direzione della Corte de' Conti, e facendo, anzi, parte integrale de' suoi Uffici, attendono al risconto e alla verificazione de' mandati che i delegati di ciascun Ministero spediscono nelle provincie.

Borghese

Quale sia, nondimeno, l'importanza di cotesto discentramento nella effettuazione delle pubbliche spese, si può scorgere da un agevole paragone tra il numero de' mandati visti negli Uffici Centrali, e quello de' mandati visti negli Uffici di Riscontro della Corte de' Conti.

In questo confronto non figurano i prospetti delle spese fisse e le aperture di credito; avvegnachè cotesti atti non possono, secondo le vigenti norme, altrimenti essere esaminati, che negli Uffici Centrali della Corte, dopo il visto della quale, sono comunicati agli Uffici di Riscontro.

Dall'altra parte, non possono neppure figurare i mandati pel pagamento delle spese fisse, siccome quelli che, eccettuato soltanto il personale dell'Amministrazione Centrale, sono spediti dagli Agenti del Tesoro in ogni provincia, in conformità de' prospetti visti dalla Corte, e sono, dopo il pagamento, assoggettati alla verificazione degli Uffici di Riscontro de' rispettivi Compartimenti.

Fatto confronto solamente tra i mandati soggetti al riscontro preventivo e i mandati di saldo, di regolazione o di rimborso, e quelli spediti dagli Ufficiali delegati, si scorge come sia molto maggiore il numero de' mandati di saldo, regolazione e rimborso, spediti dagli Ufficiali delegati nelle provincie, riferendosi essi principalmente alle spese di riscossione e di giustizia penale, che sono effettuate ne' luoghi dove seguono le riscossioni o si amministra la giustizia. ~~Il numero de' mandati di saldo, regolazione e rimborso, spediti dagli Ufficiali delegati, è molto maggiore di quello de' mandati di riscosso preventivo, e di quello de' mandati di riscosso preventivo, e di quello de' mandati di riscosso preventivo.~~

Quanto a mandati soggetti al riscontro preventivo, la proporzione rispetto all'ampiezza dello Stato non è tale, che possa arguirsi che il discentramento amministrativo abbia raggiunto l'estremo limite, a cui, senza compromettere l'ordine e la tutela

tra quelli spediti da' Ministri e quelli spediti da' loro delegati

de' servizi pubblici, ma nello interesse di quell'ordine e di quella tutela medesima, potrebbe pervenire.
 Ecco ora, senza più, il Prospetto comparativo sopra accennato:

1864	Mandati soggetti al riscontro preventivo, spediti			Mandati di Saldo, regolazione e rimborso, spediti		
	direttamente dai Ministeri	dai delegati de' Ministeri e voti dagli Uffici di Risc.	in tutto.	direttamente dai Ministeri	dai Delegati de' Ministeri e voti dagli Uffici di Risc.	in tutto.
Finanze	17,781	11,938	29,719	2,892	11,026	13,918
Grazia e Giustizia ..	3,194	6,249	9,443	3	1,410	1,413
Esteri	2,081	"	2,081	"	"	"
Dotazione pubblica...	6,676	380	7,056	"	"	"
Interno	21,661	23,339	45,000	"	"	"
Lavori pubblici	19,260	9,133	28,393	2,800	"	2,800
Guerra	30,483	19,359	49,842	"	172	172
Marina	8,471	22	8,493	75	12	87
Agricoltura e Commercio...	3,479	674	4,153	"	"	"
	113,086	71,094	184,180	5,770	12,620	18,390

Segue la ripartizione del numero di Mandati visti da varii Uffici di Riscontro.

	Mandati	
	soggetti al riscontro preventivo	di Saldo, regolazione o rimborso
Bologna	6,172	1,917
Cagliari	1,228	323
Firenze	9,819	2,273
Genova	1,550	329
Milano	10,645	2,681
Napoli	25,379	2,055
Palermo	7,127	968
Parma	4,069	1,262
Perugia	5,102	822
	71,094.	12,620.

Ma quale fu il risultato pratico del riscontro fatto dagli Uffici e centrali ed esterni della Corte?

Il numero delle osservazioni fu complessivamente di 42,344, cioè:

per errori di calcolo	7,903
per erronea imputazione	1,878
per violazione di leggi o di regolamenti	24,880
per mancanza di documenti giustificativi	<u>7,683</u>

————— 42,344 —————

Che coteste osservazioni non fossero inconsultamente fatte e senza ragionevoli e giusti motivi, è provato da ciò, che, in seguito alle medesime, furono emendati, rettificati, o integrati nella documentazione 35,049 mandati.

La differenza di Mandati 7,295 si spiega: perchè molti non erano stati al 31 Dicembre 1864 restituiti dai Ministeri o dai loro delegati, colle risposte alle fatte osservazioni; perchè molti altri non furono riprodotti.

E qui non sarà inutile di avvertire, come fu avvertito puranco nella Relazione Del 1863, che i Mandati non riprodotti non esprimono, se non in pochissimi casi, insufficienza di titolo legale al pagamento. La chiusura dell'esercizio dell'anno precedente, o la necessità di mutare tutta la forma de' mandati, ne rendono, nel maggior numero de' casi, impossibile la materiale riproduzione.

Il seguente Prospetto indica la somma delle osservazioni a cui, per i vari motivi espressi di sopra, diede occasione ciascun Ministero, e il numero delle corrispondenti rettificazioni, o degli atti non riprodotti.

59
 Prospetto dei Mandati spediti dai Ministri nell'anno 1864; delle osservazioni fatte negli Uffici Centrali della Corte de' Conti, e del risultato delle osservazioni.

	Numero dei Mandati pervenuti				Numero di Mandati sui quali occorsero osservazioni					Numero dei Mandati rettificati giusta le fatte osservazioni					Mandati non rettificati	
	per ribonito preventivo al pagamento	per le spese fixe	per osservazione e rimborso di spese di istruttoria e di giustizia	in tutto	per errori di calcolo	per erronee imputazioni	per omissione di leggi o regolamenti	per mancanza di documenti	in tutto	per errori di calcolo	per erronee imputazioni	per omissione di leggi o regolamenti	per mancanza di documenti	per omissione di documenti e altri osservamenti		in tutto
Finanze.....	17,781	55,153	2,892	75,826	1,718	205	23	43	1,989	1,608	205	18	23	41	1,895	94
Grazia e Giust. ^a	3,194	33	3	3,230	35	18	4	26	83	35	18	3	24	2	82	1
Esteri.....	2,081	"	"	2,081	63	22	25	55	165	60	21	28	33	11	153	12
Totale pubbl. ^e	6,676	"	"	6,676	114	40	27	95	486	113	40	120	89	18	380	106
Interno.....	21,661	"	"	21,661	624	266	253	346	1,489	394	145	157	240	193	1,129	360
Lavori pubbl. ^e	19,260	2,473	2,800	24,533	542	167	650	531	1,890	509	126	284	483	150	1,552	338
Guerra.....	30,483	2,208	"	32,691	526	212	761	367	1,866	426	155	566	288	246	1,681	185
Marina.....	8,471	309	75	8,855	144	31	120	68	303	129	24	92	48	22	315	48
Agricoltura e Comm. ^e	2,479	100	"	2,579	52	40	44	32	228	13	29	21	83	"	176	52
Totale	113,086	60,276	5,770	179,132	3,318	1,001	2,117	1,623	8,054	3,317	1,289	1,311	683	7,363	1,196	

Prospetto dei Mandati spediti dai delegati de' vari Ministeri nell'anno 1864; delle osservazioni fatte dagli Uffici di Risconto della Corte dei Conti; e del risultato di queste osservazioni.

Indicazione dell'Ufficio di Risconto	Numero di mandati pervenuti:				Numero di mandati sui quali occorsero osservazioni:					Numero di mandati certificati giuota le fatte osservazioni:					Mandati non certificati	
	per ricorso preventivo al pagamento	per le spese fatte	per regolamento e rimborso di spese di riscossione e di giustizia	in tutto	per errori di calcolo	per errore di imputazione	per violazione di leggi o regolamenti	per mancanza di documenti	in tutto	per errori di calcolo	per errore di imputazione	per violazione di leggi o regolamenti	per mancanza di documenti	registriati sotto altri denominazioni		in tutto
Bologna.....	6,172	100,092	1,917	108,181	621	84	1,200	829	2,734	574	84	1,153	750	147	2,708	26
Cagliari.....	1,228	9,980	323	11,531	158	3	82	13	256	158	3	78	10	"	249	7
Firenze.....	9,819	71,516	2,273	83,607	384	279	1,132	1,108	2,903	273	97	659	659	57	1,745	1,158
Genova.....	1,553	12,955	329	20,837	97	64	125	86	372	97	23	116	83	7	325	47
Milano.....	10,645	70,537	2,681	83,863	1,300	52	15,661	912	17,925	1,228	52	13,068	875	18	17,241	684
Napoli.....	25,379	75,507	2,055	102,941	557	188	2,590	916	4,245	389	24	497	410	84	1,464	2,781
Palermo.....	7,127	37,829	968	45,924	78	70	937	472	1,557	14	19	87	59	"	179	1,378
Parma.....	4,069	21,545	1,252	26,866	111	26	27	138	302	111	24	27	138	"	300	2
Perino.....	5,102	353,877	522	264,801	785	111	1,009	1,586	3,491	761	109	993	1,492	120	3,475	16
Totale	71,094	664,847	12,520	748,561	4,055	877	22,763	6,060	33,785	3,605	495	18,677	4,476	423	27,686	6,099
A cui aggiunto il totale del prospetto precedente.....	113,086	602,276	5,770	179,132	3,818	1,001	2,117	1,623	8,539	3,317	763	1,289	1,311	683	7,363	1,196
Totale generale	184,180	725,123	18,290	927,693	7,903	1,578	24,880	7,683	42,324	6,922	1,258	19,966	5,787	1,116	35,049	7,295

Quali indicazioni si presentano nei Mandati spediti dai delegati dei vari Ministeri, e note degli Uffici di Risconto.

Finalmente importa far notare, in modo generale; quale sia stato il risultamento del riscontro fatto nel 1864, in confronto a quello del 1863.

Nel 1863, sopra cento atti de' Ministeri e dei loro delegati, visti dalla Corte e dagli Uffizii di Risconto, si ebbero in media 4,59 osservazioni - n.º 81,39 rettificazioni sopra 100. osservazioni, e n.º 13,16 mandati non riprodotti.

Nel 1864 si ebbero, sopra cento atti de' Ministeri e dei loro Delegati, in media: 4,55 osservazioni, che, decomposte per Ministero, e secondo la natura delle osservazioni, danno il seguente risultato:

Osservazioni sopra 100. atti:					
	per errori di calcolo	per erronea imputazione	per violazione di leggi o regolamenti	per mancanza di documenti	in tutto.
Finanze.....	0,58	0,08	2,66	0,49	3,81
Giustizia e Grazia.....	1,35	0,19	2,42	1,12	5,08
Esteri.....	3,03	1,06	1,20	2,64	7,93
Intervisione Pubblica.....	0,83	0,27	2,01	0,94	4,05
Interno.....	1,40	0,54	3,93	1,59	7,46
Lavori Pubblici.....	1,67	0,44	2,76	1,79	6,66
Guerra.....	0,92	0,33	2,08	1,16	4,49
Marina.....	1,31	0,28	1,05	0,67	3,31
Agricoltura, Industria e Commercio.....	1,24	0,71	1,16	1,71	4,82
Media totale	0,84	0,20	2,68	0,83	4,55

Completato

5

27

Sopra cento osservazioni poi si ebbero in media n.º 84,36 rettificazioni, e n.º 15,64 mandati non riprodotti, distinti gli uni e le altre nel seguente modo.

39 1/2

?

Mandati rettificati
sopra cento osservazioni fatte:

	per errori di calcolo.	per errore imputazione	per violazione di leggi o regolamenti	per mancanza di documenti	in tutto	Mandati non riprodotti
Finanze	98,09	76,53	84,93	70,61	85,76	14,24
Grazia e Giustizia	95,75	97,77	89,17	87,01	93,62	6,38
Esteri	95,23	95,45	72, -	60, -	86,66	13,34
Istruzione pubblica	89,16	85,07	44,58	90,35	70,51	29,49
Interno	72,40	37, -	70,74	68,38	71,98	28,02
Lavori pubblici	87,47	78,57	70,91	88,92	84,91	15,09
Guerra	97,78	76,98	74,95	100, -	91,32	8,68
Marina	89,40	78,12	76,85	62,33	84,77	15,23
Agricoltura, Industria e Commercio	92,81	84,46	57,98	62,60	73,35	26,75
Media totale	91,20	67,78	80,20	80,05	84,36	15,64

~~Da ciò si può inferire che nel 1864 il procedimento del servizio fu alquanto più regolare che nel 1863: la qual cosa è da attribuire principalmente a maggior perizia acquistata dai delegati de' Ministeri nell'intelligenza ed applicazione di regolamenti di contabilità e di ordine finanziario. È uso stesso e l'azione continua ed immediata del controllo della Corte, l'incessante sua vigilanza, e le frequentissime e quotidiane avvertenze, non potrebbero non produrre, lentamente, ma sicuramente l'effetto di un progressivo miglioramento delle pratiche dell'Amministrazione e di una più costante abitudine dell'osservanza delle leggi.~~

È intendimento della Corte che il risultato pratico delle sue osservazioni non sia fugace e transitorio, com'è quasi sempre ogni atto che vi dà occasione; ma che le osservazioni medesime, quando specialmente tendono a far cessare riprovevoli abitudini, ed a ricondurre gli Uffici pubblici alla osservanza delle leggi, o a determinare l'intelligenza e l'applicazione, possano servire di norma all'Amministrazione: ed agli Uffici stessi della Corte, ed esser base e principio di pratiche più conformi alla legge e più consentanee all'interesse della Finanza. - Ond'è che, come già fece nel 1863, anche nel 1864 raccolse e mandò a stampa le Massime che l'esperienza dimostrò esser più necessario ed opportuno di aver presenti.

IV.

Meno frequenti che nel 1863 furono le irregolarità di forma notate ne' Mandati. Parca però se ne dovè respingere, perchè non spediti a favore della persona creditrice, ma di funzionarii pubblici incaricati di pagare o distribuire le somme a' creditori: la qual cosa non occorre di osservare quanto sia contraria alle vigenti discipline e alle regole di buona amministrazione del pubblico danaro.

Molte furono le osservazioni ~~fatti~~ per inosservanza delle disposizioni del regolamento di Contabilità generale, per erronea imputazione; per essersi fatte procedere spesso volte la spedizione de' Mandati sui resti dell'esercizio chiuso innanzi che ne fosse effettuato il trasporto nelle forme e previo l'avvertimento prescritto dalla legge; per non essersi richiesto il voto del Consiglio di Stato nella

formazione de' contratti, o nella esecuzione di servizi o lavori a economia, quando si oltrepassava il limite di somma fissato dalla legge; e per essersi, anzi, spesso volte, continuata la pratica illegale di dividere artificialmente un unico, sino servizio in più parti, allegandole allo stesso impresario nel tempo stesso, o a brevissimi intervalli, col manifesto intento di eludere la legge, che impone all'Amministrazione l'obbligo di sentire il parere del Consiglio di Stato. Queste cose la Corte ebbe a notare nel 1864 come nel 1863. Né si vide interamente cessare, sebbene molto fosse scemata, la consuetudine di far intraprendere, anche in casi di non grandissima urgenza, l'esecuzione di contratti, prima che fossero visti e registrati alla Corte o a' suoi Uffici di Risconto i decreti di approvazione; e quella di approvare taluni contratti non colla forma di decreti, ma di semplici note ministeriali, che non sono soggette al visto e alla registrazione della Corte. Intorno alla qual cosa più speciali osservazioni furono fatte al Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio in occasione de' lavori di bonificamento nelle provincie napoletane; ed a quelli degli Affari esteri, e di Grazia e Giustizia. E dove la Corte, ristabilendo la retta intelligenza dell' regolamento 17 Agosto 1856, fatto per l'esecuzione della legge 17 Marzo di quell'anno, resistere all'opinione del Ministero della Guerra, che, attesa la facilità di spedire mandati di abbuoncamento per acquisto di cereali per l'Esercito fino al limite di 2/10 senza porre a carico de' mandati i decreti di approvazione de' contratti, non corra al Ministero il debito di provvedere in fine del trimestre alla regolare formazione ed approvazione de' contratti, e di presentarsi in giustificazione de' mandati trimestrali.

Esercitando la Corte colla necessaria severità il suo riscontro per quanto concerne la giustificazione delle spese, fece notare, in specie, al Ministro dell'Interno che quelle pel trasporto e mantenimento a domicilio coatto, autorizzate dalla legge 7 Febraio 1864 per la repressione del brigantaggio, non potendo confondersi colle spese segrete, debbono essere regolarmente giustificate.

Facile larghezza suole introdursi nella determinazione delle Diarie, delle indennità di trasferta, di missione, di ispezioni straordinarie e simili. E la Corte, in molti simili casi dove richiamare l'amministrazione ad una più rigorosa osservanza de' regolamenti, e richiedere quella compiuta e legale giustificazione che era necessaria.

Ad eguale e talvolta maggiore larghezza occorre di opporre argine nell'amministrazione delle spese di ufficio, e in qualche caso estendersi nella concessione di gratificazioni o compensi non giustificati da motivi, per quali, secondo le vigenti norme, possono essere accordati.

Meno frequente che nel 1863 fu, dall'altra parte, l'abuso di comprendere tra le spese di riscossione alcune, che, secondo i vigenti ordini, non sono da porsi in quel novero, e debbono essere disposte con mandati soggetti al riscontro preventivo della Corte. Irregolarità di tal natura si verificò talvolta nell'Amministrazione delle Gabelle in Genova, in Torino ed in Livorno.

Avendo la Corte notato che per erronea interpretazione delle vigenti tariffe sulle spese di giustizia s'introducevano

con grave danno dell' Erario considerabili abusi nella tassazione ed attribuzione di competenze agli uscieri, ai giurati, ai testimoni, e segnatamente ai periti, promosse ed ottenne da' Ministri di Grazia e Giustizia e delle Finanze istruzioni e circolari intese a chiarire il senso delle leggi e de' regolamenti, e ad assicurarne la rigorosa osservanza.

Alcuni mandati dove respingere per assoluta mancanza di titolo legale della spesa. E di questi giova far più speciale menzione.

Continuando ancora gli abusi notati nel precedente anno intorno alla concessione di viaggi gratuiti a pretesi indigenti, la Corte vede indispensabile di respingere assolutamente i mandati che le furono trasmessi, quando non constava delle condizioni richieste dalla legge, e non erano osservate le norme stabilite con ripetuti ordini circolari del Ministero dell' Interno, provocati dalla forte istessa.

Per mancanza di titolo legale della spesa, fu rifiutata la registrazione di un mandato del Ministero della Marina per ~~una somma~~ di un impiegato di quel Ministero, e quella di un mandato per acquisto di decorazioni dell' Ordine Mauriziano, conferite ad alcuni altri impiegati.

Il Ministero di Guerra insiste perché avesse corso molti mandati di pagamento d'interessi sul montare delle indennità accessorie per abbattimento di alberi, in occasione de' lavori delle fortificazioni di Bologna. La Corte osserva, in diritto, non esser dovuti interessi sulle indennità accessorie,

L' spesa occorrente al
l' acquisto d' una tomba
nel Camposanto,
ed alla sepoltura

e, quando pure fossero dovuti, lo Stato sperne legalmente liberato, per avere i creditori fatta definitiva ed amplissima quietanza nel ricevere il pagamento del capitale delle indennità medesime, senz'alcuna riserva degl'interessi, che fino al giorno del pagamento sarebbero decorsi.

Essa rifiutò quindi assolutamente la registrazione dei mandati.

V.

La legge di Contabilità prescrive che per i lavori e i servizi a economia possano farsi anticipazioni, che non eccedano in complesso la somma di L. 30,000; - che la giustificazione dell'impiego delle somme ricevute debba farsi presso la Corte di Conti nel termine di quattro mesi dalla data del mandato di anticipazione; - che non si può far luogo ad una seconda anticipazione, quando l'uso della prima non sia legalmente giustificato.

Essendo molti e di molta importanza i lavori e i servizi che si conducono a economia dalle varie Amministrazioni dello Stato, si ha a tener fermo alla osservanza di quel limite e di quelle condizioni. - E ciò diede motivo a frequenti e gravi osservazioni della Corte, la quale dovè spesso eccitare alcuni Ministeri, perchè, essendo trascorso il termine di quattro mesi, i vari funzionarii, a cui erano state date anticipazioni, avessero adempito il debito di renderne conto.

Quanto alle anticipazioni per le competenze dei Corpi Militari, se non è dalla legge prescritto il limite di lire 30,000: non è dispensato alla condizione che si abbia a render conto entro i quattro mesi.

Straordinario, nondimeno, è il ritardo col quale vengono alla Corte i resoconti delle somme anticipate ai Consigli di Amministrazione non essendo ancora pervenute le Contabilità quadrimestrali degli anni 1861, 1862, 1863 e 1864.

Quantunque una sì grande irregolarità sia in parte derivata dalle condizioni eccezionali in cui è stata per alcun tempo l'amministrazione militare del nuovo Stato, pure la Corte non ha cessato mai di dirigere le più efficaci rimostranze al Ministro della Guerra e a quello delle Finanze, affinché si ponga termine ad uno stato di cose tanto straordinariamente ed eccezionalmente anormale. Ciò è richiesto anche dall'interesse delle finanze, le quali debbono essere rimborsate delle non lievi somme che, per effetto della verificazione dei documenti e dell'avvertimento dei conti, sono dalla Corte addebitate a' vari Corpi.

A provare quanto sia grave questo interesse, basterà porre mente al risultato della verificazione delle Contabilità del 1860, che si riassume nel seguente Prospetto.

Stato dimostrativo del montare del Debito de' Corpi Militari alla chiusura de' conti dell'annata 1860.

Denominazione dei Corpi.	Osservazioni.	Debito.		Denominazione di Corpi.	Osservazioni.	Debito.		
Corpo R. di Stato Maggiore	Non si trova in debito	(a)			Riparto	12,056,212	57	
Uff. Generali ed altri non ascritti a nessun Corpo	id.			Lancieri di Milano	(a)	220,294	49	
1. Regg. Granatieri di Sardegna	id.		449,062	70	id. Montebello	238,826	02	
2. "			300,604	08	Cavalligieri di Alessandria	105,431	21	
3. "	Lombardia		290,439	00	id. " Costa	217,936	42	
4. "			220,828	11	id. " Lodi	202,602	64	
1. " Fanteria			443,174	78	id. " Lucca	81,136	68	
2. "			279,139	71	id. " Novara	142,071	50	
3. "			454,219	64	id. " Monferrato	159,791	54	
4. "			370,964	08	id. " Firenze	148,918	53	
5. "			208,102	04	id. " Saluzzo	182,886	14	
6. "			291,908	75	Vittorio Emanuele Cavalleria	133,894	15	
7. "			262,619	36	Reggimento Guide	Sotto verificazione	(b)	
8. "			316,721	81	" " Uffizi di Piacenza	(a)	159,837	42
9. "			339,494	10	Scuola militare di Cavalleria	"	32,540	98
10. "			217,759	69	Deposito e Compra Stalloni	Non si trova in debito	"	"
11. "			231,240	97	1. Reggim. Artiglieria	"	96,284	22
12. "	Sotto verificazione	(b)			2. " " "	"	415,165	98
13. "		(a)	288,033	82	3. " " "	(b)	129,083	30
14. "			278,691	41	4. " " "	(a)	128,029	99
15. "			137,774	70	5. " " "	(b)	344,486	44
16. "			135,134	76	6. " " "	"	271,758	25
17. "			214,264	87	7. " " "	(a)	95,343	20
18. "			210,424	95	8. " " "	"	172,491	53
19. "			249,823	55	Genio Militare 1. Reggim.	(b)	374,107	20
20. "			273,648	53	id. 2. " "	"	214,243	57
21. "			187,645	40	Treno d'Armata	"	20,281	33
22. "			252,172	06	Corpo d'Amministrazione	(a)	104,390	67
23. "			229,724	22	Cacciatori Franchi	"	50,838	75
24. "			166,190	61	Carabinieri R. di Sardegna	Non si trova in debito	"	"
25. "			233,158	41	id. " di Terraferma	(b)	922,857	47
26. "			185,458	03	Casa R. Invalidi e C. Veterani	"	"	"
27. "			258,580	97	Casa mil. del Re e di R. Principi	Non si trova in debito	(a)	"
28. "			233,825	69	Compagnia Guardie del Corpo di S. M. B.	idem idem	"	"
29. "			162,813	73	id. id. Reali del Palazzo	"	6,318	44
30. "			108,027	91	Battagl. di Deposito in Cagliari	"	73,979	28
31. "			107,727	85	id. id. Dessari	"	58,757	10
32. "			154,163	76	Reale Accademia Militare	Non si trova in debito	"	"
33. "			172,060	85	Collegio militare di Parma	idem idem	"	"
34. "			142,178	65	id. id. " Firenze	(b)	"	"
35. "			118,595	04	id. id. in Cloti	Chiuso Conti Corrente 1861	(a)	"
36. "			73,769	50	id. id. " Milano	"	8,003	78
37. "			225,317	77	Scuola mil. di Fanteria in Modena	"	9,509	54
38. "			117,925	81	id. id. " Ivrea	"	6,869	22
39. "			186,277	26	id. id. in Colonia (Parma)	(b)	"	"
40. "	Sotto verificazione	(b)			Collegio Figli di Militari in Firenze	"	"	"
41. "		(a)	126,216	57	Battagl. Adolescenti in Biella	Non si trova in debito	(a)	"
42. "			131,870	69	id. di Figli di Militari (Racconigi)	"	1,008	89
43. "			110,890	62	Istituto Adolescenti in Spilamberto	Compresso nel Conto Corrente in Racconigi	(c)	"
44. "			26,751	17	Reclusione Militare	"	9,851	52
45. "			153,014	96	Battagl. Valtellinesi Cacciatori delle Alpi	Chiuso nel Conto Cor. del 51. Reggim. Fanteria	(c)	"
46. "			157,544	73	Corpo Cacciatori del Senese	Ripartato sul Regg. 1861	(c)	"
47. "	Sotto verificazione	(b)			Corpo Volont. della Guardia Nazionale	"	"	"
48. "		(a)	137,650	19	Battagl. mobilitati della G. Naz.	(b)	"	"
49. "			155,373	45	Cacciatori Mobilitati di Costa	"	"	"
50. "			148,800	15	Cavalligieri di Costa	"	"	"
51. "			195,065	88	Battagl. Inshore Annunzi G. Costa	"	"	"
52. "		(b)	273,194	60	Compagnia del Figlio	idem	"	"
Bersaglieri					Banda Identi. municipale di Lucca	"	"	"
Genova Cavalleria		(a)	174,643	96	Squadra Lampioni di Lucca	"	"	"
Livorno id.			189,099	27	id. id. Livorno	"	"	"
Piemonte id.			164,950	04	Casa mil. di trasporto in Modena	"	"	"
Savoia id.			131,537	76	Pirati, Castellani, Capellani e Corsieri	"	"	"
					Reg. Artig. Campale dell'Emilia	"	"	"
					Deposito de' Directori Costieri	"	"	"
	da riportare		12,056,212	57				
(a) Conto Corrente Chiuso.								
(b) Conto Corrente Aperto.								
(c) Conto Corrente Chiuso in altro Esercizio o Corpo								
					Totale	17,596,039	28	

È certamente grave il debito di oltre a 17 milioni!

Il dileguare però esagerate apprensioni si osserva:

Che le anticipazioni per competenze personali richieste al di là di quello che precisamente occorre, entrano in quella somma, soltanto per otto milioni: il che corrisponde in media a L. 100,000 per ciascun Corpo, cioè ad un fondo di riserva non eccedente il montare dello stipendio di un mese;

che il Ministero della Guerra fin dal 25 dicembre 1863 fece ordine alle Amministrazioni di varii Corpi di limitare le domande di anticipazioni al più stretto bisogno, valutato sulla base della forza presente, e non sulla effettiva; di tal che è a presumere che in seguito a questi ordini le domande di anticipazione sieno state effettivamente in più stretti limiti mantenute;

Che la rimanente somma accertata a debito pel 1860 riguarda somministrazioni merci al di là delle competenze di ciascun Corpo. Dov'è a notare che il Corpo dei Reali Carabinieri è il solo di tutto l'esercito, che, di poche regioni in fuori, non sia risultato debitore di somma alcuna per l'anzidetta causa.

Ad ogni modo scorgesi evidente la necessità che si affrettino le verificazioni de' conti degli anni posteriori al 1860, e si accerti il montare de' crediti tutt' il del Tesoro.

Il Ministero della Guerra ha recentemente date positive assicurazioni alla Corte che colla maggior ^{alacrità} possibile ~~affrettata~~ si darà opera oggimai al disbrigo del lavoro che è in arretrato, in guisa da render possibile d'invviare alla Corte i conti degli scorsi anni, e quelli della gestione in corso.

È frattanto non si è omezzo di fare istanza al Ministero medesimo, perché, trattandosi di un debito

Di più milioni, che a mano a mano si va liquidando, si cominci ad operare una prudentiale ritenzione sulle somme delle quali periodicamente si ordina l'anticipazione, si perche possa e per meno ritardato il rimborso a cui il Tesoro pubblico ha diritto; e si per provvedere che, gradualmente ripartito, il rimborso medesimo torni meno disagiata alle Amministrazioni Debitrici.

Prova

Oltre al ritardo nella giustificazione delle somme anticipate per lavori e servizi a economia e per le competenze dell'esercito; la Corte de' Conti ebbe pure a notare grande e persistente ritardo per parte delle Direzioni demaniali e delle gabelle, nel trasmettere per la verificazione de' competenti Uffici di Riscontro i mandati di regolazione col carico dei documenti giustificativi delle spese di riscossione e di giustizia penale. Moltiplicati eccitamenti furono fatti, a quale il Ministero delle Finanze corrispose col dare le Disposizioni più rigorose. La novità degli ordini organici di que' servizi; la cresciuta mole del lavoro, la poca esperienza di alcuni agenti, e le non infrequenti mutazioni e traslocazioni d'impiegati, furono forse cagione del poco frutto che si ricavo dalle rimostranze continue della Corte, e dagli ordini ripetuti del Ministero. Scorgesi, anzi, come il numero di cotesti mandati fu nel 1864 minore che nell'anno precedente.

Non ~~si è ancora~~ occorre ~~per~~ dimostrare quanto importa che in questa parte di servizio sia ricondotta l'Amministrazione provinciale alla normale osservanza delle leggi.

Le spese di riscossione e di giustizia penale montano a somme molto considerevoli. Innumerevoli sono le

32

rettificazioni, le correzioni e le riduzioni che occorre di fare nell'interesse della finanza, e che emergono dalla verificazione degli Uffici della Corte. E oltre a ciò, non altrimenti che da queste verificazioni medesime, può risultare se nel novero di tali spese se ne comprendano illegalmente altre, che dovrebbero esser fatte mediante mandati soggetti al riscontro preventivo. Sicché, tanto maggiore è la efficacia delle osservazioni e tanto più agevole il far rientrare nelle Casse dello Stato le somme che si riconoscano illegalmente, o indebitamente pagate, quanto minore è l'indugio col quale si presentano le giustificazioni e i documenti necessari al sindacato della Corte. Il termine di quattro mesi, prescritto dalla legge, se non largo, non è però così breve, da non lasciar sperare che l'Amministrazione se ne dilunghi il meno che sia possibile, e ne casi soltanto che sia giustificato da eccezionali motivi.

L'ordinamento e l'invio quadrimestrale di queste contabilità, è necessario anche per una opportuna divisione del lavoro che incombe tanto alle Direzioni compartimentali delle Gabelle e delle Casse e Demanio, quanto agli Uffici di Riscontro, essendo inevitabile cosa che, quando si accumuli tutto a un tratto il lavoro di più quadriestri, al danno derivante dal già seguito ritardo, si aggiunga pur quello che non può non derivare dalla necessità di attendere tutto in una volta al lavoro, che, con accorta ripartizione, avrebbe dovuto essere compiuto a periodici intervalli.

Minore indugio si è, nondimeno osservato nell'invio per le debite verificazioni agli Uffici di Riscontro di mandati di spese fisse, la giustificazione di quali non è contemporanea al pagamento.

VI.

La Corte dei Conti esercita il riscontro delle pubbliche spese. Ma non dee per legge, né potrebbe parimente esercitare un riscontro preventivo ed immediato sulla riscossione delle entrate.

Esa deve limitarsi a vigilare che, in conformità delle leggi, gli Agenti delle Amministrazioni adempiano il debito loro di riscuotere le somme dovute dai contribuenti, e di versare nelle Casse dello Stato le somme riscosse.

Non deve però omettere nel tempo medesimo di osservare se le variazioni nel prodotto delle entrate eventuali, come sono d'ordinario le tasse che si vuol denominare indirette, traggano origine da fatti o circostanze accidentali, o piuttosto da negligenza degli Agenti, da imperfezione degli ordini amministrativi, o, in genere, da cause, che l'Amministrazione debba e possa eliminare.

Al raggiungere l'intento, occorre necessariamente la conoscenza e delle Contabilità periodiche de' singoli Agenti di riscossione d'ogni ramo di prodotti, e degli atti o documenti che possono avervi relazione. Ma non si procederebbe consentaneamente al sistema di decentramento amministrativo, adottato dal Governo, né potrebbe esercitarsi pronta ed efficace vigilanza, dove la Corte avesse a concentrare in sé medesima tutte le parti di questo ufficio. Perciò dispone:

- 1.° Che le dimostrazioni delle entrate sieno date dalle stesse amministrazioni da cui dipendono, ordinate a forma del quadro di classificazione, che in ogni anno è formato dal Ministero delle Finanze, per conto del quale si operano le riscossioni;

2. Che gli Uffici di Riscoutro, ne limiti della rispettiva giurisdizione territoriale, esercitino la vigilanza prescritta dalla legge;
3. Che nessuna vigilanza potendo esercitarsi senza cognizione particolareggiata di fatti; debbano quegli Uffici, od a mezzo delle varie amministrazioni, o direttamente dai Contabili, quando le costoro operazioni non si concentrino in un' amministrazione compartimentale o provinciale, avere a tempo e nelle forme determinate dai regolamenti di ciascun servizio e dal Regolamento generale di Contabilità, le Dimostrazioni delle operazioni eseguite da ciascun Agente di riscossione, e le relazioni concernenti le verificazioni e le ispezioni che si operano dall'Amministrazione;
4. Che siccome i Ministeri raccolgono dalle Amministrazioni o dai Contabili i risultati delle operazioni che si riferiscono alle entrate da essi amministrare, e ne formano una Contabilità generale; così la Corte, per la tenuta di eguale Contabilità, debba valersi dell'opera degli Uffici di riscoutro, ingiungendo ad essi di trasmettere, con determinati prospetti, il riassunto mensile, distinto per Amministrazione, delle operazioni di carico e scarico de' Contabili; e di inviarle eziandio, ad ogni semestre, categorica e circostanziata relazione de' fatti degni di maggiore attenzione.

A tali principii sono sostanzialmente informate le Istruzioni che, di pieno accordo co' Ministeri, la Corte comunicò in Maggio del 1864 a' suoi Uffici nonché alle Amministrazioni ed agli Agenti isolati di riscossione di tutte le pubbliche entrate. Furono, in quelle, raccolte le disposizioni legislative,

regolamentari e disciplinari, concernenti la riscossione delle entrate di ciascuna amministrazione, coll'aggiunta degli avvertimenti che, secondo la particolare natura di provvisti, si ravvisarono opportuni a ben diffinire i limiti dell'ingerenza degli Uffici di riscotto, e i modi co' quali essi hanno da esercitare ~~il loro~~ il loro mandato, senza invadere menomamente le attribuzioni dell'Amministrazione, o ritardarne in nessuna guisa il procedimento e l'azione.

Scopo ultimo delle date istruzioni è poi quello di fornire i mezzi alla Corte per la tenuta di una Contabilità generale delle Entrate e delle Esorerie, e per poter stabilire la concordanza di suoi registri co' prospetti generali, che sono trasmessi da' Ministeri a' termini dell'art. 248 del Regolamento generale di Contabilità, e quindi la identità di risultati, dovuti dagli stessi registri, tra lo scarico generale de' Contabili ed il carico complessivo de' Esorieri; sì che dalla perfetta conformità tra gli stati degli Agenti di riscossione e quelli riassuntivi degli Uffici di riscotto, co' registri della Corte, e tra questi ed i prospetti formati da' Ministeri, si possa acquistare la certezza del regolare procedimento di questa parte così importante dell'Amministrazione dello Stato; ed avendo nozioni esatte di tutto quanto si riferisce alla gestione del Bilancio attivo, e seguendo la classificazione prescritta dal bilancio e conforme al prospetto formato per ogni esercizio dall'Amministrazione centrale delle Finanze, possa la Corte fare un rigoroso esame della esattezza de' conti amministrativi, ~~del~~ ~~Reg.~~ che essa deve parificare.

Resterebbe ora a Dire del risultato pratico ottenuto nei primordii dell'attivazione di questo servizio. — Ma, da una parte, compiuti ed esatti approssimamente non sono possibili prima che si chiuda l'Esercizio 1864, tuttora in corso; e dall'altra parte, il breve tempo trascorso, non è stato sufficiente a porre gli Uffici di Riscunto in grado di corrispondere interamente a questa nuova e gravissima loro incumbenza: Di che, cagione precipua, è stato pur anche, il non aver potuto aver sollecito ed operoso, come si sperava, il concorso delle Amministrazioni provinciali. Quantunque con grande efficacia eccitata da Ministeri a fornire, nel modo e nelle epoche prescritte, le notizie e i prospetti richiesti dagli Uffici di Riscunto; e quantunque non abbiano avuto per ciò a lamentare molto aumento o complicazione alcuna di lavoro, non dovendo esse trasmettere agli uffici suddetti, che copia de' prospetti medesimi, che hanno il debito di trasmettere periodicamente ai rispettivi Ministeri; pur nondimeno, né spedito, né ordinato, né uniforme fu l'adempimento, per parte loro, delle istruzioni della Corte dei Conti. — Di fatti, il lavoro degli Uffici di Riscunto si dovette, quasi esclusivamente, restringere a far compiere e rettificare gli Stati e i documenti incompletamente trasmessi, o inesattamente compilati.

Dalle relazioni degli anzidetti uffici si scorge: che per alcuni servizi, o non s'ottenne la completa produzione de' chiesti documenti, e furono infruttuose le pratiche per averli; o si ebbero ~~già stati~~ in seguito a replicati eccitamenti;

Carmy

Che amministrazioni d'una stessa entrata, e nella stessa Provincial, ^{si dimostrano} ~~si presentano~~ in forma differente, ~~li st.~~ ^{e con} ordine diverso gli articoli d'entrata, ~~che~~ ^{anche} comprendendovi redditi appartenenti al bilancio di più Ministeri, confusamente versati con quelli proprii di esse Amministrazioni;

Che con altri Stati si presentava il montare dello scarico e del fondo di cassa de' singoli Contabili in cifre eccedenti il carico, per non essersi completamente dimostrate le operazioni di debito e credito per sovvenzioni effettuate tra le Casse;

Che altri, e in gran numero, contenevano cifre discordanti e inesatte, e non erano compilati nel modo prescritto dall'articolo 244 del Regolamento sulla Contabilità Generale.

Tali ed altre osservazioni fatte dagli Uffici di Riscouto diedero occasione a multiplice scambio di Note ufficiali tra essi e la Corte, e tra questa ed i Ministeri; quali a maggiore intelligenza de' principii stabiliti nelle Istruzioni; quali per inculcare l'osservanza delle massime generali, che regolar debbono le operazioni delle Amministrazioni e de' rispettivi loro Agenti; quali per ottenere più attiva ed ordinata la trasmissione agli Uffici di riscouto de' prospetti ed documenti necessarii.

Quanto alle irregolarità più notevoli, rilevate specialmente dall'Ufficio di riscouto di Palermo; quelle cioè, che negli Stati di talune Amministrazioni Demaniali si comprendevano non solo i prodotti proprii, ma quelli che appartengono a bilanci de' Ministeri dell'Istruzione pubblica, di Grazia e Giustizia e de'

Cud

Culti, e di Agricoltura, Industria e Commercio, e che tali prodotti si figuravano versati sotto l'unica denominazione di Entrate delle Amministrazioni stesse: la Corte, ritenendo che il modo di riscossione e di versamento di un'entrata, non può, né deve mutarne la natura, osservo:

1.) rispetto ai proventi proprii del Ministero della Istruzione pubblica: che se non furono assegnati a quel Ministero che per ragione di provenienza, e se per la loro speciale natura, e per difetto di agenti, esso non poteva averne né l'amministrazione né la contabilità; sarebbe stato più regolare promuovere il passaggio di Proventi stessi sul bilancio del Ministero i cui agenti li riscuotono, ~~invece~~ che lasciar sussistere l'anomalia che un Ministero abbia redditi che non conosce, e di quali non possa perciò render conto:

2.) rispetto a quelli dei Ministeri di Grazia e Giustizia e di Agricoltura e Commercio: non vedersi difficoltà di sorta perché i Contabili che li ricevono dagli agenti proprii di detti Ministeri, non debbano riguardarsi come Depositarii delle somme riscosse per versarle nella Tesoreria, ritirandone quitante a favore de' predetti agenti, nel modo istesso che vien praticato dai Contabili delle Ferrovie per rispetto a' prodotti che ricevono dagli uffizii telegrafici annessi alle stazioni, e da quelli delle Gabelle, pei prodotti del dazio di consumo versati dai Commis. - Mediante un tal procedimento rimarrebbero distinte le Contabilità delle Entrate, secondo la loro provenienza; sarebbero dimostrate integralmente per mese e per esercizio dalle competenti amministrazioni; e cesserebbe l'inconveniente che, prodotti identici, perché

per circostanze o consuetudini particolari in alcuni luoghi non sono versati nelle Tesorerie per mezzo degli Agenti proprii, ma di Agenti d'altra Amministrazione, vengono fra le entrate di quest'ultima eccezionalmente classificati.

La Corte de' Conti, secondata, com'è, dalla cooperazione e dagli ottimi intendimenti de' Ministeri, ha ragione di ripromettersi che tali osservazioni ed altre di puro ordine, che le occorsero di fare, riescano al desiderato fine, e che rapportandosi ed unificandosi stabilmente le amministrazioni sorte sulle rovine di tante altre di varie e disperate forme, scompariranno molte irregolarità, che traggono origine dalle tradizioni del passato, e dalla non compiuta ricostituzione ~~di tutti~~ de' novelli ordini.

VII.

Tra le attribuzioni più importanti della Corte dei Conti è quella del riscontro preventivo de' Decreti regii e ministeriali.

L'articolo 13 della legge 14 Agosto 1862 stabilisce:

„ Tutti i decreti reali, qualunque sia il Ministero da cui emanano e qualunque ne sia l'obbietto, sono presentati alla Corte perchè vi si apponga il visto e ne sia fatta registrazione. „

E dall'articolo 19 è prescritto:


„ Sono presentati alla Corte de' Conti, perchè vi apponga il visto e gli faccia trascrivere ne' suoi registri, tutti i Decreti co' quali si approvano contratti o si autorizzano spese, qualunque ne sia la forma e la natura; e tutti gli atti di nomina, promozione o trasferimento d'impiegati; „

„ e quelli co' quali si danno stipendi, pensioni od altri
 „ assegnamenti a carico dello Stato.

„ Sono esecutati i Decreti e gli atti co' quali si concedono
 „ indennità o retribuzioni per una sola volta, non ecceden-
 „ ti le lire 2,000. -

Come ai Mandati, così parimente si riferisce a Decreti la Disposizione dell'art. 114, secondo la quale la Corte ricusa il visto quando riconosca che un Decreto, che le vien presentato, sia contrario alle leggi o a' regolamenti. Essa ne ordina la registrazione e il visto con riserva, qualora, in seguito alla sua Deliberazione, il Consiglio de' Ministri risolve che il Decreto debba aver corso; e la Corte, vedute le spiegazioni e i motivi dati dal Consiglio, non riconosca cessata la ragione del rifiuto.

Il seguente Prospetto presenta il numero dei Decreti pervenuti alla Corte nell'anno 1864, distinti secondo i Ministeri da cui emanarono, e secondo il loro oggetto:



Ministero.	Decreti per nomine, promozioni e per ricambi in attività.		Decreti per destinazione, traslocazioni, e per delegazioni speciali.			Decreti di collocamento			Decreti per dimissioni, dispensa, sospensioni, rinvii e congedi.	Decreti per riduzioni di assegnamenti	Decreti per dimissioni, dispensa, sospensioni, rinvii e congedi.	Revocato o rettificato di Decreti già registrati	Decreti per conferimento di titoli, incarichi di ufficio, stabilimento e rinnovo di stabilimenti all'estero.	Sottintendenze, Rieffettuazioni, Chiamate di ruolo e di posti, Licenze e concessioni diverse.	Decreti di approvazione di Contratti	Decreti per autorizzazione di spese, Impieghi, e restituzioni di Depositi	Decreti organici - Decreti di approvazione di Regolamenti ec.	Decreti di trasferimento dei titoli del Credito Pubblico in favore del Tesoro.	Decreti di approvazione di Contratti concernenti la parte attiva del bilancio	Decreti di approvazione di Elezioni di Amministratori Locali, ecc. che passano all'Esame dello Stato.	Totale.
	in disponibilità	in aspettativa	a riposo.	per dimissioni, pensioni, rinvii e congedi.	Decreti per riduzioni di assegnamenti																
Finanze.....	629	969	23	32	463	465	57	262	30	..	46	662	829	130	7	797	1142	6543			
Agric. Ind. e Com.	248	143	32	34	59	15	2	112	8	..	7	63	53	494	2	1,272			
Grazia e Giust.	1093	920	4	80	220	57	17	309	34	43	302	24	16	268	1	3,388			
Istruz. Pubb.	1016	369	4	35	88	279	12	180	14	..	4	132	68	71	2,272			
Lavori Pubb.	911	402	6	122	122	202	19	369	43	1364	893	279	7	4,739			
Guerra.....	496	158	25	327	364	18	..	369	59	4	160	1736	163	74	1	3,954			
Marina.....	169	99	15	49	109	19	12	64	5	1	68	461	87	48	2	1,158			
Interno.....	1647	457	8	62	360	51	33	284	28	179	3	646	3865	216	7,839			
Esteri.....	36	60	2	2	8	3	..	4	23	138			
Totale	6245	3577	119	743	1793	1109	152	1953	221	227	590	5088	5924	1603	20	797	1142	31,303			

Nel 1863 il numero totale fu di 26,306, di tal che crebbe di 4,997 nel 1864. E l'aumento si ha da attribuire principalmente a questo, che nel 1864 fu molto meno frequente l'irregolarità di autorizzare spese con semplici note di ufficio, anziché con Decreti soggetti al Visto della Corte, e rarissimi si è potuto riconoscere che furono i decreti ministeriali non trasmessi alla Corte per la preventiva sua registrazione.

Si scorge dal seguente prospetto non solo il numero comparativo dei decreti; ma il confronto altresì fra i due anni quanto al numero delle osservazioni occorse e delle rettificazioni ottenute.

Numero dei decreti pervenuti alla Corte:				Numero dei decreti ammessi alla registraz.				Numero dei decreti restituiti con osservazioni officiose				Decreti respinti con deliberaz. negat. di registrazione				Numero di decreti ammessi a registraz. con Riserva			
nell'anno		differenza		nell'anno		differenza		nell'anno		differenza		nell'anno		differenza		nell'anno		differenza	
1864	1863	in più	in meno	1864	1863	in più	in meno	1864	1863	in più	in meno	1864	1863	in più	in meno	1864	1863	in più	in meno
31,303	26,306	4,997	-	30,708	23,703	7,005	-	3,166	2,539	627	-	65	55	10	-	33	20	13	-

La somma totale di 31,303 si scioglie, adunque, in questi elementi.

I decreti ammessi a registrazione senza aver dato luogo ad alcuna osservazione furono 28,072 -

Diedero motivo ad osservazioni in via officiosa 3,166 Decreti; de' quali 2,575 furono registrati in seguito a correzioni e rettificazioni fatte, o in vista di soddisfacenti spiegazioni date da' Ministri; e 591 non furono riprodotti.

Zattoni

Con Deliberazioni motivate della Sezione 3.^a della Corte ne furono respinti 65, di cui quattro non vennero più riprodotti; 28 furono ammessi a registrazione in seguito alle spiegazioni e ai motivi dati dal Consiglio dei Ministri, e 33 furono registrati con riserva, ai termini dell'articolo 14 della Legge 14 Agosto 1862.

Le osservazioni furono nel maggior numero occasionate da errori nelle somme o nelle altre indicazioni, e dalla mancanza di documenti giustificativi. In numero minore furono quelle occasionate da violazione di leggi o di regolamenti.

Ma prima di parlar più particolarmente di queste ultime, si reputa opportuno di osservare che, oltre ai Decreti emanati direttamente dai Ministri, non pochi furono quelli che, fatti dagli Ufficiali delegati nelle provincie, vennero sottomessi al Visto e alla registrazione presso gli Uffizi di Riscontro della Corte. — Sicché, quando si pone quel numero in riscontro a quello molto minore, che si ebbe nel 1863, può a buon diritto inferirsi che in più larghe proporzioni furono nel 1864 recati ad atto i provvedimenti legislativi e governativi, intesi ad introdurre un utile decentramento nell'esercizio delle varie funzioni, e nel corso di vari servizi pubblici.

Il seguente prospetto indica distintamente il numero e l'oggetto di cotesti Decreti; il numero e i motivi delle osservazioni fatte; e il loro pratico effetto.

Prospetto dei Decreti spediti nel corso del 1864 dagli Ufficiali delegati dai vari Ministeri, e visti dagli Uffici di Riscatto della Corte dei Conti.

Ufficio di Riscatto.	Ministero al cui Bilancio si riferiscono i Decreti.	Num. dei Decreti pervenuti?					Numero dei Decreti sui quali occorsero osservazioni							Numero dei Decreti rettificati giusta le fatte osservazioni					Numero dei Decreti non più ripresentati
		per approvazione di		per eccezione e per omissione nel per-sonale di bilancio	per autorizzazione di spesa.	in tutto.	per eccezione di cui si è accor-dato	per eccezione imputazione	per negazione di legge o regolamento	per mancanza di documenti	per irregolarità di forme.	in tutto.	per eccezione di cui si è accor-dato	per eccezione imputazione	per negazione di legge o regolamento	per mancanza di documenti	per irregolarità di forme.	in tutto.	
		contratti.	in bilancio.																
Bologna.	Finanze.....	281	10	9	10	310	2	3	17	11	33	2	3	17	11	33	0		
	Interno.....	"	"	113	"	113	"	"	3	"	3	"	"	3	"	3	"		
	Lavori pubblici...	84	"	14	42	140	1	2	1	10	4	18	1	2	1	10	4	18	
	Guerra.....	"	"	2	"	2	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	
Cagliari.	Finanze.....	217	6	"	"	223	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"		
	Interno.....	"	"	14	"	14	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"		
	Lavori pubblici...	14	2	"	"	16	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"		
Firenze.	Finanze.....	118	64	2	"	184	"	"	2	17	19	"	"	2	17	19	0		
	Grazia e Giustizia	"	"	33	"	33	"	"	"	1	1	"	"	"	1	1	0		
	Interno.....	17	"	33	"	50	"	2	5	4	3	14	"	2	5	4	3	14	
	Lavori pubblici	90	"	"	27	117	"	9	3	7	19	"	9	3	7	19	0		
	Agric. Ind. e Com. u.	2	"	"	"	2	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	0	
Genova.	Finanze.....	127	18	"	"	145	"	"	14	"	14	"	"	13	"	13	7		
	Interno.....	"	"	127	"	127	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"		
	Lavori pubblici	10	"	"	"	10	"	"	1	3	4	"	"	7	3	4	0		
Milano.	Finanze.....	269	52	"	"	321	2	"	14	10	26	2	"	14	10	26	0		
	Grazia e Giustizia	"	"	1	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	0		
	Istruzione pubbl.	"	"	13	"	13	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	0		
	Interno.....	5	"	108	"	113	"	"	3	"	3	"	"	3	"	3	0		
Napoli.	Lavori pubblici...	57	"	14	45	116	"	"	9	2	11	"	"	9	2	11	0		
	Finanze.....	1042	115	59	"	1216	"	20	43	16	34	173	"	20	43	16	34	113	
	Interno.....	242	"	406	"	648	"	"	18	6	24	"	"	18	6	24	0		
	Lavori pubblici...	88	"	"	"	88	"	"	5	"	5	"	"	5	"	5	0		
Palermo.	Agric. Ind. e Com. u.	5	"	15	"	20	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	0		
	Finanze.....	250	12	"	40	302	2	2	36	16	56	2	2	24	16	44	12		
	Grazia e Giustizia	"	"	"	2	2	"	"	"	"	"	"	"	4	"	4	0		
	Istruzione pub.	"	"	"	2	2	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	0		
	Interno.....	70	"	32	"	102	"	"	20	2	22	"	"	12	2	14	8		
Parma.	Lavori pubblici...	56	"	"	20	76	"	"	7	7	14	"	"	7	7	14	0		
	Finanze.....	697	14	"	1	712	"	"	15	"	15	"	"	13	"	13	2		
	Istruzione pub.	"	"	3	"	3	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	0		
Perugia.	Interno.....	14	"	47	"	61	"	"	2	"	2	"	"	2	"	2	0		
	Lavori pubblici...	69	"	3	90	162	"	2	1	"	3	"	2	1	"	3	0		
	Finanze.....	54	48	"	"	102	2	"	6	4	2	14	2	"	5	4	2	13	
Rovigo.	Interno.....	41	"	113	"	154	1	"	9	"	6	16	1	"	9	"	6	16	
	Lavori pubblici...	57	"	"	"	57	2	3	1	4	2	12	2	3	1	4	2	12	
	Totale.....	3976	347	1161	279	5763	12	43	200	137	69	461	12	43	176	137	69	437	24

Camm

VII.

Nell'esame dei Decreti così regii come ministeriali la Corte ebbe più frequentemente e più principalmente a notare irregolarità nelle nomine e promozioni a' pubblici uffizii, nelle rimozioni e collocazioni a riposo degli impiegati; nella formazione di contratti; nell'applicazione della legge del bilancio e delle altre leggi di ordine finanziario.

parecchie nomine e promozioni si ravvisarono irregolari, o per non essersi compiuto nel grado inferiore il periodo di servizio prescritto dal regolamento 23 Ottobre 1853 sopra l'Amministrazione Centrale, o per mancanza del grado e degli altri requisiti necessari per legge. Nel primo motivo furono respinti varii Decreti portanti promozioni nel personale dell'Amministrazione Centrale. Furono respinti per secondo motivo un Decreto promosso dal Ministro di Grazia e Giustizia per la nomina di Segretario di Corte d'Appello in favore di persona non compresa tra i funzionari che la legge 13 Novembre 1859 n. 3781 permette di nominare a quel posto; e un Decreto controseguito dal Ministro di Marina, col quale alcune Guardie-Marina e Piloti erano nominati Sotto-Tenenti di Vascello, quantunque non avessero, ai termini dell'art. 3. della legge 8 Luglio 1860 e 22 della legge 4 Dicembre 1858, né 18 mesi di servizio di bordo, né il grado di Guardia-Marina di 1.ª classe.

Le osservazioni della Corte quasi sempre fecero desistere i Ministri dal dare ulterior corso a' loro provvedimenti.

Ma, quanto a quello promosso dal Ministro di Marina il Consiglio di Ministri ne assunse la responsabilità; e il decreto fu visto e registrato con riserva

Nell'elenco delle registrazioni con riserva, già trasmesso al Parlamento, sono riferiti i motivi delle opposizioni della Corte, e quelli, che determinarono il Consiglio dei Ministri a deliberare che, ciò non ostante, l'atto dovesse aver corso. E sicché sarebbe superfluo di richiamare nuovamente intorno a ciò l'attenzione del Governo e del Parlamento.

La regolarità e legalità delle nomine a pubblici impieghi è sembrata alla Corte cosa di somma importanza per l'ordine, la disciplina e la moralità dell'Amministrazione. Essa è grande e suprema garanzia nello interesse del servizio pubblico e degli impiegati e funzionari dello Stato. E come nulla è più pernicioso, che fin l'apparecchio di sostituire in questa materia l'arbitrio alle norme stabilite dalla legge; così la Corte ha reputato strettissimo debito suo quello di non declinare dalla rigorosa loro osservanza.

Pregolari puranco furono ravvisate altre nomine, sia per mancanza nel ruolo organico del posto che si intendeva di provvedere, siccome fu notato specialmente in un Decreto del Ministro dell'Istruzione pubblica, sia per inosservanza delle forme prescritte dalla legge, siccome si ebbe ad osservare in una nomina di professore nella scuola di applicazione degli Ingegneri in Napoli, promossa dal Ministero stesso senza l'adempimento delle preliminari condizioni richieste dagli art. 13 e 20 del Decreto 16 Febbraio 1861. E que' Decreti, dopo il rifiuto di registrazione della Corte, non ebbero altrimenti effetto.

Quanto alle rinuovazioni dal servizio, furono respinti Decreti del Ministero delle Finanze di collocamento a riposo, perchè non preceduti dalla deliberazione del Consiglio dei Ministri, necessaria per legge. - Ed avendo il Ministero di Agricoltura e Commercio collocati in disponibilità molti Capi-guardia forestali, senza che vi fosse stata soppressione o riduzione di posti: - ed avendo il Ministero della Guerra promossi decreti di collocamento in aspettativa per riduzione di corpo, quando effettiva riduzione non esisteva; la Corte non poté non rifiutare la sua registrazione; ed ottenne che simili provvedimenti, contrarii alla legge, non avessero corso.

Venendo a Decreti ministeriali di approvazione di contratti, non occorre parlar distintamente delle molte irregolarità secondarie e di forma, che, notate dalla Corte, dieder luogo a corrispondenti rettificazioni o integrazioni. Ma importa il far menzione dei motivi più gravi, per quali la Corte, di non pochi contratti molto rilevanti per la materia o per la forma, alcuni respinse, senza che avessero avuto ulteriore corso, ed altri registrò con riserva.

Cotesti motivi si possono ridurre alle seguenti categorie:

1.) Mancanza di facoltà nel potere esecutivo.

Le alienazioni di beni immobili dello Stato debbono essere autorizzate per legge speciale (art. 27 Decreto regio 3 Febbre 1861 N. 302). Mancando una legge speciale, fu rifiutata la registrazione di un Decreto, col quale il Ministero delle Finanze approvava un contratto di vendita di suolo demaniale al Municipio di Genova.

Fu altresì rifiutata la registrazione di più decreti del Ministero della Guerra, che approvavano commissioni

di lavori all'appaltatore Dell'Opificio di Pietrarsa, in di-
pendenza e in esecuzione Del contratto Di appalto sottopo-
sto all'approvazione Del Parlamento, e non ancora approvato.
2.) Mancanza di pubblici incanti, e violazione delle regole concernen-
ti le trattative private.

Fu respinto un decreto del Ministro delle Finanze che,
non ostante fosse mancato l'esperimento della concorrenza
per l'aumento del ventesimo, a termini dell'art. 84 del regola-
mento 13 Dicembre 1863, approvava un contratto di affitto
di un fondo Demaniale.

Tre decreti di approvazione di contratti di moltissima
importanza furono visti e registrati con riserva; l'uno
del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio per
la vendita di vecchie monete, stipulato, con violazione
dell'art. 16 n. 3, e 13 Del Regio Decreto 3 Novembre 1861, a
trattativa privata sopra basi in tutto differenti da quelle
sulle quali si era tentato l'esperimento del pubblico incan-
to; - l'altro, Del Ministero delle Finanze per l'appal-
to della riscossione Del Dazio consumo, stipulato par-
zialmente a trattativa privata, con violazione delle regole
prescritte dalla legge (art. 15 e 16 del R. Dec. 3 Nov. 1861)
intorno ai pubblici incanti; - il terzo, finalmente, del
Ministero di Lavori pubblici per l'appalto della costru-
zione di strade in Sicilia, stipulato, contro il disposto
dell'art. 16 n. 15 del Decreto regio sopra citato, e degli
art. 48 e 49 del Regolamento generale di Contabilità 13 Di-
cembre 1863, per una parte senza sperimento alcuno
d'incanto, e per un'altra senza che a base della tratta-
tiva privata si fossero stabilite le condizioni medesime
sulle quali gli incanti erano stati aperti.

Non si ha, di certo, a spendere molte parole per dimostrare quanto sieno gravi queste infrazioni della legge nell'amministrazione del danaro e del patrimonio dello Stato. E il Parlamento è oggimai in grado di apprezzare i motivi, già riferiti nell'elenco delle registrazioni con riserva, che indussero il Consiglio de' Ministri ad assumere la responsabilità di atti, la cui illegalità non potrebbe essere revocata in dubbio.

3°) Irregolarità nelle cauzioni.

La Corte non poté dispensarsi dal registrare con riserva un Decreto del Ministro delle Finanze, che approvava un contratto di vendita di pesce delle Salì di Comauhio, accettando per garantire una fidejussione personale in un caso non compreso fra quelli nei quali, ai termini dell'art. 91 del Regolamento generale di Contabilità del 1862, si può ammettere quel modo eccezionale di cauzione. - Il Consiglio de' Ministri, nell'insistere perché l'atto avesse corso, non solo non poté addurre alcun motivo sufficiente a giustificarlo; anzi non poté non riconoscere come si avesse a considerare poco conforme alla legge.

Moltissimi furono i Decreti di autorizzazione di spese, e molte le osservazioni della Corte.

La ritardata approvazione del bilancio delle spese straordinarie e delle variazioni al bilancio delle spese ordinarie, pose il Consiglio de' Ministri nella necessità di assumere la responsabilità dei Decreti di autorizzazione, siccome fec' pe' mandati di pagamento.

Dall'elenco a stampa scorgesi quali furono i decreti registrati con riserva per una tal causa; e quali altri furono parimente registrati con riserva perché

autorizzavano spese non previste, o maggiori delle previste in bilancio.

Bergmann

Le osservazioni che furono poi fatte per tener fermo alla retta applicazione della legge del bilancio, e alla osservanza delle discipline e de' regolamenti d'ordine finanziario risguardarono:

errori imputazioni a' Capitoli del bilancio;
violazione della legge che vieta il cumulo d'impieghi e di stipendii;
indebite concessioni d'indennità e di assegni;
trasporti irregolari di somme da un bilancio all'altro.

Queste osservazioni nel massimo numero de' casi furono accolte da' Ministeri; sì che gli atti irregolari vennero rettificati, o non ebbero altrimenti effetto.

IX.

La legge 11 Ottobre 1863 sulle disponibilità, le aspettative e i congedi degl'impiegati civili, stabilì negli articoli 10 e 18 (a) regole di molta importanza, rendendo omaggio alla giustizia quanto agl'impiegati rimasti in disponibilità per soppressione di ufficii o per riduzione di ruoli organici, e provvedendo in un tempo al modo

(a) Art. 10. La metà de' posti vacanti in ogni Amministrazione verrà conferita ad Impiegati in Disponibilità, che sieno appartenenti alla stessa o ad altra analoga.

Art. 18. Fino a tutto il 1868 i due terzi de' posti vacanti nelle Amministrazioni dello Stato saranno conferiti agl'Impiegati in Disponibilità, a seconda della relativa loro attitudine, da qualunque Ministero dipendano.

Tra i medesimi saranno preferiti quelli che già prestarono l'opera loro in qualche Amministrazione dello Stato.

come sollevare in parte il pubblico Erario dal peso di asse-
guamenti a favore di un gran numero d'impiegati fuori
servizio.

Quelle disposizioni cominciarono ad aver vigore col 16.
Ottobre 1863. - E la Corte di Conti non riuscì a fare le
provvisorie necessarie a porsi in grado di vigilare la
osservanza.

Ma perchè l'esecuzione della legge potesse tornar con-
sentanea al sistema e all'ordinamento in vigore della
Amministrazione dello Stato, dove la Corte considerare
che dalla legge sulle Disponibilita non erano state abro-
gate parecchie altre, come quelle dell'organica giudiziaria
e sulla pubblica istruzione, le quali stabiliscono spe-
ciali requisiti per poter conseguire nomina ne' impieghi
appartenenti a speciali Amministrazioni. E se ap-
posite condizioni non sono richieste da altre leggi orga-
niche, non è men vero che, per la natura medesima
degli impieghi cui esse riguardano, occorrono cognizioni
tecniche e certe determinate attitudini in coloro che deb-
bono esercitarli.

Si presentò inoltre all'attenzione della Corte un se-
condo fatto; cioè l'esistenza di moltissimi impiegati,
che prima della promulgazione della legge erano stati
collocati in Disponibilita o in aspettativa, quando non
eserando ancora le cause e gli effetti dell'una distinta
da quelli dell'altra, facevasi promiscuo ed inerte uso
della medesima formola a significare la cessazione
dall'attivo servizio, sia per soppressione d'impiego o
riduzione di ruolo organico, sia per motivi di salute
e di famiglia. Bisognava perciò, innanzi ad ogni
altra cosa, Determinare quali di cotesti impiegati

211

85

fossero veramente da comprendere nel numero degli impiegati in disponibilità, a cui sono applicabili le disposizioni transitorie della legge. Questo esame fu commesso dal Governo ad una giunta di revisione, istituita in esecuzione dell'art. 47 del Regolamento approvato per regio Decreto 25 Ottobre 1863. E finché non ebbe esca compiuto almeno in parte il lungo e faticoso lavoro, era inevitabile la esitazione e la incertezza di Ministeri nel procurare ad occasione di ogni nuova nomina l'esecuzione della legge.

Nota

Queste cose determinarono la Corte a ritenere che, non caso per caso e secondo che i vari Decreti di nuove nomine le venivano trasmessi, ma alla fine dell'anno cominciato il 16 Ottobre 1863 si avesse dovuto come plebsivamente portar giudicio intorno al modo come la legge sarebbe stata eseguita. A procedere in tal guisa esca era abilitata esplicitamente dalla Dichiarazione espressa nell'ultimo alinea dell'art. 24 del regolamento sopra citato.

Ciò non doveva però, né poteva escludere che nel corso dell'anno si fosse esercitata quella maggiore vigilanza che era possibile, ed efficaci e continue avvertenze fosser fatte ai vari Ministeri.

Erascorsi alcuni mesi, e riconosciuto che alla legge non davasi intera esecuzione, la Corte, e in casi particolari e in tesi generale si fece ripetutamente ad inculcarne l'operanza. E più tardi, quando l'anno volgeva al suo termine, raccolti gli elementi di fatto, da cui risultava non essersi nel conferimento delle nuove nomine servate le proporzioni stabilite dalla legge a favore degli impiegati in disponibilità

ne fece consapevole il Ministro delle Finanze, al quale più specialmente incumbeva di procurare che si conseguissero i vantaggi finanziari di quelle disposizioni; e lo invitò ad adottare, di concerto co' suoi colleghi, più severi provvedimenti pel tratto avvenire

Se non che, mentre si notava la non piena osservanza della legge, non si potè non apprettar convenientemente i motivi che con maggiore o minor forza valevano a giustificare il fatto dell'Amministrazione:

Quanto al Ministero dell'Interno ed alle Amministrazioni che ne dipendono, apparve in complesso che, essendosi fatte 381 nuove nomine, 119 solamente erano state conferite ad impiegati in disponibilità, 26 ad impiegati in aspettativa, e 236 a Volontari, o a persone estranee alle Amministrazioni. Ma sebbene non si fossero servate le proporzioni volute dalla legge; pur tuttavia non si tralasciò di osservare che il maggior difetto si riscontrava, quanto alle nomine, nella amministrazione di pubblica sicurezza, dove speciali condizioni ed esigenze del servizio possono a buon diritto giustificare il Ministero, il quale di 158 nuove nomine nella predetta Amministrazione, cinque solamente ne conferì ad impiegati in disponibilità.

Furon 98 le nuove nomine nel personale della Magistratura Giudiziarial, fra le quali 91 di Segretarii e di Sostituti Segretarii di Mancamento. Nessuna ad impiegati in disponibilità ne venne conferita. Ma il Ministero di Grazia e Giustizia, nel riconoscere di non aver esattamente osservato il disposto dell'art. 18 della Legge, fu ~~per~~ ^{notare} che la Legge sull'ordinamento giudiziario non permette che sieno nominati nella

Magistratura se non persone che abbiano determinati requisiti. E desiderando di trovar modo come rendere più agevoli e possibili le nomine d'impiegati in disponibilità nelle Segreterie giudiziarie, dove più frequenti sono le vacante, richiese la Corte di astenersi, rispetto ad essi, dal ricercare l'esistenza de' requisiti prescritti dalla legge organica. Ma la Corte non ~~potrebbe~~ ^{avrebbe potuto} consentire in ciò senza aperta violazione della legge, e senza aprire facile adito a perniciosi arbitrii.

Gen. 18

Nell'amministrazione della Pubblica Istruzione risultò essere state fatte 416 nuove nomine; di cui 33 a favore d'impiegati in aspettativa, 375 a favore di Volontari o di persone estranee all'Amministrazione, e sole 8 a favore di impiegati in disponibilità. E qui pure non trascurò il Ministero di far osservare la causa precipua, per la quale non era stata scrupolosamente adempita la legge, doversi derivare dalla natura degli impieghi conferiti. Le nuove nomine riguardarono nel maggior numero ufficii d'insegnamento, ma forse nelle scuole classiche, tecniche e normali, dove, richiedendosi attitudine, studio e capacità speciali, non tornava quasi possibile nominare impiegati in disponibilità, siccome quelli che d'ordinario avean fatto parte di ufficii puramente amministrativi. La Corte, nondimeno, ebbe a considerare che, per l'esistenza appunto degli esposti ostacoli nel ramo scolastico, la proporzione stabilita dalla legge avrebbe potuto e dovuto più largamente essere osservata nelle nomine degli impiegati addetti al servizio amministrativo.

È notevole che nell'Amministrazione de' Lavori Pubblici non sia stato ad impiegati in disponibilità conferito che un sol posto nella Direzione Gen. delle Acque e Foreste; 5, fra 181 vacante, nell'Amministrazione de' Telegrafi, e 18, compresi anche quelli conceduti ad impiegati in aspettativa, nella Direzione delle Poste, nella quale furono 65 i posti vacanti dal 16 Ottobre 1863 al 15 Ottobre 1864. — Ma si ha non pertanto anche da osservare la principal causa dell'inosservanza della legge essere stata la mancanza negli impiegati in disponibilità della capacità speciale che si richiede in alcuni servizi da quel Ministero dipendenti, e segnatamente nel servizio tecnico della telegrafia elettrica.

Quanto al Ministero di Marina ed alle sue dipendenze, risulterebbe che di 36 nuove nomine 19 solamente furono conferite ad impiegati in disponibilità. Ma quel Ministero fece notare come tre delle novelle nomine essendo più propriamente a considerarsi come passaggio da una dipendenza all'altra, non costituirono vacante di posti. E quindi, ridotte a sole 33 le nomine suddette, fu poco men che raggiunta la proporzione voluta dalla legge: perchè, se non 19, ma 22 posti si sarebbero dovuti conferire ad impiegati in disponibilità, si ha ad osservare che il Ministero dovè affidare a persone di provata fiducia e capacità alcuni posti nel personale contabile dei Magazzini, il quale è mestiere, ove non vogliansi mettere a repentaglio gli interessi delle finanze dello Stato, che sia fornito di conoscenze pratiche del materiale navale, della sua nomenclatura, e della ripartizione dei varii

oggetti in moltissime categorie, necessaria ad evitare nelle introduzioni e Distribuzioni errori, che potrebbero tornare a danno del pubblico Erario o del Contabile principale. Et questo scopo appunto il Decreto organico Del 12. Marzo 1867 prescripse in qual modo e con quali cautele si abbiano a scegliere gli Assistenti de' Magazzini.

Di due nuove nomine di Applicato nel Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, nessuna fu conferita ad impiegato in disponibilità; ed una sola fra le 5, fatte nell'amministrazione di pesi e delle misure, mentre di 7 posti provveduti in quella Delle Lecche e del Marchio, con giusta proporzione, ne eran conferiti quattro. - Quanto alle nomine nell'Amministrazione forestale, il disposto dell'art. 18 della legge non fu osservato. Sebbene, in seguito al nuovo organico del 14 Agosto 1864 fossero stati nel riordinamento di quella Amministrazione ~~collocati~~ ^{nominati} 225 impiegati in disponibilità, questi appartenevano all'Amministrazione che contemporaneamente era disciolta; ed intanto, mentre altri impiegati rimanevano non collocati, ed aurescevano il numero del personale in disponibilità; 65 nuove nomine vennero fatte in favore d'impiegati ad altri uffici appartenenti.

Risulta dai registri della Corte che nel Ministero delle Finanze essendosi fatte 48 nuove nomine, fra le quali 4 Ispettori centrali, 8 Capi di Sezione e 11 Segretari, non furono conferiti ad impiegati in disponibilità che un posto di Applicato di 1^{ma} e sei di 4^{ta} classe.

Risulta bensì che nell'Amministrazione Provinciale sopra il numero complessivo di 824 nuove nomine, 682 seguirono a favore d'impiegati in disponibilità; ma

torna agevole osservare che coteste nomine fatte nelle Amministrazioni delle Gabelle, delle Tasse e del Demanio, del Lotto, e del Esoro, furono conseguenza del riordinamento organico di que' servitii, per l'attuazione del quale vennero ricollocati secondo le nuove piante gl'impiegati che appartenevano a' precedenti uffici: di tal che le nomine medesime non poterono conferire alla diminuzione del numero degl'impiegati in Disponibilita', preesistenti a quelle riforme.

Queste sommarie indicazioni bastano a scorta piu' a provare come le Disposizioni della Legge 11. Ottobre 1863 non sieno state esattamente osservate quanto al numero delle nuove nomine a favore d'impiegati in Disponibilita'.

A cio' vuolsi aggiungere che a questi impiegati furono conferiti quasi sempre non i posti vacanti nelle rispettive classi, ma quelli che per promozioni alle classi superiori risultarono vacanti nelle inferiori e ultime: la qual cosa se non torna veramente conforme allo scopo finanziario della legge, non e' pero' contraria alle letterali sue Disposizioni, e puo' spesso volte esser richiesta dalle condizioni e necessita' del servizio, e massime dal bisogno che i gradi superiori sieno occupati da funzionari ed impiegati, che abbiano gia' data pruova della capacita', attitudine e perizia necessaria ad esercitare importanti funzioni nella nuova Amministrazione dello Stato.

Le considerazioni piu' sopra espresse, e le difficolta' che si presentano sempre ne' primordi dell'attuazione di ogni nuova legge, spiegano poi in gran parte la non perfetta osservanza di disposizioni, quanto provide e savie, di altrettanto difficile applicazione pratica.

53

Esle

Oltre a ciò si ha a tenere in conto le dichiarazioni dei varii Ministeri del loro fermo proponimento di essere d'ora innanti più rigorosi nell'osservanza della legge, e solleciti anche a supplire, colla più larga applicazione possibile della medesima, al difetto notato nel primo anno.

Dopo il 16 Ottobre 1864 ebbe poi ~~il~~ pieno adempimento il disposto degli articoli 6 e 14 della legge, circa la riduzione al terzo o alla metà degli asseguamenti, di cui godevano gli impiegati in Disponibilità non ricollocati entro l'anno in servizio attivo. E se non si conseguì tutto il vantaggio finanziario, che forse era da attendersi, derivò da questo, che da una parte molti impiegati in disponibilità furono richiamati in servizio attivo, e agli altri, che furono i più, vennero diminuiti gli asseguamenti, nel tempo medesimo che dall'altra parte la soppressione, il riordinamento e l'unificazione di parecchie Amministrazioni, come quelle del Lotto, delle Contribuzioni Dirette, del Tesoro e del Catasto, occasionò altri collocamenti in Disponibilità di un gran numero degli antichi impiegati.

X.

Tra i Decreti che debbono essere sottoposti al Visto della Corte sono per quelli co' quali si approvano le Cauzioni, e la riduzione, il trasporto, o la cancellazione di esse. (a.)

(a.) Gli atti co' quali si approvano le Cauzioni sono sottoposti al Visto della Corte.

È parimenti necessario il Visto della Corte per gli atti di riduzione, trasporto, o cancellazione delle Cauzioni stesse.

Il numero di questi Decreti visti dalla Corte nel 1864 fu di 1179. Il numero di quelli visti nel 1863 era stato, complessivamente pe' vincoli e disvincoli, di 788.

Infatti nel 1864 furono obbligati a prestar le Cautioni, prescritte dalle leggi e dai regolamenti in vigore, molti Agenti, ch'era prima mantenuti ne' loro ufficii senza cautiones; e più sollecita ancora fu l'Amministrazione nel proseguire la riscossione dei debiti accertati contro i contabili.

Il disvincolo di una Cautione può essere disposto a favore del Contabile o della Amministrazione.

Nel primo caso deve essere conseguenza del giudizio di revisione del conto, dal quale resulti non essere l'Agente debitore di somma alcuna verso il pubblico erario.

Nel secondo caso, il Ministero delle Finanze ha in molte occasioni sostenuto che possa bastare una dichiarazione dell'Autorità amministrativa, la quale accerti il debito del Contabile, perchè si ordini legalmente il disvincolo della Cautione a favore del Tesoro. Ma la Corte ha invece ritenuto che, salvo i casi di eccezione, previsti in leggi speciali, spetta esclusivamente ad essa Corte di provvedere convalida contro i Contabili; e l'Amministrazione non può che in seguito e per esecuzione di tali convalida ordinare l'espropriazione o lo svincolo delle Cautiones. Dopo la Legge che istituì la Corte con giurisdizione sopra i Contabili di tutto lo Stato, non potrebbe essere intesa né applicata in senso differente la disposizione dell'Artic. 34 della legge organica del Gran Libro del debito pubblico del Regno del 10 Luglio 1861. L'Amministrazione dee limitarsi ad accertare il debito de' suoi Agenti, e a prendere

36

le misure di assicurazione e di cautela che possono occor-
rere ne' rapporti co' medesimi. Ciò fatto, non ha che a
trasmettere gli atti alla Corte de' Conti, affinché eserciti
la sua giurisdizione, a' termini dell' Art. 35 della Legge
14 Agosto 1862.

Sette. Queste cose, come si ebbe pure occasione di notare
nella Relazione del 1860, valgono etiam a chiarire
quale esser possa, sotto l'impero della legge che istituì
la Corte de' Conti, l'efficacia e il valore giuridico delle
liquidazioni e decisioni amministrative, che i Direttori
di alcuni servizi pubblici avevano, per speciali ordina-
menti dell'ex Reame delle due Sicilie, facoltà di spedire
con effetto di esecuzione reale e personale contro gli Agenti
contabili dell'Amministrazione. La Corte, non
potendo riconoscere che in lei sola la giurisdizione e
l'autorità di profferir condanna contro gli Agenti del-
l'Amministrazione, non può non continuare a rifiutar-
ne il suo visto, come nel 1860 ed anche nel 1864 ebbe a
rifiutarlo, a' Decreti ministeriali che approvavano deci-
sioni amministrative spedite secondo quelle antiche forme.

XI.

Il 14 Aprile 1864 fu pubblicata la Legge gene-
rale sulle pensioni degl' Impiegati civili.

Venendo omaggio a un principio di giustizia, ha
essa assicurato un trattamento eguale a tutti gl' Im-
piegati dello Stato, non senza però rispettare alcuni
diritti acquistati sotto l'impero delle leggi precedenti de'
cecati Governi d'Italia.

123
Stabilendo regole certe quanto ai motivi e alla forma del collocamento a riposo, ha provveduto nel tempo stesso alla quarentaglia de' Funzionarii pubblici e a quella delle Finanze.

Dichiarando le pensioni non più concessioni del Governo, ma diritto degl' impiegati e delle vedove e de' figliuoli loro, e facendo cessare la disposizione transitoria dell' art. 53 della Legge 14 Agosto 1862, ha investita la Corte de' Conti del pieno esercizio delle attribuzioni conferitele dall' art. 11 della legge medesima, di liquidare le pensioni a carico dello Stato, e di decidere colle forme della sua giurisdizione contentivosa de' ricorsi che può presentare il Procuratore generale nell' interesse del Tesoro, e di quelli che con eguale diritto possono presentare le parti nell' interesse loro.

Già si aveva un sistema di leggi uniformi per tutto lo Stato intorno alle pensioni militari.

Si ha ora una legge generale anche per le pensioni degl' impiegati civili.

Nel 1864 fu nondimeno assai frequente l'applicazione estensiva delle molte leggi de' cessati Governi, frequenti essendo stati i casi, ne' quali, per virtù delle disposizioni transitorie della legge, s'invocò dalle parti il più largo favore delle leggi precedenti. Ed è bene a desiderare non lontano il tempo in cui la nuova legge possa avere compiuta e generale applicazione con vantaggio non lieve delle finanze dello Stato, e con quello di una molto maggior semplicità e speditezza nel procedimento del servizio.

Bisogna intanto distinguere nel 1864 due periodi: l'uno da Gennaio a tutto Aprile; l'altro da Maggio a Dicem-

bre.

III Il collocamento a riposo, sia per autorità del Governo, sia per domanda dell'impiegato, non può esser dato che per motivi e ne' casi tassativamente indicati dalla legge, e colle forme da essa stabilite. È importante tener fermo a queste prescrizioni, e porre anche argine alla tendenza, che si manifesta, ad accordar facilmente dispensa dal servizio non ad altro fine che di fare acquistare agl'impiegati diritto al collocamento a riposo, quando ne' motivi di salute, ne' avanzata età o l'anzianità del servizio potrebbero autorizzare un tal provvedimento.

Regno

Nel primo periodo continuarono ad essere incerte le forme, e non ben determinati i motivi del collocamento a riposo, richiesto dall'impiegato, o dato d'autorità del Governo.

Nel secondo periodo dove la sorte richiamare efficacemente i Ministri all'osservanza delle prescrizioni della nuova legge, intese a moderare l'esercizio del potere ministeriale a diminuire, quanto più fosse possibile, le gravissime dell'erario, e a non lasciar privi gl'impiegati di alcune qualità richieste dalla giustizia, non meno che dallo interesse medesimo della pubblica Amministrazione.

III Da nuova legge (che dovrà avere a necessario suo complemento l'altra tanto attesa sullo stato degl'impiegati civili) comincia pertanto ad essere applicata secondo il suo spirito e secondo l'intelligenza dello scopo che il legislatore si prefisse.

Quanto poi all'esame del diritto e alla liquidazione delle pensioni, si continuò fino a tutto Aprile a seguire le stesse forme colle quali si era proceduto nel 1863, secondo l'Art. 53 della legge 14 Agosto, e a termini del R. Decr. 5 Ebre. 1862.

Dal seguente Prospetto si scorge:

Che furono liquidate 912 pensioni ad impiegati civili, e vedove ed orfani loro, per l'ammontare della somma complessiva di L. 1,149,973:84 con applicazione delle leggi speciali degli antichi Stati; e 158, per l'ammontare complessivo di L. 72,493:05, con applicazione della Legge 13 Maggio 1862, concernente le Guardie doganali, e comune a tutto il Regno.

Che furono 246, per la somma di L. 92,075:44 le pensioni militari liquidate secondo le leggi de' cessati Governi; e 411, pel montare di L. 290,319:89 - quelle liquidate secondo le leggi comuni a tutto lo Stato, de' 27. Giugno 1850, 20 Giugno 1851, e 25 Maggio 1852.

~

70

prospetto delle Pensioni approvate con Decreti Reali dal 1.° Gennaio al 30 Aprile 1864, e delle Pensioni toscane approvate con Decreti della Corte durante lo stesso periodo.

Indicazioni delle leggi	Pensioni accordate				Totale		Indicazioni delle leggi	Pensioni accordate				Totale							
	agl' impiegati ed ai militari		alle loro vedove ed orfani		N.°	Somma		agl' impiegati ed ai militari		alle loro vedove ed orfani		N.°	Somma						
	N.°	Somma	N.°	Somma				N.°	Somma	N.°	Somma								
Pensioni Civili																			
<i>speciali degli Stati preesistenti:</i>						<i>liquidate secondo le leggi</i>						<i>generali in vigore</i>							
Leggi Sarde	198	308,491	89	53	15,943	93	231	324,435	82										
" Napolitane	219	201,822	09	116	26,652	68	535	228,474	77										
" Pontificie	58	39,067	27	24	6,637	31	82	45,704	58										
" Parmensi e Modenesi	22	16,795	29	7	3,175	61	29	19,970	90										
Direttive Austriache	21	23,787	84	31	16,165	72	52	39,953	56										
Leggi Toscane, approvate con Decreti della Corte	149	462,524	01	34	29,010	20	183	491,534	21										
Totale	667	1,052,488	39	245	97,485	45	1,121	1,149,973	34	156	71,813	05	2	680	158	72,493	05		
Pensioni Militari																			
<i>speciali degli Stati preesistenti:</i>						<i>liquidate secondo le leggi</i>						<i>generali in vigore</i>							
Leggi Napolitane	139	67,263	81	97	20,386	58	236	87,650	39	Legge 27 Giugno 1850	255	217,129	50	35	16,367	50	290	233,497	
" Pontificie	7	3,640	33	3	784	72	10	4,425	05	" 20 Giugno 1861	60	18,162	50	14	3,635	89	74	21,798	39
										" 25 Maggio 1852 (dis. formati con Decreto Reale)	47	35,024	50				47	35,024	50
Totale	146	70,904	14	100	21,171	30	246	92,075	44		362	270,316	50	49	20,003	39	411	290,319	89

Nel secondo periodo, da Maggio a Dicembre, cominciata l'applicazione della Legge 14 Aprile 1864, cessò qualunque ingerenza del potere esecutivo nella liquidazione e nell'assegnamento non solo delle pensioni, per le quali s'invocava dalle parti la legge medesima, ma ancora di quelle per le quali s'invocavano in via transitoria le leggi de' cessati Governi. Tutte furono liquidate ed assegnate con decreto di una delle Sezioni della Corte de' Conti. E la Corte in Sezioni riunite giudicò colle forme della sua giurisdizione contenziosa de' ricorsi presentati contro i decreti della sua Sezione.

Così si è conseguita oggimai la compiuta unificazione del procedimento, qualunque sia la legge, secondo la quale si definisca il diritto e si regoli la misura della pensione.

La Corte liquidò ed assegnò, secondo la legge generale 14 Aprile 1864, 177 pensioni ad impiegati, e 16 a vedove ed orfani; applicando la legge 13 Maggio 1862, comune anche a tutto il Regno, liquidò ed assegnò 555 pensioni a Guardie doganali collocate a riposo o dispensate dal servizio, e 19 a loro vedove ed orfani. Dall'altra parte furono 865 le pensioni liquidate ad impiegati civili, e 515 quelle a favore ~~di~~ ^{di} vedove e di figliuoli ~~con~~, con applicazione delle leggi de' cessati Governi.

Le pensioni militari, secondo le leggi generali del 1850, 1851 e 1852 furono 1089, di cui 167 a favore di vedove ed orfani; e 225, di cui 167 a favore di vedove e di figliuoli, furono quelle liquidate secondo le leggi preesistenti.

È come una più particolare indicazione:

Prospetto delle Pensioni approvate dal 1. Maggio a tutto Dicembre 1864.

Indicazione della legge.	Pensioni accordate				Totale		Indicazione della legge.	Pensioni accordate				Totale											
	agli impiegati		alle loro vedove ed orfani					agli impiegati		alle loro vedove ed orfani													
	Numero	Somma	Numero	Somma	Numero	Somma		Numero	Somma	Numero	Somma	Numero	Somma										
Pensioni Civili																							
<i>speciali degli Stati preesistenti</i>				<i>liquidate secondo le Leggi</i>				<i>generali in vigore</i>															
Leggi Sarde	210	251,829	85	91	48,845	43	301	300,675	28														
" Napolitane	311	286,130	02	195	53,538	10	506	339,668	12	Legge 14 Aprile 1864	177	364,236	37	16	7,948	20	193	372,184	57				
" Pontificie	125	102,387	92	90	34,222	44	215	136,620	36	" 15 Maggio 1862 (Guar. Dir. Doganali)	555	222,817	50	19	4,088	66	574	226,906	15				
" Parmensi e Modenesi	36	44,507	58	42	16,631	99	78	61,139	57														
" Toscano	123	136,681	04	32	16,801	84	155	153,482	38														
Ordinanze Austriache	60	42,021	32	65	32,331	81	125	75,363	13														
Totale	866	864,567	73	515	202,381	67	1380	1,066,949	34		732	587,053	87	35	12,036	85	767	599,090	72				
Pensioni Militari																							
<i>speciali degli Stati preesistenti</i>				<i>liquidate secondo le Leggi</i>				<i>generali in vigore</i>															
Leggi Napolitane	49	41,646	09	39	23,762	96	128	65,409	05	Legge 27 Giugno 1860	677	424,375	56	105	32,450	69	782	456,826	25				
" Pontificie	4	1,346	49	67	15,374	52	71	16,721	01	" 20 Giugno 1851	109	85,214	86	62	29,573	21	171	114,788	06				
" Parmensi e Modenesi		"	"	8	2,595	48	8	2,595	38	" 25 Maggio 1852 (Art. 102)													
" Toscano	5	2,875	70	3	1,333	50	8	4,209	20	matr. Con. Disegno temporaneo	33	21,951	04	"	"	33	21,951	04				
										id. id. vitalizio.	89	39,042	98	"	"	89	39,042	98				
										Legge 11 Aug. 1852 (Art. 102)	14	28,625	20	"	"	14	28,625	20				
Totale	58	45,868	28	167	43,066	46	225	88,934	74		922	599,209	63	167	62,023	90	1089	661,233	53				

Il seguente Prospetto presenta ora l'insieme di tutte le Pensioni liquidate entro l'anno.

Prospecto delle Pensioni approvate dal 1.º Gennaio al 31 Dicembre 1864.

Indicazione delle leggi	Pensioni accordate				Totale		Indicazione delle leggi	Pensioni accordate				Totale							
	agl'impiegati		alle loro Vedove ed Orfani					agl'impiegati		alle loro Vedove ed Orfani									
	Numero	Somma	Numero	Somma	Numero	Somma		Numero	Somma	Numero	Somma	Numero	Somma						
Pensioni Civili																			
<i>speciali degli Stati preesistenti:</i>						<i>liquidate secondo le leggi</i>						<i>generali in vigore</i>							
Leggi Sarde	408	560,327	74	124	64,789	36	532	625,111	10										
" Napolitane	520	487,952	11	311	80,090	78	841	568,042	89	Legge 14 Aprile 1864	177	364,236	37	16	7,948	20	193	372,184	57
" Pontificie	183	141,455	19	114	40,869	75	297	182,324	94	" 12 Magg. 1862 (Guar. die doganali)	711	294,620	55	21	4,768	68	732	299,399	20
" Piemontesi Modenesi	58	61,302	87	49	19,807	60	107	81,110	47										
" Etrusche	272	599,205	06	66	45,812	04	358	645,017	09										
" Direttive Austriache	81	66,819	16	96	48,497	53	177	115,316	69										
Totale	1522	1,917,056	12	760	299,867	06	2292	2,216,923	18		888	658,866	92	37	12,716	88	925	671,583	77
Pensioni Militari																			
<i>speciali degli Stati preesistenti:</i>						<i>liquidate secondo le leggi</i>						<i>generali in vigore</i>							
Leggi Napolitane	188	108,909	190	186	44,149	54	374	153,059	194	Legge 27 Giugno 1850	1932	641,505	06	140	48,818	19	1072	690,323	25
" Pontificie	11	4,986	82	70	16,159	34	81	21,156	04	" 20 Giugno 1851	169	102,377	35	76	33,209	10	245	136,586	48
" Piemontesi Modenesi		"	"	3	2,525	58	8	2,525	58	" 25 Magg. 1852 - Rifor. mali: con assegno temporaneo	33	21,957	04		"	"	33	21,957	04
" Etrusche	5	2,875	70	2	1,322	60	3	4,209	20	" 20° Militario	136	74,067	48		"	"	136	74,067	48
										Legge 11 Luglio 1852: dog. di guerra	14	28,625	20		"	"	14	28,625	20
Totale	204	116,772	42	267	64,227	76	471	181,000	18		1284	869,526	13	216	82,027	29	1500	951,553	42

74.
all'Avv

Il numero complessivo delle pensioni sul, dunque, di 5,188 - portanti all'Esario un carico di annuo L. 4,021,070: 55. Dalla qual somma si hanno però a diffalcare L. 16,283: 05 per quote di pensioni a carico di Comuni, e L. 14,011: 36 per indennità da pagarsi per una sola volta, assegnate, in conformità della legge, a 40 individui a' quali non competeva pensione vitalizia.

Le deliberazioni della Corte in materia di pensioni montarono a 4,069; - 499 negative del diritto a pensione, 9 per esoneri di rilasci, che si operavano in virtù di antiche leggi, - 85 interlocutorie; - 3,461 seguite da altrettanti Decreti per assegnamenti di pensione o di indennità.

È notevole il numero delle pensioni liquidate a favore di Guardie doganali, col peso annuo sull'Esario Nazionale di circa lire 300,000; periculate, grande e inusitata fu la frequenza delle giubilazioni e delle dispense di simili Agenti.

E se, in genere, le trasformazioni e riforme, seguite in vari Uffici pubblici, videro necessariamente occasione a un numero di collocamenti a riposo, e in disponibilità, ~~di un numero~~ maggiore di quello che sarebbe corrispondente alle condizioni ordinarie e normali dell'Amministrazione dello Stato, non può dall'altra parte omettersi di por mente alle conseguenze, che pur necessariamente ne derivarono a peso del bilancio.


Le notizie statistiche di sopra esposte sono per sé sufficienti anche a dimostrare la mole del lavoro che fu aggiunto alla Corte di Conti. E, oltre al gran numero delle pensioni, non poche, e non poche intricate furono le quistioni, che la sua Sezione fu chiamata

a risolvere, e sopra molte delle quali non ebbe la Corte plenaria occasione nel 1864 di pronunciare il suo giudizio e di stabilire una più certa giurisprudenza.

L'applicazione di disposizioni transitorie; la interpretazione di leggi diverse e contrarie tra loro; le vicende politiche seguite in Italia; la differenza delle carriere de' pubblici impieghi in ciascuno degli antichi Stati; le trasformazioni sopravvenute per la rapida successione di vari Governi; tutto ciò rende arduo e grave il compito, affidato alla Corte, della liquidazione delle pensioni. Non però di meno, e dove si tengano in conto le lunghe e numerose istruttorie occorse, e i ritardi necessariamente derivati dall'impianto di un sistema nuovo; si può affermare che nel procedimento di tutto questo servizio fu conseguita, colla dovuta regolarità, quella maggiore speditezza che era possibile di sperare.

Non è superfluo di notare che, ~~sulle~~ 299 Deliberazioni della Sezione della Corte ~~furono~~ ^{furono} ~~presentate~~ ^{presentate} Differenze dalle conclusioni del ~~Reale Ministero~~ ^{Reale Ministero}. ~~nessun ricorso fu~~ ^{nessun ricorso fu} ~~presentato~~ ^{presentato} alle Sezioni unite, nello interesse dello Stato.

La Corte plenaria ebbe dall'altro canto a pronunciare in via contenziosa 28 Decisioni sopra ricorsi presentati dalle parti, de' quali furono rigettati 20, e favorevolmente accolti otto.



XII.

Alla Corte de' Conti appartiene non solamente la giurisdizione contenziosa in materia di pensioni, ma ancora la revisione giudiziaria dei conti in danaro e in materia.

Essa giudica in prima ed ultima istanza de' Conti dei tesorieri, de' ricevitori, de' cassieri e degli agenti incaricati di riscuotere, pagare e maneggiare danaro pubblico, o di tenere in custodia valori e materie di proprietà dello Stato. Giudica in seconda istanza sopra gli appelli dalle decisioni de' Consigli di Prefettura intorno ai giudizi de' conti di loro competenza.

Questa importantissima attribuzione della Corte riguarda i Conti che si debbono rendere, a cominciare dall'esercizio 1862.

Essendo stato quell'esercizio eccezionalmente prorogato fino a Dicembre del 1863; i Conti che vi si riferiscono dovevano esser presentati a mano a mano nel corso del 1864.

I Conti relativi all'esercizio 1863 non potevano poi essere presentati prima che l'esercizio medesimo fosse regolarmente chiuso il 30 Settembre del 1864.

Or, se per la brevità del tempo si può intendere come pochi conti si fossero potuti presentare nel 1864 per l'esercizio 1863; non può non osservarsi con rincrescimento che in tutto l'anno pochi furono parimente i Conti trasmessi alla Corte, concernenti l'esercizio 1862 chiuso il 31 Dicembre 1863.

Il numero totale de' Conti fu di 14; cioè:
Tre relativi a 10 Tesorieri di fircondario per l'eser. 1862;

Quattro relativi a 26 Ricevitori del marchio, per l'esercizio medesimo;

Il Conto del deposito de' Medicanti in Borgo S. Donnino per l'esercizio 1862;

Il Conto della Colonia annonaria di Lampedusa e Linosa, esercizi 1862 e 1863;

id. del Casiere del Grande Archivio di Palermo; esercizi 1862 e 1863;

id. della Fucina di Napoli, 1862 e 1863, e di Bologna, 1862;

id. dei proventi delle Segreterie giudiziarie: 1862;

id. del Capo Ufficio per la Carta da bollo in Torino, 1863;

id. dell'Amministrazione del Comitato Vittorio Emanuele in Palermo: 1862.

La Corte si è preoccupata del ritardo, col quale gli Agenti che debbono render conto, e le Amministrazioni che debbono raccogliervi e trasmettere alla Corte, adempiono un dovere così essenziale e di così grande importanza. E perchè sull'istanza del pubblico Ministero si possono adottare le misure autorizzate dalla legge contro i Contabili inadempienti; si è più volte fatta richiesta ai varii Ministeri dell'elenco preciso di tutti gli Agenti responsabili, di loro dipendenza, i quali sono tenuti a prestar cauzione ed al render conto.

È a sperare che l'Amministrazione non tarderà più oltre a fornire alla Corte le notizie, di cui abbisogna, e il possesso delle quali la metterà in grado di spiegare interamente e colla massima efficacia la sua azione coll'autorità e coll'uso de' mezzi che la Legge le accorda.

Così questa parte di servizio potrà senz'altro procedere colla necessaria regolarità, e non verranno meno le guardie del pubblico tesoro, che la legge ha inteso di stabilire col giudizio de' Conti consuntivi.

Non si ha, in fatti, a ritenere che il sistema Del riscontro preventivo delle pubbliche spese renda meno urgente ed importante la revisione giudiziale de' conti.

La Corte esercita il riscontro preventivo rispetto agli atti degli Amministratori che spediscono i mandati; ma rimane intero il suo giudizio rispetto agli Agenti contabili o a' Tesorieri incaricati di fare i pagamenti e tenuti a render conto della gestione materiale Del pubblico danaro.

Intera rimane altresì la materia Del giudizio de' Conti degli Agenti incaricati della riscossione delle entrate, sulla quale la Corte non esercita riscontro preventivo, ma soltanto una vigilanza indiretta.

È importante prima è la revisione de' conti in materia, non estendendosi né il riscontro preventivo, né la vigilanza della Corte alla conservazione, al maneggio e all'uso delle provviste, de' materiali, e degli approvvigionamenti di proprietà dello Stato.

Nel 1864 la Corte non ebbe a profferire, in materia di conti, che 15 decisioni definitive e 29 interlocutorie in prima ed ultima istanza, e 3 Decisioni definitive in grado di appello.

Il numero delle decisioni interlocutorie, di fronte a quello delle definitive, prova come i conti pervengono d'ordinario alla Corte senza il concorso di tutti i documenti necessari, o non compilati a forma di regolamenti in vigore per le varie Amministrazioni: e per la contabilità gen. dello Stato.

Quede può inferirsi che gli Agenti dell'Amministrazione e i Capi de' servizi pubblici, a quali incombe di rascogliere i conti, ordinarli, esaminarne la ricettibilità quanto alla forma, e fare anche le osservazioni che possono occorrere sul merito e sui risultati di essi, non adoperano sempre colla Diligenza ed accuratezza che sarebbe necessaria.

Finalmente non si può non ripetere anche pel 1864 ciò che fu notato nella Relazione concernente il 1863 intorno al ritardo, che si frappone nell'adempimento della Disposizione dell'art. 28 della Legge 14 Agosto 1862. Non sono stati in fine ad ora trasmessi alla Corte, per le operazioni di sua competenza, i Conti Amministrativi dell'Esercizio 1862, già chiuso il 30 Settembre 1863.

XIII.

Le cose discorse ne' paragrafi precedenti possono reputarsi bastevoli per un adeguato apprezzamento de' lavori compiuti dalla Corte nell'esercizio delle più importanti sue attribuzioni durante l'anno 1864, e del modo come procedè il servizio dell'Amministrazione dello Stato in ciò che concerne specialmente l'osservanza del bilancio e delle altre leggi d'ordine finanziario.

Tra le Difficoltà ch'ebbe l'Amministrazione ad incontrare, non lievi furono quelle derivate non solo dal riordinamento, a cui si dovette porre mano, di vari servizi pubblici, che non erano stati ancora

unificati; ma nell'attuazione straordinaria del nuovo regolamento generale di contabilità, approvato col regio decreto del 10 Dicembre 1860.

Perciocché, sebbene quel regolamento non si avesse in sostanza a considerare che come una riproduzione, con poche varianti, de' regolamenti anteriori de' 7 Giugno 1860 e 3 Novembre 1861, pur nondimeno, avendo prescritte alcune nuove formalità, non poté, in sul principio, non ingenerare nuove e maggiori complicazioni nel servizio. Oltre alle variazioni di forma, che occasionarono un aumento notevole di lavoro, fu necessario procedere all'impianto di nuovi registri, come son quelli di cui si parla agli articoli 640 e 651, e alla formazione de' prospetti delle spese fissel.

Il modo di effettuare il pagamento di coteste spese, siccome è stabilito nel regolamento, non differisce da quello che prima era in vigore, se non per alcune modalità secondarie, tra le quali la più importante, che consiste nel sostituire a ruoli annuali prospetti che possono bastare per cinque anni, non sembra che sia per risultare di molta utilità pratica, quando si pon mente alla necessità di frequenti rinnovazioni de' registri, derivante dalle quotidiane variazioni che occorrono per tramutamenti degl'impiegati o per molte e svariate altre ragioni. E non si è potuto altresì non osservare che il ritardo nella comunicazione delle note di variazioni alle Direzioni del Tesoro e alla Corte de' Conti, se in molti casi è inevitabile per le molte scritturazioni che si hanno a fare in vari uffici, arreca sempre un disagio ad un servizio che dovrebbe procedere colla massima speditezza;

81

e non rare volte ancora può dar luogo ad indebiti pagamenti a danno dell'Erario.

Gattioni

Del rimanente, è troppo breve il tempo da che coteste forme nuove o modificate sono in osservanza. E non si potrebbe ancora far tesoro de' risultati di un'esperienza bastevole ad un sicuro giudizio.

Questa esperienza mostrerà se maggior semplificazione non possa per avventura ottenersi eliminando ne' registri individuali delle spese fisse la distinzione per provincie, e mantenendo sol quella per Ministeri e per Capitoli del Bilancio, in guisa che ciascun Conto individuale, una volta aperto e contraddistinto con un numero progressivo inalterabile, possa contenere di seguito tutte le possibili variazioni, le quali, anzi che nella forma oggi usata, sarebbero comunicate con Note ufficiali de' Ministeri. E forse potrà il Governo reputare opportuno di prendere ancor in esame la convenienza di eliminare il sistema della Spedizioni de' Mandati mensili pel pagamento delle spese fisse, de' quali potrebbero tener luogo gli stati nominativi quietanzati, portanti il numero de' Conti individuali.

Si è notato di sopra come nell'1864 fu spedito l'ingente numero di 725.123 mandati per pagamento di spese fisse: Né si ha a spendere molte parole per dimostrare il cumulo di lavoro ch'è necessario a ciò, e pel quale principalmente appositi ufficii, dette Agenzie del Tesoro, furono istituiti nel Capoluogo di ogni provincia.

È questo un argomento degno di tutta l'attenzione del Governo, al quale non potrà sfuggire esaminando il

il dubbio se sia provvido sistema o scervo al tutto di
inconvenienti quello, col quale la responsabilit  della
esattezza e regolarit  delle spese, mentre si allontana
da Tesorieri incaricati non pi  che della materiale ef-
fettuazione de' pagamenti, viene accumulata tutta
sugli Agenti del Tesoro, incaricati di spedire i Mandati
conforme a' prospetti, non offrendo questi, siccome quelli
offrono, alcuna garanzia o sicut  materiale a pro'
dell'Erario.

Ad ogni modo egli   un bisogno universalmente
sentito quello di diminuire il lavoro e semplificare le
scritture e le forme della Contabilit  dello Stato.
E la Corte esprime il voto che voglia il Governo isti-
tuire accurati studi intorno alle modificazioni che pi 
utilmente si possano arrecare alle vigenti discipline,
massime per quanto concerne il pagamento delle spese
fisse.

Ma nel tempo medesimo   opinione della Corte
che vere e fondamentali semplificazioni nelle altre
parti riguardanti l'Amministrazione del pubblico Danaro non
si possano attendere che da una legge definitiva sulla
Contabilit  pubblica, la quale sia il risultato degli
studi e della esperienza del Governo e di larghe ed il-
luminare discussioni parlamentari. - Finch  ci  non
segua,   da desiderare che sieno meno frequenti le
innovazioni nella forma e nell'applicazione del vi-
gente sistema, che son quelle soltanto, le quali pos-
sano esser fatte con regolamenti del potere esecutivo.
Tali innovazioni, non potendo toccare alcuno de' prin-
cipii del sistema medesimo, non solo tornano poco
pericolose per s  stesse, anzi alle preesistenti aggiungono

112

83

talvolta maggiori Difficoltà e complicazioni.

Una legge Diffinitiva di Contabilità è veramente oggi un bisogno più che un Desiderio. Con essa dovrà compiersi il sistema delle leggi di riordinamento dell'Amministrazione Del nuovo Regno.

Spetterà al Parlamento, allorché potrà mano a quest'opera, di stabilir norme più consentanee a principii della stretta legalità costituzionale intorno al grave argomento delle nuove e maggiori spese, e intorno alla necessità che i bilanci corrispondano, per la forma, al fine di una più semplice e ordinata esecuzione pratica e per la sostanza, a' bisogni reali dell'Amministrazione.

Potrà allora essere anche meglio diffinito in quali casi e sino a qual punto sia da richiedersi l'assenso del Consiglio di Stato e prima e dopo la stipulazione di contratti, i quali, oltre a ciò, non sono eseguibili se non quando i decreti ministeriali di approvazione sieno stati affoggettati all'esame e al riscontro della Corte dei Conti. — L'adempimento di queste condizioni è una vera e reale garanzia nell'interesse dell'Amministrazione; ma è pur mestieri che sia contemperata e conciliata con l'essenziale bisogno di render tanto più spedito il corso di pubblici affari, quanto proporzionatamente all'ampiezza del Regno ne è maggiore il numero e la frequenza.

Tra le molte quistioni che si hanno a risolvere nel dare opera ad un ordinamento Diffinitivo della Contabilità pubblica, potrà, allora, meritare di richiamare anche l'attenzione Del Governo e del Parlamento quella che concerne la proroga dell'esercizio Finanziario. Quantunque cominci esso il 1.^{mo} di Gennaio e termini il

il 31 Dicembre; vien poi prorogato fino al 30 Settembre dell'anno successivo per la riscossione delle entrate e per la liquidazione e il pagamento delle spese, a cui si sia acquistata diritto dallo Stato o da' suoi ereditori nel corso dell'anno che dà nome all'esercizio. Chiuso poi l'esercizio il 30 Settembre, si trasportano sulle scritture dell'esercizio successivo, colla denominazione *rimane precedenti*, i resti per le somme da riscuotere o da pagare, che si riferiscono all'esercizio chiuso. Onde segue che al cominciare di un anno, oltre all'esercizio del medesimo, rimane aperto per nove mesi ancora quello dell'anno precedente; e nel corso di due esercizi aperti, si fanno riscossioni e pagamenti che riguardano gli anni precedenti, di cui gli esercizi furono chiusi. Da ciò ~~provengono~~ derivano principalmente difficoltà e ritardi nell'assetto ed ordinamento delle scritture e dei conti; ritardi, difficoltà e complicazioni nell'accertamento della situazione del tesoro. Le quali potrebbero per avventura esser molto minori, se l'esercizio finanziario fosse chiuso definitivamente il 31 Dicembre, trasportandosi allora sull'esercizio nuovo i resti delle somme rimaste a riscuotere o a pagare, in guisa che, eliminata ogni proroga di esercizio, facciano parte dell'esercizio di un anno le entrate e le spese proprie di esso, e i resti dell'esercizio precedente.

Questi ed altri miglioramenti potranno essere forse giudicati opportuni.

Rimarrà però sempre fermo il principio del riscontro preventivo, sul quale si fonda il sistema della contabilità pubblica. L'esperienza ~~è~~ vittoriosamente dimostra come senza inconvenienti per le


speditezza degli affari, ben si adatti anche ad un grande
Stato quella provvida istituzione, che è per se medesima
un ~~consiglio~~ ^{consiglio} ~~francese~~ ^{francese} progresso dell'amministrazione
italiana, ~~che per la sua natura è~~
~~l'istituto l'ingestibile~~

Torino 18 Aprile 1865.

Il Presidente della Corte dei Conti

Colla


Il Segretario Generale

Stagnani


Copia
1000

n° 338

SESSIONE 1863-1864

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

per l'anno 1864

prescritta dall'art. 31 della legge 14 agosto 1863, n° 800

presentata dal ministro delle finanze

(SELLA)

Tornata del 20 aprile 1865

~~La~~ — La Corte dei conti adempie un debito impostole dalla legge, riassumendo in breve relazione le cose principali, che nell'esercizio delle sue attribuzioni ebbe a notare sul procedimento de' servizi pubblici nello scorso anno 1864 (1).

Delle osservazioni già espresse nella relazione del 1863 sarà fatto più specialmente ricordo dove occorra di mettere in riscontro lo stato dell'amministrazione nel 1864 con quello dell'amministrazione dell'anno precedente.

I.

Essendo stato il bilancio delle entrate pel 1864 approvato con legge 23 dicembre 1863, n° 1591, l'esercizio finanziario fu per questa parte regolarmente aperto il 1° di gennaio.

(1) Articolo 31 della legge 14 agosto, 1863 n° 800:

« Sarà presentata al Parlamento, a corredo del progetto di legge per l'assetto definitivo del bilancio, una relazione della Corte, colla quale deve esporre:

« Le ragioni per le quali ha apposto con riserva il suo visto a mandati o ad altri atti o decreti.

« Le sue osservazioni intorno al modo col quale le varie amministrazioni si sono conformate alle discipline d'ordine amministrativo o finanziario.

« Le variazioni o le riforme che crede opportune pel perfezionamento delle leggi e dei regolamenti sull'amministrazione e sui conti del pubblico denaro. »

HIX

[ii]

T,

L,

2
Rispetto alle spese, non fu aperto in condizioni egualmente normali.

Ti

La legge 28 giugno 1863, n° 1325, prescrisse che il bilancio 1863 dovesse valere anche pel 1864 quanto alle spese ordinarie, arrecandovisi però una economia di lire 4,900,261 83, la quale per regio decreto 30 agosto 1863, n° 1452, fu ripartita fra i capitoli de' bilanci particolari de' vari Ministeri.

Lii

Ma il Governo non tardò a presentare alla Camera dei deputati un progetto di molte e non lievi variazioni richieste specialmente dalle condizioni, dallo sviluppo e dai mutamenti organici di alcuni servizi pubblici.

Tii

E il progetto delle variazioni alle spese ordinarie e quello del bilancio delle spese straordinarie non furono approvati che oltre a sei mesi dopo, cioè colla legge definitiva de' 25 luglio 1864, n° 1874.

Nel periodo adunque dal 1° gennaio al 25 luglio, da un lato, non poteva esercitarsi legalmente il bilancio nelle parti che non erano approvate nei modi costituzionali; e dall'altro, grandissima era l'urgenza di molte segnatamente tra le spese straordinarie, come quella per l'emigrazione, per gli assegnamenti di aspettativa e di disponibilità, pel debito vitalizio cessante, per obbligazioni contrattuali assunte dallo Stato.

A far cessare questa condizione nuova e anormale di cose, il Governo non credè opportuno di chiedere al Parlamento l'autorizzazione dell'esercizio provvisorio di quelle parti del bilancio.

Quindi la Corte dei conti, stretta dal rigoroso adempimento del debito suo, rifiutò la registrazione dei mandati di siffatte spese. E il Consiglio de' ministri ne assunse la responsabilità termini dell'articolo 14 della legge 14 agosto 1862, n° 800 (1).

L a

Ciò diede occasione a molte delle registrazioni di mandati *con riserva*, che furono fatte nel primo semestre del 1864, e che sono riferite nell'elenco già tras-

(a) Articolo 14:

« Ove la Corte riconosca contrario alle leggi ed ai regolamenti alcuno degli atti o decreti che le vengono presentati, ricuserà il suo visto, con deliberazione motivata. La deliberazione sarà trasmessa dal presidente al ministro cui spetta, e quando questo persista, sarà presa in esame dal Consiglio dei ministri. — Se esso risolverà che l'atto o decreto debba aver corso, la Corte sarà chiamata a deliberare; e qualora la medesima non riconosca cessata la ragione del rifiuto, ne ordinerà la registrazione e vi apporrà il visto *con riserva* »

T a

L a

messo al Senato ed alla Camera elettiva, ^a termini dell'articolo 18 della precitata legge.

Il montare delle spese effettuate in tal guisa, cioè prima che il progetto delle variazioni al bilancio ordinario e quello del bilancio straordinario fossero approvati, fu come appresso:

1°	Ministero dei lavori pubblici	L.	5,887,703	26
2°	— della marina	»	2,896,146	35
3°	— dell'interno	»	2,512,716	65
4°	— della guerra	»	1,758,558	94
5°	— delle finanze	»	693,455	84
	— di agricoltura, industria e commercio	»	9,239	86
Totale				L. 13,787,820 90

Se è superfluo di notare che i motivi di tali riserve vennero meno per la pubblicazione della legge 25 luglio 1864, colla quale fu in tutte le sue parti approvato il bilancio delle spese ordinarie e straordinarie dello Stato pel 1864, è pur sempre da reputare assai grave il fatto dell'esercizio seguito per oltre a sei mesi di un bilancio nè provvisoriamente autorizzato, nè definitivamente approvato.

Non si può d'altra parte ammettere senza grave difficoltà che sia lecito di dare all'articolo 14 della legge che istituì la Corte de' conti, un'intelligenza ed applicazione così larga, come fu quella che il Governo, rifuggendo dal dimandare l'autorizzazione provvisoria del bilancio, fu costretto a darvi per le necessità imprescindibili della pubblica amministrazione.

La Corte, infatti, non potè dispensarsi dal registrare i mandati *con riserva*; ma nel tempo stesso non omise di dirigere vive e ripetute rimostranze al Governo, invitandolo a far cessare uno stato di cose tanto contrario alla legge ed ai principii di una bene ordinata amministrazione del pubblico denaro.

Note ufficiali della presidenza della Corte furono indirizzate al presidente del Consiglio de' ministri, in data 31 gennaio, 7 febbraio e 8 marzo 1864.

Colla prima diceva:

« Già altra volta ebbe il sottoscritto a far presente all'onorevole ministro delle finanze come, non essendo ancora approvato per legge il bilancio delle spese straordinarie per l'anno 1864, non si possa dar corso ai pagamenti neppure di quelle spese neces-

Γ α'

Π +

Τ 3

116°

1,

1 si

4
« sarie ed indifferibili, quali sono gli assegni di dispo-
« nibilità e di aspettativa, i sussidj alla emigrazione
« italiana ed altre somiglianti, che sono proposte nella
« mentovata parte straordinaria del bilancio.

« In seguito alle osservazioni della Corte, ed alle suc-
« cessive deliberazioni del Consiglio de' ministri, sono
« stati ammessi a registrazione *con riserva*, i termini
« dell'articolo 14 della legge 14 agosto 1862, numero
« 809, i mandati per le spese del traforo del Monce-
« nasio, e quelli concernenti i sussidj alla emigra-
« zione*.

« Nessuna risoluzione del Consiglio de' ministri è
« stata però comunicata alla Corte per ciò che con-
« cerne gli assegnamenti di disponibilità ed aspetta-
« tiva, i maggiori assegni, quelli iscritti sotto il nome
« di debito vitalizio cessante, ed altre simili spese con-
« siderate come spese *fisse*.

« La Corte, da una parte, per non arrecare ostacoli
« ed incagli al servizio, non ha creduto opportuno di
« opporsi alla inclusione di tali spese nei prospetti delle
« spese fisse pel 1864, nella giusta aspettativa che non
« sarà per tardare l'approvazione del bilancio straor-
« dinario; ma dall'altra parte non potrebbe infrattanto
« consentire che si ammettano come regolari i paga-
« menti che si facciano in conformità dei mentovati
« prospetti, e che si dia corso a parecchi mandati di
« simili pagamenti stati spediti da varj Ministeri e tras-
« messi alla Corte dei Conti. Imperocchè non vi può
« essere esercizio alcuno di un bilancio, che non è stato
« approvato dal Potere legislativo.

« Il sottoscritto reputa quindi necessario di far nuo-
« vamente osservare all'onorevole ministro delle fi-
« nanze, e presidente del Consiglio dei ministri, la ne-
« cessità di promuovere la sollecita approvazione del
« bilancio straordinario; ed in attenzione di essa, quei
« provvedimenti, che, secondo la imperiosa urgenza dei
« pagamenti di cui si tratta, potrà giudicare indispen-
« sabili. »

Seguì indi altra nota dei 7 febbraio, così espressa:

« La Corte dei conti, adempiendo il debito del suo
« ufficio, ha più volte manifestato all'onorevole mini-
« stro delle finanze che non essendovi alcuna legge che
« autorizzi l'esercizio provvisorio del progetto di bi-
« lancio delle spese straordinarie dello Stato pel 1864,
« non ancora approvato, essa non può ammettere a
« registrazione i mandati, che dai varii Ministeri ven-

Fi

12

Fi Ita

Fi

T,

J,

« sono spediti sui capitoli iscritti nel mentovato pro-
 « getto. È diffatti evidente che non vi può essere eser-
 « cizio di un bilancio, che, non essendo approvato dal
 « Potere legislativo, non ha alcuna legale esistenza.

« L'onorevole ministro delle finanze ha, in varie oc-
 « casioni, comunicate alla Corte deliberazioni del Con-
 « siglio dei ministri, con cui, in casi particolari il Con-
 « siglio medesimo ha risoluto di assumere la respon-
 « sabilità di alcuni determinati pagamenti. L'ultima di
 « queste deliberazioni, comunicata con nota del 2 feb-
 « braio corrente, concerne i pagamenti di tutte le spese
 « di personale.

« In seguito a tali risoluzioni del Consiglio dei mi-
 « nistri, la Corte dei conti, per non arrestare il corso
 « dell'Amministrazione, e per non arrecare esiziale o-
 « stacolo al procedimento dei servizi pubblici, ha am-
 « messi a registrazione *con riserva*, ai termini dell'ar-
 « ticolo 14 della legge 14 agosto 1862, n° 800, molti
 « mandati ed altri ricapiti relativi, nella massima parte,
 « a spese di personale.

« Ma altri mandati sono pervenuti pure alla Corte,
 « spediti sopra capitoli del progetto di bilancio straor-
 « dinario, a cui non si riferiscono le sovraccennate riso-
 « luzioni del Consiglio dei ministri.

« Il Ministero dell'interno ha spediti due mandati
 « sul capitolo 95, l'uno di lire 43,209 87 a favore del
 « cavaliere Borghetti, vice-presidente della Commis-
 « sione amministrativa dei regii teatri di Milano; l'al-
 « tro di lire 29,124 16 al Prefetto di Napoli, qual pre-
 « sidente della Commissione amministrativa di quei
 « reali teatri.

« Non è sfuggita alla Corte la considerazione che
 « quei due mandati sono spediti per pagamento di
 « spese obbligatorie, cioè derivanti da contratti di ap-
 « palto, stipulati in seguito al regio decreto del 22 a-
 « gosto 1863, numero 1480, deliberato nel Consiglio dei
 « ministri, e portante esplicita riserva di dover essere
 « presentato al Parlamento per la conversione in legge.
 « Ma è sembrato dall'altra parte fuori di ogni dubbio,
 « che l'autorizzazione di un contratto non è bastevole
 « per l'effettuazione della spesa che ne è conseguenza,
 « quando questa non sia preveduta nel bilancio; o il
 « progetto del bilancio nel quale è iscritta, non sia
 « approvato dal potere legislativo nei modi costituzio-
 « nali: e presentemente non solo non è approvato il
 « progetto del bilancio straordinario pel 1864, ma non

r. f.

Til

6
« v'ha alcuna legge che ne autorizzi l'esercizio prov-
« visorio, neppure per le spese obbligatorie, dipendenti
« da contratti, o di indifferibile urgenza.

« Epperò, non ostante che il Ministero dell'interno con
« nota 5 corrente, ad occasione del mandato a favore del
« cavaliere Borghetti, abbia insistito per la registra-
« zione, la Corte non si è creduta abilitata a dar corso
« ai predetti due mandati, che il sottoscritto trasmette
« ora all'onorevole signor presidente del Consiglio dei
« ministri e ministro delle finanze, per quei provvedi-
« menti che secondo l'urgenza del caso potrà reputare
« necessari.

T ii
T ii
« Nel tempo medesimo la Corte, veduto che svariati
« servizi pubblici rendono indispensabile l'esercizio del
« bilancio 1864, anche nella parte che concerne le
« spese straordinarie; e veduto dall'altro canto che,
« nella condizione presente delle cose, assolutamente
« anormale, nè quella parte del bilancio è appro-
« vata, nè l'esercizio provvisorio, almeno per le
« spese personali, obbligatorie ed urgenti, ne è legal-
« mente autorizzato; ha deliberato che sia, anche in
« questa occasione, fatta presente all'onorevole presi-
« dente del Consiglio dei ministri la necessità di prov-
« vedere perchè questo stato anormale abbia a cessare,
« promuovendo l'approvazione legislativa dell'esercizio
« provvisorio per quel tempo che si può prevedere che
« sia ancora per occorrere alla discussione ed appro-
« vazione definitiva del progetto. Le difficoltà infatti
« si rendono maggiori, secondo che, prolungandosi lo
« stato presente delle cose, aumenta il bisogno dell'e-
« sercizio anzidetto del bilancio straordinario, e la
« Corte dei conti si trova ogni dì più nella spiacevole
« necessità di arrestare il corso di pagamenti, che pur
« sono dovuti, o per obbligazioni contratte dallo Stato,
« o per esigenze d'ogni maniera de' servizi pubblici.

« Il sottoscritto confida che l'onorevole ministro
« vorrà prendere nella più seria considerazione le cose
« sopra espresse, e provvedere in quella miglior guisa
« che corrisponda all'osservanza delle leggi ed al biso-
« gni del pubblico servizio. »

Il dì 8 marzo la Corte ripeté le sue osservazioni
nei termini seguenti:

« Dopo le comunicazioni fatte al sottoscritto colla
« nota 16 febbraio scorso (ufficio, affari generali,
« n° 4906-155) dell'onorevolissimo ministro delle fi-
« nanze, presidente del Consiglio dei ministri, egli si

T ii

L i T ai

« attendeva che senza ulteriori indugi venissero in di-
 « scussione dinanzi al Parlamento il progetto di bilan-
 « cio delle spese straordinarie del 1864 e quello delle
 « variazioni al bilancio delle spese ordinarie. Ma,
 « scorso già un mese dalle ultime rappresentanze della
 « Corte, fatte in data del 7 febbraio, e non essendo
 « state fino ad ora neppur presentate le relazioni della
 « Commissione del bilancio presso la Camera elettiva;
 « il sottoscritto, mentre vedeva con dolore la continua-
 « zione di quello stato anormale di cose, che la Corte
 « avea adempiuto il debito di far avvertire all'onore-
 « vole ministro; ha ricevute le due note segnate in
 « margine, colla prima delle quali in data 4 marzo
 « corrente, si comunica la risoluzione presa dal Con-
 « siglio dei ministri, che abbiano corso, i termini del-
 « l'articolo 14 della legge 14 agosto 1862, n° 100, e in
 « pendenza dell'approvazione legislativa del bilancio
 « straordinario, i pagamenti di molte spese dichiarate
 « urgenti, con imputazione ai capitoli ed esercizi, e
 « fino all'ammontare delle somme indicate; e colla
 « seconda in data 5 dello stesso mese di marzo, si co-
 « munica altra risoluzione del Consiglio dei ministri,
 « perchè nel modo medesimo abbiano corso i paga-
 « menti fino alla maggior somma di lire 180,000, di cui
 « si è chiesta l'approvazione al Parlamento sul capi-
 « tolo 48 del bilancio 1862 del Ministero delle fi-
 « nanze.

« La Corte dei conti, in adunanza generale del dì 8
 « di questo mese, senza pregiudicare le osservazioni che
 « potrà occorrerle di fare ad occasione dei singoli man-
 « dati, veduto l'articolo 14 della legge 14 agosto 1862,
 « ha deliberato che si abbia a procedere a registra-
 « zione con riserva.

« Nel tempo medesimo però la Corte ha deliberato
 « che, in prosieguo delle rimostranze già fatte, l'ultima
 « delle quali in data 7 febbraio prossimo passato, si
 « debba, anche in questa occasione e con maggiore ef-
 « ficacia, far osservare all'onorevole ministro delle fi-
 « nanze, presidente del Consiglio dei ministri, che, ri-
 « tardando tuttora l'approvazione legislativa del pro-
 « getto di bilancio straordinario, e di quello delle
 « variazioni al bilancio ordinario pel 1864, non si po-
 « trebbe più oltre procedere nel modo affatto eccezio-
 « nale che si è fin qui adoperato, dando alla disposi-
 « zione del citato articolo 14 della legge 14 agosto
 « 1862 un'applicazione così larga, che giunga fino a

1 a'
T 8

T i

T 2

8
« condurre alla conseguenza che il Consiglio dei mini-
« stri possa, sotto la sua responsabilità, provvedere
« che si eserciti quasi tutto un bilancio, prima che sia
« approvato nei modi costituzionali; la qual cosa re-
« pugnerebbe ai principii fondamentali del diritto po-
« litico del regno.

« La Corte ha osservato che, se è al certo lodevole
« intenzione del Governo quella di porre termine agli
« espedienti adottati negli scorsi anni, di chiedere al
« Parlamento l'autorizzazione dell'esercizio provviso-
« rio, e se in ciò dee ravvisarsi il fermo proposito del
« Ministero, di rientrare nell'ordine definitivo e le-
« gale ai termini dello Statuto, non è dall'altra parte
« men vero che, ritardando l'approvazione legislativa
« dei bilanci, assai più grave è il disordine e la devia-
« zione dai principii costituzionali, che deriva dall'a-
« dottare l'espediente, non giustificato da altri esempi
« e non permesso da alcuna legge, di esercitare un bi-
« lancio in virtù di semplici determinazioni del Consi-
« glio dei ministri, le quali sono così complessive e
« così frequenti, per la necessità delle cose, da riferirsi
« oramai a quasi tutti gli stanziamenti compresi nei
« progetti.

« Epperò la Corte, nell'adempimento del mandato
« che la legge le ha imposto, ha stimato imprescindibi-
« le suo debito quello di far notare all'onorevole mi-
« nistro la gravità di questa condizione di cose, e la
« necessità che si provveda col chiedere al Parlamento,
« in via d'urgenza, l'autorizzazione dell'esercizio prov-
« visorio per breve periodo di tempo.

« Nè essa ha potuto menomamente revocare in dubi-
« bio che l'onorevole ministro sia ispirato dagli stessi
« sentimenti, e voglia far prevalere nelle sue determi-
« nazioni gli stessi principii, che hanno mossa la
« Corte ad insistere ancora una volta su questo argo-
« mento. »

II.

Oltre ai mandati registrati *con riserva per man-*
*ca*za di approvazione legislativa della parte straordi-
naria del bilancio e delle variazioni proposte a non
pochi capitoli della parte ordinaria, furono pur anco
registrati *con riserva* molti altri, coi quali si ordina-
rono spese nuove o maggiori, non autorizzate per
legge, nè provvisoriamente approvate per regio decreto.

Il montare di tali spese fu complessivamente di lire 25,270,087 24.

Questa somma si riferisce all'esercizio 1863 ed anni precedenti, la proroga del quale durò, secondo le vigenti discipline di contabilità, a tutto il settembre 1864, per lire 4,903,101 60, ripartite fra i vari ministeri, cioè:

1. Interno	L. 2,350,479 04
2. Lavori pubblici	» 1,044,171 82
3. Guerra	» 700,291 01
4. Finanze	» 549,173 63
5. Affari esteri	» 133,118 06
6. Grazia e giustizia	» 127,868 04
Totale	L. 4,903,101 60

TO
H A

Si riferisce all'esercizio 1864, cominciato col 1° di gennaio, la somma di lire 20,366,982 64, cioè:

1. Lavori pubblici	L. 13,191,695 46
2. Guerra	» 5,618,348 40
3. Interno	» 1,499,938 78
4. Grazia e giustizia	» 57,000 »
Totale	L. 20,366,982 64

TO

Le nuove e maggiori spese sull'esercizio 1864 furono fatte:

a) Prima della legge 25 luglio 1864, che approvò definitivamente il bilancio:

Ministero dei lavori pubblici.

Costruzione ferrovia ligure L. 12,056,766 89

b) Dopo della detta legge:

Ministero della guerra.

Competenze in denaro e di viveri alla truppa L. 5,618,348 40

Ministero dell'interno.

Carceri	L. 255,882 26
Emigrazione	» 325,168 50
Repressione di brigantaggio	» 918,888 02
	<u>» 1,499,938 78</u>

Ministero dei lavori pubblici.

Lavori idraulici	L. 120,080 71
Esercizio strade ferrate	» 845,807 39
Manutenzione telegrafi	» 169,040 47
	<u>» 1,134,928 57</u>

Ministero di grazia e giustizia.

Diaria a' diurnisti in Lombardia	» 57,000 »
	<u>» 8,310,215 75</u>

In questo novero non si comprendono le spese nuove e maggiori, autorizzate, durante le proroghe della Sessione legislativa, con reg. decreti, convertirsi in legge; dappoichè i mandati di quelle spese provvisoriamente autorizzate, termini degli articoli 21 della legge 13 novembre 1859, e 13 del regio decreto 3 novembre 1861 sulla contabilità generale, non furono nè dovevano essere registrati *con riserva*.

Or, lo stato ancora incerto in cui è l'ordinamento di alcuni servizi pubblici, i quali, di fresco, o non compiutamente unificati, debbono essere in più stabile e definitivo assetto gradatamente ricomposti, può in gran parte rendere ragione della necessità di nuove e maggiori spese, tuttochè raramente si veggano compensate da corrispondenti economie sopra altri capitoli del bilancio.

Ma questa condizione di cose si può meno agevolmente giustificare, quando il fatto delle nuove e maggiori spese si presenta quasi contemporaneamente o immediatamente dopo la legge stessa del bilancio, come dinanzi si è osservato che seguì nel 1864.

Non potrebbe da ciò arguirsi che l'amministrazione non si è ancora posta in grado di procedere con sufficiente esperienza e con piena cognizione dei bisogni e della natura dei varii servizi pubblici?

Certo è che l'abitudine invalsa di far luogo frequentemente a simili spese toglie efficacia alla legge del bilancio, e arreca grave perturbazione nell'amministrazione del pubblico danaro; diventando quasi regola ordinaria ciò, che solo come rarissima eccezione in casi di urgente necessità, potrebbe essere consentito.

Sarà la cessazione di sì viziosa abitudine la più desiderabile prova del vero e pratico miglioramento dell'amministrazione dello Stato.

Ma se la effettuazione di maggiori e nuove spese è cosa per sè stessa assai grave; gravissima si ha a reputare, per la forma colla quale quelle di sopra riferite vennero ordinate.

Ogni spesa nuova e maggiore dev'essere preventivamente autorizzata per legge.

Quando il Parlamento non sia adunato, e si tratti di spesa urgente, si può autorizzare provvisoriamente per decreto reale, sentito il Consiglio dei ministri, da presentarsi al Parlamento, tosto che sia riconvocato, per essere convertito in legge.

Lu
Ga'

++ Ga

Lu ++

++

Lu

GA

GA

Non queste le sole forme ed i soli modi riconosciuti dalla legge.

Ma si è veduto molti essere stati i casi, nei quali, non essendo aperto il Parlamento, i ministri spedirono mandati di nuove e maggiori spese, senza promuoverne l'autorizzazione provvisoria per regio decreto.

In molti altri casi i mandati furono spediti mentre il Parlamento era adunato, e si attendeva il suo voto sui disegni di legge presentati alla Camera elettiva, oppure i disegni di legge non erano ancora presentati.

La Corte dei conti rifiutò la registrazione dei mandati. Ma, dopo il rifiuto, avendone il Consiglio dei ministri assunta la responsabilità, non potè esimersi di registrarli *con riserva*.

L'articolo 14 della legge 14 agosto 1862, num° 800, non abilita la Corte a rifiutare assolutamente il suo visto agli atti che ravvisa contrari alla legge, ma prescrive che in questi casi debba apporre il *visto con riserva*. Imperocchè non potrebbe la Corte, senza sostituirsi all'amministrazione ed assumerne la responsabilità, impedire irrevocabilmente che gli atti dei ministri, anche non conformi alla legge, sortiscano il loro effetto. Il suo mandato si compie coll'avvertire i ministri delle irregolarità degli atti che le sono sottoposti, e col richiamare l'attenzione del Parlamento sopra quelli che, quantunque reputati irregolari, dovè registrare *con riserva*, per averne il Consiglio dei ministri assunta la responsabilità ed insistito perchè avessero corso.

La Corte, nondimeno, se registrò *con riserva*, non omise di far notare l'illegalità del procedimento. Oltre alla quale, ed oltre all'inconveniente gravissimo che il voto del Parlamento sia dato quasi sempre dopo che la spesa fu effettuata, è pur da lamentare il ritardo col quale sono chieste ed ottenute queste stesse approvazioni posteriori: di che segue necessario ritardo altresì nella sistemazione e reddizione dei conti amministrativi.

Intorno a questa materia è perciò da sperare che non tarderanno le decisioni che alla saviezza del Parlamento sembreranno opportune, allorchè si farà a discutere la proposta presentata dal ministro delle finanze col disegno di una legge definitiva sulla contabilità generale dello Stato.

È oramai urgente il bisogno che si provveda con ac-

12

conce disposizioni legislative, per le quali siano in più stretti limiti mantenute le facoltà, di cui usa presentemente il potere esecutivo, e si possano conciliare col'osservanza della legge le provvisori eccezionalmente richieste da motivi di grande urgenza e per imprevedibili eventualità, che si possono manifestare nel procedimento dell'amministrazione e dei servizi pubblici.

III.

Venendo ora a parlare alquanto più particolarmente dell'esercizio del riscontro preventivo delle spese, fatto dal 1° gennaio al 31 dicembre 1864, così negli uffici centrali della Corte, come nei suoi nove uffici esterni o di riscontro, non sarà superfluo il presentar innanzi tutto alcuni dati statistici di maggiore importanza.

Il numero dei mandati, dei prospetti di spese fisse, e di aperture di crediti, presentati alla Corte dei conti e ai suoi uffici di riscontro nel suddetto periodo di tempo, fu complessivamente di 449,277,693. Nel 1863 era stato di 448,807,795.

Quelle due somme complessive si decompongono nel seguente modo, secondo i varii Ministeri, e secondo la varia forma degli ordini di pagamento :

Atti riscontrati.

	Mandati che subirono il riscontro preventivo al pagamento		Mandati per le spese fisse		Mandati per regolarizzazione erimborso di spese di riscossione e di giustizia		In tutto nel	
	1863	1864	1863	1864	1863	1864	1863	1864
Finanze	40,672	29,719	417,947	541,017	12,498	13,918	471,117	584,654
Grazia e giustizia	12,153	9,443	30,274	37,918	2,156	1,413	44,583	48,774
Esteri	5,142	2,081	»	»	»	»	5,142	2,081
Istruzione pubblica	9,025	7,056	13,893	17,299	1,650	»	24,568	24,355
Interno	39,870	45,000	51,327	52,800	5,537	»	96,734	97,800
Lavori pubblici	29,030	28,393	22,045	39,635	6,607	2,800	57,682	70,828
Guerra	55,359	49,842	19,673	23,084	3,271	172	78,303	73,098
Marina	11,021	8,493	1,626	2,933	251	87	12,898	11,513
Agricoltura, industria e commercio	7,407	4,153	9,238	10,437	623	»	17,261	14,590
Totale	209,679	184,180	566,023	725,123	32,593	18,390	303,295	327,663

terri
Lii
FF 8,2

ii

ii
Lii

H +
H +

T 4

18

Da questo confronto si scorge :

Che il numero dei mandati fu complessivamente maggiore nel 1864 che nel 1863 ;

Che il numero dei mandati sottoposti al riscontro preventivo fu maggiore nel 1863 ; e maggiore fu pur quello dei mandati di regolazione e rimborso di spese di riscossione e di giustizia ; ma per contrariò, quello dei mandati di spese fisse superò nel 1864 di 159,100 ~~il~~ il numero che se ne ebbe nell'anno precedente.

I mandati di anticipazione per servizi e lavori ad economia furono più frequenti nel 1864. E però invece di appositi mandati per ogni singola spesa non ne occorsero che due soltanto, quello dell'anticipazione, e quello pel pagamento del saldo.

Ed oltre a ciò, i termini dell'articolo 385 del regolamento generale di contabilità, 13 dicembre 1863, entrato in vigore col 1° gennaio 1864, non si fa più luogo ai mandati di saldo che, secondo il precedente regolamento (articolo 289 del regolamento 7 novembre 1860), dovevano spedirsi anche nel caso che dal resoconto delle somme ricevute in anticipazione non fosse risultato credito alcuno verso il tesoro.

È questa una delle ragioni, per le quali il numero dei mandati sottoposti al riscontro preventivo fu nel 1864 alquanto minore che nel 1863.

Se fu poi molto maggiore quello dei mandati di spese fisse, si ha da attribuire principalmente a ciò, che per l'attuazione del nuovo regolamento di contabilità generale furono compresi nei prospetti delle spese fisse gli stipendi e le paghe di un numeroso personale, che prima, con maggior semplicità, ma con minor guarentigia di regolarità ed esattezza, erano pagati sulle casse dei proventi, a quel modo che si effettuano le spese di riscossione. Al che si aggiugne che, applicato un più largo sistema di decentramento, un considerevole numero di mandati di spese fisse, che si spedivano per l'innanzi direttamente dai Ministeri, furono spediti in conformità dei prospetti dagli agenti del tesoro nelle provincie ; e mentre quelli comprendevano molte partite, questi sono non rare volte speciali per ciascun individuo. E finalmente fu disposto il pagamento a peso del bilancio dello Stato, degli stipendi del personale di vari stabilimenti ed istituti scientifici, massime nelle provincie napoletane, in corrispondenza dell'aggregazione al patrimonio dello Stato dei fondi che ne costituivano la dotazione.

H +

Ta'

Ti

Tii

I,

T,

Quanto ai mandati di regolazione e di rimborso per spese di riscossione e di giustizia; principal causa della differenza indicata nel prospetto si ha a ritenere che sia stata la minor sollecitudine, colla quale nel 1864 le amministrazioni provinciali delle gabelle e del demanio adempirono l'obbligo loro di trasmettere i mandati col corredo dei documenti giustificativi, e di dare agli uffici di riscontro gli schiarimenti richiesti, o di operare le rettificazioni indicate, o le deduzioni delle spese che fu riconosciuto essersi indebitamente fatte.

Dove, pertanto, si consideri non solo il grandissimo numero dei mandati riscontrati dalla Corte, ma ancor l'importanza delle verificazioni delle contabilità a corredo di quelli di regolazione o di rimborso delle spese, per le quali non è prescritto il riscontro preventivo al pagamento; e quando si consideri altresì che i mandati dell'amministrazione centrale pel pagamento delle spese fisse comprendono quasi sempre molte partite, per ciascuna delle quali si fa luogo a verificazioni speciali, come si farebbe se per ciascuna un mandato speciale fosse spedito, si potrà acquistare un adeguato criterio dell'immensa mole del lavoro che si ebbe a compiere.

Esteso necessariamente in proporzione all'ampiezza del regno il decentramento dei pubblici servizi, gran parte di quel lavoro fu compiuto dagli uffici di riscontro, i quali, posti accanto delle direzioni compartimentali del tesoro, ed operando sotto la immediata e continua vigilanza e direzione della Corte dei conti, e facendo anzi parte integrale dei suoi uffici, attendono al riscontro ed alla verificaione dei mandati che i delegati di ciascun Ministero spediscono nelle provincie.

Quale sia, nondimeno, l'importanza di cotesto decentramento nella effettuazione delle pubbliche spese, si può scorgere da un agevole paragone tra il numero dei mandati visti negli uffici centrali, e quello dei mandati visti negli uffici di riscontro della Corte dei conti.

In questo confronto non figurano i prospetti delle spese fisse e le aperture di credito; avvegnachè cotesti atti non possano, secondo le vigenti norme, altrimenti essere esaminati che negli uffici centrali della Corte, dopo il visto della quale sono comunicati agli uffici di riscontro.

Dall'altra parte non possono neppur figurare i mandati pel pagamento delle spese fisse, siccome quelli

Lii

Fii

Lii

Fii
Lii

Fii
Lii

che, eccettuato soltanto il personale dell'amministrazione centrale, sono spediti dagli agenti del tesoro in ogni provincia, in conformità dei prospetti visti dalla Corte, e sono, dopo il pagamento, assoggettati alla verifica degli uffici di riscontro dei rispettivi compartimenti.

Fatto confronto solamente tra i mandati soggetti al riscontro preventivo e i mandati di saldo, di regolazione o di rimborso, e quelli spediti dagli uffiziali delegati si scorge come sia molto maggiore il numero dei mandati di saldo, regolazione e rimborso, spediti dagli uffiziali delegati nelle provincie, riferendosi essi principalmente alle spese di riscossione e di giustizia penale, che sono effettuate nei luoghi dove seguono le riscossioni o si amministra la giustizia. E quanto ai mandati soggetti al riscontro preventivo, la proporzione rispetto all'ampiezza dello Stato tra quelli spediti dai ministri e quelli spediti dai loro delegati non è tale che possa arguirsi che il discentramento amministrativo abbia raggiunto l'estremo limite a cui senza compromettere l'ordine e la tutela dei servizi pubblici, ma nello interesse di quell'ordine e di quella tutela medesima potrebbe pervenire.

Ecco ora, senza più, il prospetto comparativo sopra accennato:

1864	Mandati soggetti al riscontro preventivo, spediti			Mandati di saldo, regolarizzazione e rimborso, spediti		
	direttamente dai Ministeri	dai delegati de' Ministeri e visti dagli uffici di riscontro	in tutto	direttamente dai Ministeri	dai delegati de' Ministeri e visti dagli uffici di riscontro	in tutto
Finanze	17,781	11,938	29,719	2,892	11,026	13,918
Grazia e giustizia	3,194	6,249	9,443	3	1,410	1,413
Esteri	2,081	»	2,081	»	»	»
Istruzione pubblica	6,676	380	7,056	»	»	»
Interno	21,661	23,339	45,000	»	»	»
Lavori pubblici	19,260	9,133	28,393	2,800	»	2,800
Guerra	30,483	19,359	49,842	»	172	172
Marina	8,471	22	8,493	75	12	87
Agricoltura, industria e commercio	3,479	674	4,153	»	»	»
Totale	113,086	71,094	184,180	5,770	12,620	18,390

1. in
spediti dai Ministri,
4,

5. in

70

Segue la ripartizione del numero dei mandati visti da vari uffici di riscontro.

Fai

	MANDATI	
	soggetti al riscontro preventivo	di saldo regolarizzazione o rimborso
Bologna	6,172	1,917
Cagliari	1,228	323
Firenze	9,819	2,273
Genova	1,553	329
Milano	10,645	2,681
Napoli	25,379	2,055
Palermo	7,127	968
Parma	4,039	1,252
Torino	5,102	822
Totale	71,094	12,620

Ma quale fu il risultato pratico del riscontro fatto dagli uffici centrali ed esterni della Corte?

Il numero delle osservazioni fu complessivamente di 42,344, cioè:

Per errori di calcolo 7,903
 Per erronea imputazione 1,878
 Per violazioni di leggi o di regolamenti 24,880
 Per mancanza di documenti giustificativi 7,683

42,344

IX Che coteste osservazioni non fossero ~~inconsultamenti~~ fatte senza ragionevoli e giusti motivi, è provato da ciò che in seguito alle medesime furono emendati, rettificati o integrati nella documentazione 35,049 mandati. *IX*

La differenza di mandati 7,295 si spiega ~~—~~ molti non erano stati al 31 dicembre 1864 restituiti ai Ministeri o dai loro delegati, colle risposte alle fatte osservazioni; e perchè molti altri non furono riprodotti.

—, perchè

— + — da

E qui non sarà inutile di avvertire, come fu avvertito puranco nella relazione del 1863, che i mandati non riprodotti non esprimono, se non in pochissimi casi, insussistenza di titolo legale al pagamento. La chiusura dell'esercizio dell'anno precedente, o la necessità di mutare tutta la forma dei mandati, ne rendono, nel maggior numero dei casi, impossibile la materiale riproduzione.

Il seguente prospetto indica la somma delle osservazioni a cui, per i vari motivi espressi di sopra, diede occasione ciascun Ministero, e il numero delle corrispondenti rettificazioni o degli atti non riprodotti.

PROSPETTO dei mandati spediti dai Ministeri nell'anno 1864 delle osservazioni fatte negli uffici centrali della Corte de' conti, e del risultato delle osservazioni.

	Numero dei mandati pervenuti				Numero dei mandati sui quali occorsero osservazioni					Numero dei mandati rettificati giusta le fatte osservazioni					Mandati non riprodotti	
	Per riscontro preventivo al pagamento	Per le spese fisse	Per regolarizzazione e rimborso di spese di riscossione e di giustizia	In tutto	Per errori di calcolo	Per erronea imputazione	Per violazione di leggi o regolamenti	Per mancanza di documenti	In tutto	Per errori di calcolo	Per erronea imputazione	Per violazione di leggi o regolamenti	Per mancanza di documenti	Registrati dietro altri schiarimenti		In tutto
Finanze	17,781	55,153	2,892	75,826	1,718	205	23	43	1,989	1,608	205	18	23	41	1,895	94
Grazia e giustizia	3,194	33	3	3,230	35	18	4	26	83	35	18	3	24	2	82	1
Esteri	2,081	»	»	2,081	63	22	25	55	165	60	21	28	33	11	153	12
Istruzione pubblica	6,676	»	»	6,676	114	40	237	95	486	113	40	120	89	18	380	106
Interno	21,661	»	»	21,661	624	266	253	346	1,489	304	145	157	240	193	1,129	360
Lavori pubblici	19,260	2,473	2,800	24,533	542	167	650	531	1,890	509	126	284	483	150	1,552	338
Guerra	33,483	2,208	»	32,691	526	212	761	367	1,866	426	155	566	288	246	1,681	185
Marina	8,471	309	75	8,855	144	31	120	68	363	129	24	92	48	22	315	48
Agricoltura e commercio	3,479	100	»	3,579	52	40	44	92	228	43	29	21	83	»	176	52
Totale	113,086	60,276	5,770	179,132	3,818	1,001	2,117	1,623	8,559	3,317	763	1,289	1,311	683	7,363	1,196

81

L.ii
T,

PROSPETTO dei mandati spediti dai delegati de' vari Ministeri nell'anno 1894 delle osservazioni fatte dagli uffici di riscontro della Corte dei conti, e del risultato di queste osservazioni.

L.ii
T

Eguali presentano per mandati spediti dai delegati dei vari Ministeri, e visti dagli uffici di riscontro:

INDICAZIONE dell'ufficio DI RISCONTRO	Numero de' mandati pervenuti				Numero de' mandati sui quali occorsero osservazioni					Numero dei mandati rettificati giusta le fatte osservazioni					Mandati non riprodotti	
	Per riscontro preventivo al pagamento	Per le spese fisse	Per regolarizzazione e rimborso di spese di riscossione e di giustizia	In tutto	Per errori di calcolo	Per erronea imputazione	Per violazione di leggi o regolamenti	Per mancanza di documenti	In tutto	Per errori di calcolo	Per erronea imputazione	Per violazione di leggi o regolamenti	Per mancanza di documenti	Registrati dietro altri schiarimenti		In tutto
Bologna	6,172	100,092	1,917	108,181	621	84	1,200	829	2,734	574	84	1,153	750	147	2,708	26
Cagliari	1,228	9,980	323	11,531	158	3	82	13	256	158	3	78	10	»	249	7
Firenze	9,819	71,515	2,273	83,607	384	279	1,132	1,108	2,903	273	97	659	659	57	1,743	1,158
Genova	1,553	18,955	329	20,837	97	64	125	86	372	97	23	115	83	7	325	47
Milano	10,645	70,537	2,681	83,863	1,300	52	15,661	912	17,925	1,328	52	15,068	875	18	17,241	684
Napoli	25,379	75,507	2,055	102,941	551	188	2,590	916	4,245	389	84	497	410	84	1,464	2,781
Palermo	7,127	37,839	968	45,934	78	70	937	472	1,557	14	19	87	59	»	179	1,378
Parma	4,069	21,545	1,252	26,866	111	26	27	138	302	111	24	27	138	»	300	2
Torino	5,102	258,877	822	264,801	785	111	1,009	1,586	3,491	761	109	993	1,492	120	3,475	16
Totale	71,094	664,847	12,620	748,561	4,085	877	22,763	6,060	33,785	3,605	495	18,677	4,476	433	27,686	6,099
A cui aggiunto il totale del riscontro precedente	113,086	60,276	5,770	179,132	3,318	1,001	2,117	1,623	8,559	3,317	763	1,289	1,311	683	7,363	1,196
Totale generale	184,180	725,123	18,390	927,693	7,903	1,878	24,880	7,683	42,344	6,922	1,258	19,966	5,787	1,116	35,049	7,295

10
11
12

19

Finalmente importa far notare, in modo generale, quale sia stato il risultamento del riscontro fatto nel 1864 in confronto a quello fatto nel 1863.

Nel 1863, sopra cento atti dei Ministri e dei loro delegati, visti dalla Corte e dagli uffici di riscontro, si ebbero in media 4 59 osservazioni, n° 81 39 rettificazioni sopra 100 osservazioni, e n° 13 16 mandati non riprodotti.

Nel 1864 si ebbero sopra cento atti dei Ministri e dei loro delegati, in media 4 55 osservazioni, che, decomposte per Ministero e secondo la natura delle osservazioni, danno il seguente risultato:

	Osservazioni sopra 100 atti				
	per errori di calcolo	per erronea imputazione	per violazione di leggi o regolamenti	per mancanza dei documenti	in tutto
Finanze	0,58	0,08	2,66	0,49	3,81
Grazia e giustizia	1,35	0,19	2,42	1,12	5,08
Esteri	3,03	1,06	1,20	2,64	7,93
Istruzione pubblica	0,83	0,27	2,01	0,94	4,05
Interno	1,40	0,54	3,93	1,59	7,46
Lavori pubblici	1,67	0,74	2,76	1,79	6,66
Guerra	0,92	0,33	2,08	1,16	4,49
Marina	1,31	0,28	1,05	0,67	3,31
Agricoltura, industria e commercio	1,24	0,71	1,16	1,71	4,82
Media totale	0,84	0,20	2,68	0,83	4,55

T 4
13

Sopra cento osservazioni poi si ebbero in media n° 84 36 rettificazioni, e n° 15 64 mandati non riprodotti, distinti gli uni e le altre nel seguente modo :

	Mandati rettificati sopra cento osservazioni fatte					
	per errori di calcolo	per erronea imputazione	per violazione di leggi o regolamenti	per mancanza di documenti	in tutto	mandati non riprodotti
Finanze	98,09	76,53	84,93	70,61	85,76	14,24
Grazia e giustizia	95,75	97,77	89,17	87,01	93,62	6,38
Esteri	95,23	95,45	72 »	60 »	86,66	13,34
Istruzione pubblica	89,16	85,07	44,58	90,35	70,51	29,49
Interno	72,40	37 »	70,74	68,38	71,98	28,02
Lavori pubblici	87,47	78,57	70,91	88,92	84,91	15,09
Guerra	97,78	76,98	74,95	100 »	91,32	8,68
Marina	89,40	78,12	76,85	62,33	84,77	15,23
Agricoltura, industria e commercio	92,81	84,46	57,98	63,60	73,25	26,75
Media totale	91,20	67,78	80,20	80,05	84,36	15,64

È intendimento della Corte che il risultato pratico delle sue osservazioni non sia fugace e transitorio, com'è quasi sempre ogni atto che vi dà occasione; ma che le osservazioni medesime, quando specialmente tendono a far cessare riprovevoli abitudini, ed a ricondurre gli uffici pubblici alla osservanza delle leggi, od a determinarne l'intelligenza e l'applicazione, possano servire di norma all'amministrazione ed agli uffici stessi della Corte, ed esser base e principio di pratiche più conformi alla legge e più consentanee all'interesse della finanza. Ond'è che, come già fece nel 1863, anche nel 1864 raccolse e mandò a stampa le massime che l'esperienza dimostrò esser più necessario ed opportuno di aver presenti.

IV.

Menò frequenti che nel 1863 furono le irregolarità di forma notate nei mandati. Parecchi però se ne dovè respingere, perchè non spediti a favore della persona creditrice, ma di funzionarj pubblici incaricati di pagare o distribuire le somme ai creditori; la qual cosa non occorre di osservare quanto sia contraria alle vigenti discipline e alle regole di buona amministrazione del pubblico danaro.

Molte furono le osservazioni per inosservanza delle disposizioni del regolamento di contabilità generale, per erronea imputazione, per essersi fatta precedere spesse volte la spedizione dei mandati sui resti dell'esercizio chiuso innanzi che ne fosse effettuato il trasporto nelle forme e previo l'accertamento prescritto dalla legge, per non essersi richiesto il voto del Consiglio di Stato nella formazione dei contratti o nell'esecuzione di servizio lavori ad economia quando si oltrepassava il limite di somma fissato dalla legge; e per essersi anzi spesse volte continuata la pratica illegale di dividere artificialmente un medesimo servizio in più parti, allogandole allo stesso impresario nel tempo stesso, o a brevissimi intervalli, col manifesto intento di eludere la legge, che impone all'amministrazione l'obbligo di sentire il parere del Consiglio di Stato. Queste cose la Corte ebbe a notare nel 1864 come nel 1863. Nè si vide interamente cessare, sebbene molto fosse scemata, la consuetudine di fare intraprendere, anche in casi di non grandissima urgenza, l'esecuzione di contratti prima che fossero visti e registrati alla Corte o ai suoi uffizj di riscontro i decreti di approvazione; e quella di approvare taluni contratti non colla forma di decreti, ma di semplici note ministeriali, che non sono soggette al *visto* e alla registrazione della Corte. Intorno alla qual cosa più speciali osservazioni furon fatte al Ministero di agricoltura, industria e commercio in occasione dei lavori di bonificamento nelle provincie napolitane, ed a quelli degli affari esteri e di grazia e giustizia. E dovè la Corte, ristabilendo la retta intelligenza del regolamento 17 agosto 1856, fatto per l'esecuzione della legge 17 marzo di quell'anno, resistere all'opinione del Ministero della guerra che, attesa la facoltà di spedire mandati di ab-

buonconto per acquisto di cereali per l'esercito fino al limite di $\frac{9}{10}$ senza porre a corredo dei mandati i decreti di approvazione dei contratti, non corra al Ministero il debito di provvedere in fine del trimestre alla regolare formazione ed approvazione de' contratti, e di presentarli in giustificazione dei mandati trimestrali.

Esercitando la Corte colla necessaria severità il suo riscontro per quanto concerne la giustificazione delle spese, fece notare, in ispecie, al ministro dell'interno che quelle pel trasporto e mantenimento a *domicilio coatto* autorizzate dalla legge 7 febbraio 1864 per la repressione del brigantaggio, non potendo confondersi colle spese segrete, debbono essere regolarmente giustificate.

Facile larghezza suole introdursi nella determinazione delle diarie, delle indennità di trasferta, di missione, di ispezioni straordinarie e simili. E la Corte, in moltissimi casi, dovè richiamare l'amministrazione ad una più rigorosa osservanza de' regolamenti, e richiedere quella compiuta e legale giustificazione ch'era necessaria.

Ad eguale e talvolta maggiore larghezza occorre di opporre argine nell'amministrazione delle spese di ufficio; e in qualche caso eziandio nella concessione di gratificazioni o compensi non giustificati da motivi, pei quali, secondo le vigenti norme, possono essere accordati.

Meno frequente che nel 1863 fu, dall'altra parte, lo abuso di comprendere tra le spese di riscossione alcune, che, secondo i vigenti ordini, non sono da porsi in quel novero, e debbono esser disposte con mandati soggetti al riscontro preventivo della Corte. Irregolarità di tal natura si verificò talvolta nell'amministrazione delle gabelle in Genova, in Torino ed in Livorno.

Avendo la Corte notato che per erronea intelligenza delle vigenti tariffe sulle spese di giustizia s'introducevano con grave danno dell'erario considerevoli abusi nella tassazione ed attribuzione di competenze agli uscieri, giurati, testimoni, e segnatamente periti, promosse ed ottenne dai ministri di grazia e giustizia e delle finanze istruzioni e circolari intese a chiarire il senso delle leggi e de' regolamenti, e ad assicurare la rigorosa osservanza.

Alcuni mandati dovè respingere per assoluta man-

Tei

Tei Tei Tei

Tei

canza di titolo legale della spesa. E di questi giova far più speciale menzione.

Continuando ancora gli abusi notati nel precedente anno intorno alla concessione di viaggi gratuiti a pretesi indigenti, la Corte credè indispensabile di respingere assolutamente i mandati che le furono trasmessi, quando non constava delle condizioni richieste dalla legge, e non erano osservate le norme stabilite con ripetuti ordini circolari del Ministero dell'interno, provocati dalla Corte istessa.

Per mancanza di titolo legale della spesa, fu rifiutata la registrazione di un mandato del Ministero della marina per spesa occorrente all'acquisto d'una tomba nel Camposanto, ed alla sepoltura di un impiegato di quel Ministero; e quella di un mandato per acquisto di decorazioni dell'Ordine mauriziano, conferite ad alcuni altri impiegati.

Il Ministero di guerra insistè perchè avesser corso molti mandati di pagamento d'interessi sul montare delle *indennità accessorie* per abbattimento di alberi, in occasione de' lavori delle fortificazioni di Bologna. La Corte osservò in diritto non esser dovuti interessi sulle indennità accessorie, e, quando pure fossero dovuti, lo Stato esserne legalmente liberato, per avere i creditori fatta definitiva ed ampia quietanza nel ricevere il pagamento del capitale delle indennità medesime, senz'alcuna riserva degli interessi, che fino al giorno del pagamento sarebbero decorsi.

Essa rifiutò quindi assolutamente la registrazione dei mandati.

V.

La legge di contabilità prescrive che pei lavori e i servizi a economia possano farsi anticipazioni, che non eccedano in complesso la somma di lire 30,000; che la giustificazione dell'impiego delle somme ricevute debba farsi presso la Corte dei conti nel termine di quattro mesi dalla data del mandato di anticipazione; che non si può far luogo ad una seconda anticipazione, quando l'uso della prima non sia legalmente giustificato.

Essendo molti e di molta importanza i lavori e i servizi che si conducono ad economia dalle varie amministrazioni dello Stato, si ha a tener fermo alla osservanza di quel limite e di quelle condizioni. E ciò diede

motivo a frequenti e gravi osservazioni della Corte, la quale dovè spesso eccitare alcuni Ministeri, perchè, essendo trascorso il termine dei quattro mesi, i vari funzionarii, a cui erano state date anticipazioni, avessero adempiuto il debito di renderne conto.

Quanto alle anticipazioni per le competenze dei corpi militari, se non è dalla legge prescritto il limite di lire 30,000, non è dispensato alla condizione che si abbia a render conto entro i quattro mesi.

Straordinario nondimeno è il ritardo col quale pervengono alla Corte i resoconti delle somme anticipate ai Consigli d'amministrazione, non essendo ancora pervenute le contabilità quadrimestrali degli anni 1861, 1862, 1863 e 1864.

Quantunque una sì grande irregolarità sia in parte derivata dalle condizioni eccezionali in cui è stata per alcun tempo l'amministrazione militare del nuovo Stato, pure la Corte non ha cessato mai di dirigere le più efficaci rimostranze al ministro della guerra ed a quello delle finanze, affinchè si ponga termine ad uno stato di cose tanto straordinariamente ed eccezionalmente anormale. Ciò è richiesto anche dall'interesse delle finanze, le quali debbono essere rimborsate delle non lievi somme che, per effetto della verificaione dei documenti e dell'accertamento de' conti, sono dalla Corte addebitate a vari corpi.

A provare quanto sia grave questo interesse basterà porre mente al risultato della verificaione delle contabilità del 1860, che si riassume nel seguente prospetto:

26

TC

STATO DIMOSTRATIVO del montare del debito dei corpi militari alla chiusura de' conti dell'annata 1860.

DENOMINAZIONE DEI CORPI	OSSERVAZIONI		DEBITO	
	Non si trova in debito Id.	(a)	"	"
Corpo reale di Stato Maggiore			"	"
Ufficiali generali ed altri non ascritti a verun corpo			"	"
1° reggimento granatieri di Sardegna			449,062	70
2° id. id. id.			300,604	08
3° id. id. di Lombardia			290,439	"
4° id. id. id.			220,828	11
1° id. fanteria			443,174	78
2° id. id.			279,139	71
3° id. id.			454,219	64
4° id. id.			370,964	08
5° id. id.			208,102	04
6° id. id.			291,908	75
7° id. id.			262,619	36
8° id. id.			316,731	81
9° id. id.			339,494	10
10° id. id.			217,759	69
11° id. id.			231,240	97
12° id. id.	Sotto verificaione	(b)		
13° id. id.		(a)	288,033	82
14° id. id.		"	278,691	41
15° id. id.		"	137,774	70
16° id. id.		"	135,134	76
17° id. id.		"	214,264	87
18° id. id.		"	210,424	95
19° id. id.		"	249,823	55
20° id. id.		"	273,548	53
21° id. id.		"	187,645	40
22° id. id.		"	252,172	06
23° id. id.		"	229,724	22
24° id. id.		"	166,190	61
25° id. id.		"	233,158	41
26° id. id.		"	185,458	03
	Da riportarsi		7,733	14

(a) Conto corrente chiuso.
(b) Conto corrente aperto.

++

1118
L 6

Segue Stato dimostrativo del montare del debito dei **Corpi** militari alla chiusura de' conti dell'annata 1860.

27
00
TC

DENOMINAZIONE DEI CORPI		OSSERVAZIONI	DEBITO	
		<i>Riporto</i>	756,22	14
27°	reggimento fanteria		258,580	99
28°	id. id.		233,825	69
29°	id. id.		162,813	73
30°	id. id.		108,027	91
31°	id. id.		107,727	85
32°	id. id.		154,163	76
33°	id. id.		172,000	85
34°	id. id.		142,178	65
35°	id. id.		118,595	04
36°	id. id.		73,769	50
37°	id. id.		225,317	11
38°	id. id.		117,933	81
39°	id. id.		186,277	26
40°	id. id.	Sotto verificaione	(b)	
41°	id. id.		(a)	126,216 51
42°	id. id.		"	131,870 69
43°	id. id.		"	110,890 62
44°	id. id.		"	26,751 17
45°	id. id.		"	153,014 96
46°	id. id.		"	157,544 73
47°	id. id.	Sotto verificaione	(b)	
48°	id. id.		(a)	137,650 19
49°	id. id.		"	155,373 45
50°	id. id.		"	148,800 15
51°	id. id.		"	195,065 88
52°	id. id.		(b)	273,194 60
	Bersaglieri		"	
	Genova cavalleria		(a)	174,643 96
	Nizza id.		"	180,099 27
	Piemonte id.		"	174,950 34
	Savoia id.		"	131,537 76
		<i>Da riportarsi</i>		12,056,212 57

17

7,718,334

++

++

++

56

(a) Conto corrente chiuso.
(b) Conto corrente aperto.

DENOMINAZIONE DEI CORPI	OSSERVAZIONI		DEBITO
	<i>Riporto</i>	.	12,056,212 57
Lancieri di Milano		(a)	220,294 49
Id. di Montebello		»	238,835 02
Cavalleggeri di Alessandria		»	105,431 21
Id. di Aosta		»	217,936 42
Id. di Lodi		»	202,602 64
Id. di Lucca		»	81,136 66
Id. di Novara		»	142,071 50
Id. di Monferrato		»	159,791 54
Id. di Firenze		»	148,918 53
Id. di Saluzzo		»	182,886 14
Vittorio Emanuele cavalleria		»	133,894 15
Reggimento Guide	Sotto verificaione	(b)	↔
Id. Usseri di Piacenza		(a)	159,837 42
Scuola militare di cavalleria		»	32,540 98
Deposito e compra stalloni	Non si trova in debito	»	» »
1° reggimento artiglieria		»	96,284 22
2° id. id.		»	415,165 98
3° id. id.		(b)	129,083 30
4° id. id.		(a)	128,029 99
5° id. id.		(b)	344,486 44
6° id. id.		»	271,758 25
7° id. id.		(a)	95,343 20
8° id. id.		»	172,491 53
Genio militare 1° reggimento		(b)	374,107 20
Id. 2° id.		»	214,243 57
Treno d'armata		»	20,281 33
Corpo d'amministrazione		(a)	104,390 67
Cacciatori franchi		»	50,838 15
Carabinieri reali di Sardegna	Non si trova in debito	»	» »
Id. di Terraferma		(b)	922,851 41
Casa reale invalidi e compagnia veterani		»	» »
Casa militare del Re e de' reali principi	Non si trova in debito	(a)	» »
Compagnia guardie del corpo di S. M.	Id.	»	» »
	<i>Da riportarsi</i>	.	↔

(a) Conto corrente chiuso.
 (b) Conto corrente aperto.

↔ 17,422,746,57.

Segue Stato dimostrativo del montare del debito de' corpi militari alla chiusura de' conti dell'annata 1869.

29
99
70

DENOMINAZIONE DEI CORPI	OSSERVAZIONI	DEBITO
	Riporto	H
Compagnia guardie reali del palazzo	"	6,318 44
Battaglione di deposito in Cagliari	"	73,979 28
Id. id. in Sassari	"	58,757 10
Reale accademia militare	Non si trova in debito	" "
Collegio militare di Parma	Id.	" "
Id. id. di Firenze	(b)	 H+
Id. id. in Asti	Chiuso conti correnti 1861 (a)	" "
Id. id. in Milano	"	8,003 78
Scuola militare di fanteria in Modena	"	9,509 54
Id. id. in Ivrea	"	6,869 22
Id. id. in Colorno (Parma)	(b)	 H+
Collegio pe' figli di militari in Firenze	"	 H+
Battaglione adolescenti in Biella	Non si trova in debito (a)	" "
Id. de' figli di militari (Racconigi)	"	4,005 89
Istituto adolescenti in Spilamberto	Compreso nel conto corrente battaglione figli di militari in Racconigi (c)	" "
Reclusione militare	(a)	9,851 52
Battaglione valtellini cacciatori delle Alpi	Chiuso nel conto corrente del 51° reggimento fanteria (c)	" "
Corpo cacciatori del Tevere	(b)	 H
Corpo volontari della guardia nazionale	Riportato sul reg° 1861 (c)	" "
Battaglioni mobilizzati della guardia nazionale	(b)	 H
Cacciatori volontari di Costa	"	 H
Cavalleggeri di Costa	"	 H
Battaglione insulare cannonieri guardia coste	"	 H
Compagnia del Giglio id.	"	 H
Banda sedentaria musicale di Lucca	"	 H
Squadra pompieri di Lucca	"	 H
Id. id. di Livorno	"	 H
Casa militare di trasporto in Modena	"	 H
Diversi, castellani, cappellani e torrieri	"	 H
Reggimento artiglieria campale dell'Emilia	"	 H
Deposito de' disertori austriaci	"	 H
	Totale	17,596,039 28

(a) Conto corrente chiuso.
 (b) Conto corrente aperto.
 (c) Conto corrente chiuso in altro esercizio o corpo.

È certamente grave il debito di oltre a 17 milioni!

A alliegare però esagerate apprensioni si osserva:

1. Che le anticipazioni per competenze personali richieste al di là di quello che precisamente occorre, entrano in quella somma soltanto per otto milioni, il che corrisponde in media a lire 100,000 per ciascun corpo, cioè ad un fondo di riserva non eccedente il montare dello stipendio di un mese;

2. Che il Ministero della guerra fin dal 25 dicembre 1863 fece ordine alle amministrazioni de' vari corpi di limitare le dimande di anticipazioni al più stretto bisogno, valutato sulla base della forza presente e non sulla effettiva; di tal che è a presumere che, in seguito a questi ordini, le dimande di anticipazione siano state effettivamente in più stretti limiti mantenute;

3. Che la rimanente somma accertata a debito pel 1860 riguarda somministrazioni merci al di là delle competenze di ciascun corpo. Dove è a notare che il corpo dei reali carabinieri è il solo di tutto l'esercito che, di poche legioni in fuori, non sia risultato debitore di somma alcuna per l'anzidetta causa.

Ad ogni modo scorgesi evidente la necessità che si affrettino le verificazioni de' conti degli anni posteriori al 1860, e si accerti il montare de' crediti tutti del tesoro.

Il Ministero della guerra ha recentemente date positive assicurazioni alla Corte che colla maggior possibile alacrità si darà opera oggimai al disbrigo del lavoro che è in arretrato, in guisa da rendere possibile d'inviare alla Corte i conti degli scorsi anni e quelli della gestione in corso.

E frattanto non si è ommesso di fare istanza al Ministero medesimo, perchè, trattandosi di un debito di più milioni, che a mano a mano si va liquidando, si cominci ad operare una prudenziale ritenzione sulle somme delle quali periodicamente si ordina l'anticipazione, sì perchè possa essere meno ritardato il rimborso a cui il tesoro pubblico ha diritto, e sì per provvedere che, gradualmente ripartito, il rimborso medesimo torni meno disagiata alle amministrazioni debentrici.

Oltre al ritardo nella giustificazione delle somme anticipate per lavori e servizi a economia e per le competenze dell'esercito, la Corte de' conti ebbe pure a notare grande e persistente ritardo per parte delle direzioni demaniali e delle gabelle, nel trasmettere per la

Tale

Tale

Tale

verificazione d'competenti uffici di riscontro i mandati di regolazione col corredo dei documenti giustificativi delle spese di riscossione e di giustizia penale. Moltissimi eccitamenti furono fatti, quali il Ministero delle finanze corrispose col dare le disposizioni più vigorose. La novità degli ordini organici di que' servizi, la cresciuta mole del lavoro, la poca esperienza di alcuni agenti, e le non infrequenti mutazioni e traslocazioni d'impiegati, furono forse cagione del poco frutto che si ricavò dalle rimostranze continue della Corte, e dagli ordini ripetuti dal Ministero. Scorgesi, anzi, come il numero di cotesti mandati fu nel 1864 minore che nell'anno precedente.

Non occorre dimostrare quanto imperti che in questa parte di servizio sia ricondotta l'Amministrazione provinciale alla normale osservanza delle leggi.

Le spese di riscossione e di giustizia penale montano a somme molto considerevoli. Innumerevoli sono le rettificazioni, le correzioni e le riduzioni che occorre di fare nell'interesse della finanza, e che emergono dalla verifica degli uffici della Corte. E oltre a ciò, non altrimenti che da queste verificazioni medesime può risultare se nel novero di tali spese se ne comprendono illegalmente altre, che dovrebbero essere fatte mediante mandati soggetti al riscontro preventivo. Sicchè tanto maggiore è la efficacia delle osservazioni e tanto più agevole il far rientrare nelle casse dello Stato le somme che si riconoscano illegalmente o indebitamente pagate, quanto minore è l'indugio col quale si presentano le giustificazioni e i documenti necessari al sindacato della Corte. Il termine di quattro mesi, prescritto dalla legge, se non largo, non è però così breve da non lasciar sperare che l'amministrazione se ne dilunghi il meno che sia possibile, e nei casi soltanto che sia giustificato da eccezioni di motivi.

L'ordinamento e l'invio quadrimestrale di queste contabilità è necessario anche per una opportuna divisione del lavoro che incumbe tanto alle direzioni compartimentali delle gabelle e delle tasse e demanio quanto agli uffici di riscontro; essendo inevitabile cosa che, quando si accumulò tutto ad un tratto il lavoro di più quadrimestri, al danno derivante dal già seguito ritardo si aggiunge pur quello che non può non derivare dalla necessità di attendere tutto in una volta al lavoro, che, con acconcia ripartizione, avrebbe dovuto essere compiuto a periodici intervalli.

Minore indugio si è nondimeno osservato nell'invio per le debite verificazioni agli uffici di riscontro dei mandati di spese fisse, la giustificazione de' quali non è contemporanea al pagamento.

VI.

La Corte dei conti esercita il riscontro delle pubbliche spese. Ma non dee per legge, nè potrebbe, parimente esercitare un riscontro preventivo ed immediato sulla riscossione delle entrate.

Essa deve limitarsi a vigilare che, in conformità delle leggi, gli agenti delle amministrazioni adempiano il debito loro di riscuotere le somme dovute dai contribuenti, e di versare nelle casse dello Stato le somme riscosse.

Non deve però omettere nel tempo medesimo di osservare se le variazioni nel prodotto delle entrate eventuali, come sono d'ordinario le tasse che si suol denominare *indirette*, traggano origine da fatti o circostanze accidentali, o piuttosto da negligenza degli agenti, da imperfezione degli ordini amministrativi, o, in genere, da cause, che l'amministrazione debba e possa eliminare.

A raggiungere l'intento occorre necessariamente la conoscenza e delle contabilità periodiche dei singoli agenti di riscossione d'ogni ramo di prodotti, e degli atti o documenti che possono avervi relazione. Ma non si procederebbe consentaneamente al sistema di discentramento amministrativo, adottato dal Governo, nè potrebbe esercitarsi pronta ed efficace vigilanza, dove la Corte avesse a concentrare in sè medesima tutte le parti di questo ufficio. Perciò dispose:

1° Che le dimostrazioni delle entrate sieno date dalle stesse amministrazioni da cui dipendono, ordinate a forma del quadro di classificazione, che in ogni anno è formato dal Ministero delle finanze, per conto del quale si operano le riscossioni;

2° Che gli uffici di riscontro, nei limiti della rispettiva giurisdizione territoriale, esercitino la vigilanza prescritta dalla legge;

3° Che nessuna vigilanza potendo esercitarsi senza cognizione particolareggiata de' fatti, debbano quegli uffici, od a mezzo delle varie amministrazioni, o direttamente dai contabili, quando le costoro operazioni

non si concentrino in un'amministrazione compartimentale o provinciale, avere a tempo e nelle forme determinate dai regolamenti di ciascun servizio e dal regolamento generale di contabilità, le dimostrazioni delle operazioni eseguite da ciascun agente di riscossione, e le relazioni concernenti le verificazioni e le ispezioni che si operano dall'amministrazione;

4° Che siccome i Ministeri raccolgono dalle amministrazioni o dai contabili i risultati delle operazioni che si riferiscono alle entrate da essi amministrate, e ne formano una contabilità generale; così la Corte, per la tenuta di eguale contabilità, debba valersi dell'opera degli uffizi di riscontro, ingiungendo ad essi di trasmetterle, con determinati prospetti, il riassunto mensile, distinto per amministrazione, delle operazioni di carico e scarico dei contabili; e di inviarle eziandio ad ogni semestre, categorica e circostanziata relazione dei fatti degni di maggiore attenzione.

A tali principj sono sostanzialmente informate le istruzioni che, di pieno accordo coi Ministeri, la Corte comunicò in maggio del 1864 ai suoi uffizi nonchè alle amministrazioni ed agli agenti isolati di riscossione di tutte le pubbliche entrate.

Furono, in quelle, raccolte le disposizioni legislative, regolamentari e disciplinari, concernenti la riscossione delle entrate di ciascuna amministrazione, coll'aggiunta degli avvertimenti che, secondo la particolare natura dei proventi, si ravvisarono opportuni a ben definire i limiti dell'ingerenza degli Uffizi di riscontro, e i modi coi quali essi hanno da esercitare il loro mandato, senza invadere menomamente le attribuzioni dell'amministrazione, o ritardarne in nessuna guisa il procedimento e l'azione.

Scopo ultimo delle date istruzioni è poi quello di fornire i mezzi alla Corte per la tenuta di una contabilità generale delle entrate e delle tesorerie, e per poter stabilire la concordanza de' suoi registri co' prospetti generali, che sono trasmessi da' Ministeri, e termini dell'articolo 248 del regolamento generale di contabilità, e quindi la identità de' risultati, dedotti dagli stessi registri, tra lo scarico generale dei contabili, ed il carico complessivo de' tesorieri; sì che dalla perfetta conformità tra gli stati degli agenti di riscossione e quelli riassuntivi degli uffizi di riscontro, e i registri della Corte, e tra questi ed i prospetti formati da' Ministeri, si possa acquistare la certezza del regolare pro-

T. 10

T. 10

T. 10

T. 10

T. 10 T. 10
T. 10

cedimento di questa parte così importante dell'amministrazione dello Stato, ed avendo nozioni esatte di tutto quanto si riferisce alla gestione del bilancio attivo, e seguendo la classificazione prescritta dal bilancio e conforme al prospetto formato per ogni esercizio dall'amministrazione centrale delle finanze, possa la Corte fare un rigoroso esame della esattezza de' conti amministrativi, che essa deve parificare.

Resterebbe ora a dire del risultato pratico ottenuto nei primordi dell'attivazione di questo servizio. Ma da una parte, compiuti ed esatti apprezzamenti non sono possibili prima che si chiuda l'esercizio 1864, tuttora in corso. E d'altra parte, il breve tempo trascorso non è stato sufficiente a porre gli uffici di riscontro in grado di corrispondere interamente a questa nuova e gravissima loro incumbenza; di che cagione precipua è stato pur anche il non aver potuto aver sollecito ed operoso, come si sperava, il concorso delle amministrazioni provinciali. Quantunque con grande efficacia eccitate dai Ministeri a fornire, nel modo e nelle epoche prescritte, le notizie e i prospetti richiesti dagli uffici di riscontro e quantunque non abbiano avuto per ciò a lamentare molto aumento o complicazione alcuna di lavoro, non dovendo esse trasmettere agli uffici suddetti che copia de' prospetti medesimi, che hanno il debito di trasmettere periodicamente ai rispettivi Ministeri, pur nondimeno, nè spedito, nè ordinato, nè uniforme fu l'adempimento per parte loro delle istruzioni della Corte dei conti. Difatti, il lavoro degli uffici di riscontro si dovette quasi esclusivamente restringere a far compiere e rettificare gli stati e i documenti incompletamente trasmessi, o inesattamente compilati.

Dalle relazioni degli anzidetti uffici si scorge:

Che per alcuni servizi o non s'ottenne la completa produzione de' richiesti documenti, e furono infruttuose le pratiche per averli; o si ebbero in seguito a replicati eccitamenti;

Che amministrazioni d'una stessa entrata, e nella stessa provincia, dimostrarono in forma differente, e con ordine diverso, articoli d'entrata, comprendendovi anche i redditi appartenenti al bilancio di più Ministeri confusamente versati con quelli propri di esse amministrazioni;

Che con altri stati si presentava il montare dello scarico e del fondo di cassa dei singoli contabili in cifre eccedenti il carico per non essersi completamente

Lii

Li

Lii
TiiII +
I +

Tii

Tii

Tii

Lii

Tii

Tgli

dimostrate le operazioni di debito e credito per sovvenzioni effettuate tra le casse;

Che altri, e in gran numero, contenevano cifre discordanti e incette, e non erano compilati nel modo prescritto dall'articolo 244 del regolamento sulla contabilità generale.

Tali ed altre osservazioni fatte dagli uffici di riscontro diedero occasione a multiplice scambio di note ufficiali tra essi e la Corte, e tra questa ed i Ministeri quali a maggiore intelligenza dei principii stabiliti nelle istruzioni, quali per inculcare l'osservanza delle massime generali, che regolar debbono le operazioni delle amministrazioni e dei rispettivi loro agenti, quali per ottenere più attiva ed ordinata la trasmissione agli uffici di riscontro dei prospetti e documenti necessari.

Quanto alle irregolarità più notevoli, rilevate specialmente dall'ufficio di riscontro di Palermo, quelle, cioè, che negli stati di talune amministrazioni demaniali si comprendevano non solo i prodotti proprii, ma quelli che appartengono ai bilanci dei Ministeri dell'istruzione pubblica, di grazia e giustizia e dei culti e di agricoltura, industria e commercio, e che tali prodotti vi figurano versati sotto l'unica denominazione di Entrate delle amministrazioni stesse. La Corte ritenendo che il modo di riscossione e di versamento di un'entrata non può nè deve mutare la natura, osservò:

1° rispetto ai proventi proprii del Ministero della istruzione pubblica, che se non furono assegnati a quel Ministero che per ragione di provenienza, e se per la loro speciale natura, e per difetto di agenti, esso non poteva averne nè l'amministrazione, nè la contabilità, sarebbe stato più regolare promuovere il passaggio dei proventi stessi al bilancio del Ministero, i cui agenti li riscuotono, che lasciar sussistere l'anomalia che un Ministero abbia redditi che non conosca, e dei quali non possa perciò render conto;

2° rispetto a quelli dei Ministeri di grazia e giustizia di agricoltura, e commercio, non vedersi difficoltà di sorta, perchè i contabili che li ricevono dagli agenti proprii di detti Ministeri, non debbano riguardarsi come depositari delle somme riscosse per versarle nelle tesorerie, ritirandone quitte a favore dei predetti agenti, nel modo stesso che viene praticato dai contabili delle ferrovie per rispetto ai prodotti che ricevono dagli uffici telegrafici annessi alle stazioni, e da quelli delle gabelle, pei prodotti del

Tu

Lava

Tne

Tr

La
Tale

Tu
L
L
L

T
L

T + Lp

L

T

L

Tu

Te
 dazio di consumo versati dai comuni. Mediante un tale procedimento rimarrebbero distinte le contabilità delle entrate, secondo la loro provenienza; sarebbero dimostrate integralmente per mese e per esercizio dalle competenti amministrazioni e cesserebbe l'inconveniente che, prodotti identici, perchè per circostanze o consuetudini particolari in alcuni luoghi non sono versati nelle tesorerie per mezzo degli agenti proprii, ma di agenti d'altra amministrazione, vengono fra le entrate di quest'ultima eccezionalmente classificati.

La Corte dei conti, secondata com'è dalla cooperazione e dagli ottimi intendimenti de' Ministeri, ha ragione di ripromettersi che tali osservazioni ed altre di puro ordine, che le occorsero di fare, riescano al desiderato fine, e che rassodandosi ed unificandosi stabilmente le amministrazioni sorte sulle rovine di tante altre di varie e disparate forme, scompariranno molte irregolarità, che traggono origine dalle tradizioni del passato, e dalla non compiuta ricostituzione de' novelli ordini.

VII.

Fra le attribuzioni più importanti della Corte dei conti è quella del riscontro preventivo de' decreti regi e ministeriali.

L'articolo 13 della legge 14 agosto 1862 stabilisce:

« Tutti i decreti reali, qualunque sia il Ministero da cui emanano e qualunque ne sia l'obbietto, sono presentati alla Corte perchè vi si apponga il visto e ne sia fatta registrazione. »

E dall'articolo 19 è prescritto:

« Sono presentati alla Corte dei conti, perchè vi apponga il visto e gli faccia trascrivere ne' suoi registri, tutti i decreti co' quali si approvano contratti o si autorizzano spese, qualunque ne sia la forma e la natura; e tutti gli atti di nomina, promozione o trasferimento d'impiegati; e quelli co' quali si danno stipendi, pensioni od altri assegnamenti a carico dello Stato. »

« Sono eccettuati i decreti e gli atti co' quali si concedono indennità o retribuzioni per una sola volta, non eccedenti le lire 2,000. »

Tai
 Come mandati, così parimente si riferiscono de' decreti la disposizione dell'articolo 14, secondo la quale

la Corte ricusa il *visto* quando riconosca che un decreto, che le vien presentato, sia contrario *alle leggi o a' regolamenti*. Essa ne ordina la registrazione e il ~~decreto~~ *con riserva*, qualora, in seguito alla sua deliberazione, il Consiglio de' Ministri risolva che il decreto debba aver corso. Se la Corte, vedute le spiegazioni e i motivi dati dal Consiglio, non riconosca cessata la cagione del rifiuto.

Il seguente prospetto presenta il numero dei decreti pervenuti alla Corte nell'anno 1864, distinti secondo i Ministeri da cui emanarono, e secondo il loro obbietto:

H visto

Nel 1863 il numero totale fu di 26,306; di tal che crebbe di 4,997 nel 1864. E l'aumento si ha da attribuire principalmente a questo, che nel 1864 fu molto meno frequente l'irregolarità di autorizzare spese con semplici note di ufficio, anzichè con decreti soggetti al visto della Corte; e rarissimi si è potuto riconoscere che furono i decreti ministeriali non trasmessi alla Corte per la preventiva sua registrazione.

Si scorge dal seguente prospetto non solo il numero comparativo dei decreti; ma il confronto altresì fra i due anni quanto al numero delle osservazioni occorse e delle rettificazioni ottenute:

Numero dei decreti pervenuti alla Corte				Numero dei decreti ammessi alla registrazione				Numero dei decreti restituiti con osservazioni officiose				Decreti respinti con deliberazioni negative di registrazione				Numero dei decreti ammessi a registrazione con riserva			
nell'anno		differenza		nell'anno		differenza		nell'anno		differenza		nell'anno		differenza		nell'anno		differenza	
1864	1863	in più	in meno	1864	1863	in più	in meno	1864	1863	in più	in meno	1864	1863	in più	in meno	1864	1863	in più	in meno
31,303	26,306	4,997	»	30,708	23,703	7,005	»	3,166	2,539	627	»	65	55	10	»	33	20	13	»

La somma totale di 31,303 si scioglie, adunque, in questi elementi.

I decreti ammessi a registrazione senza aver dato luogo ad alcuna osservazione furono 28,072.

Diedero motivo ad osservazioni in via officiosa 3,166 decreti de' quali 2,575 furono registrati in seguito a correzioni e rettificazioni fatte, o in vista di soddisfacenti spiegazioni date dai Ministeri, e 591 non furono riprodotti.

Con deliberazioni motivate della sezione terza della Corte ne furono respinti 65, di cui quattro non vennero più riprodotti, 28 furono ammessi a registrazione in seguito alle spiegazioni e ai motivi dati dal Consiglio de' ministri, e 33 furono registrati con riserva termini dell'articolo 14 della legge 14 agosto 1862.

Le osservazioni furono nel maggior numero occasio-

nate da errori nelle somme o nelle altre indicazioni, e dalla mancanza di documenti giustificativi. In numero minore furono quelle occasionate da violazione di leggi o di regolamenti.

Ma prima di parlar più particolarmente di queste ultime, si reputa opportuno di osservare che, oltre ai decreti emanati direttamente dai Ministeri, non pochi furono quelli che, fatti dagli ufficiali delegati nelle provincie, vennero assoggettati al visto e alla registrazione presso gli uffici di riscontro della Corte. Sicchè, quando si pone quel numero in riscontro a quello molto minore, che si ebbe nel 1863, può a buon diritto inferirsi che in più larghe proporzioni furono nel 1864 recati al atto i provvedimenti legislativi e governativi, intesi a introdurre un utile decentramento nell'esercizio delle varie funzioni, e nel corso di vari servizi pubblici.

Il seguente prospetto indica distintamente il numero e l'oggetto di cotesti decreti, il numero e i motivi delle osservazioni fatte, e il loro pratico effetto.

Tai

77

Tai 111 111

11

PROSPETTO DEI DECRETI spediti nel corso del 1864 dagli uffiziali delegati dai varii Ministeri,

UFFICIO di RISCONTRO	MINISTERO AL CUI BILANCIO SI RIFERISCONO I DECRETI	NUMERO DEI DECRETI PERVENUTI				
		per approvazione di		per nomine e pro- mozioni nel pers- onale subalterno	per autorizzazione di spese	in tutto
		Contratti	malleverie			
BOLOGNA	Finanze	281	10	9	10	310
	Interno	»	»	113	»	113
	Lavori pubblici	84	»	14	42	140
	Guerra	»	»	2	»	2
CAGLIARI	Finanze	217	6	»	»	223
	Interno	»	»	14	»	14
	Lavori pubblici	14	2	»	»	16
FIRENZE	Finanze	118	64	2	»	184
	Grazia e giustizia	»	»	33	»	33
	Interno	17	»	33	»	50
	Lavori pubblici	90	»	»	27	117
	Agricoltura, industria e commercio	2	»	»	»	2
GENOVA	Finanze	127	18	»	»	145
	Interno	»	»	127	»	127
	Lavori pubblici	10	»	»	»	10
MILANO	Finanze	269	52	»	»	321
	Grazia e giustizia	»	»	1	»	1
	Istruzione pubblica	»	»	13	»	13
	Interno	5	»	108	»	113
	Lavori pubblici	57	»	14	45	116

Da riportarsi . . .

H 1291

H 152

H 483

H 124

H 205

e visti dagli Uffici di Risconto della Corte dei conti.

NUMERO DEI DECRETI sui quali occorsero osservazioni						NUMERO DEI DECRETI RETTIFICATI giusta le fatte osservazioni						NUMERO dei DECRETI non più riprodotti
per errori di calcolo nei documenti a corredo	per erronea imputazione	per violazione di leggi o regolamenti	per mancanza di documenti	per irregolarità di forme	in tutto	per errori di calcolo nei documenti a corredo	per erronea imputazione	per violazione di leggi o regolamenti	per mancanza di documenti	per irregolarità di forme	in tutto	
2	3	»	17	11	33	2	3	»	17	11	33	»
»	»	3	»	»	3	»	»	3	»	»	3	»
1	2	1	10	4	18	1	2	1	10	4	18	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
»	»	2	17	»	19	»	»	2	17	»	19	»
»	»	»	»	1	1	»	»	»	»	1	1	»
»	2	5	4	3	14	»	2	5	4	3	14	»
»	9	3	7	»	19	»	9	3	7	»	19	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
»	»	14	»	»	14	»	»	13	»	»	13	1
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
»	»	1	3	»	4	»	»	1	3	»	4	»
2	»	14	10	»	26	2	»	14	10	»	26	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
»	»	8	»	»	3	»	»	3	»	»	3	»
»	»	9	2	»	11	»	»	9	2	»	11	»
11	11	11	10	11	11	11	11	11	10	11	11	1
11 5	11 16	11 33	11 7	11 19	11 65	11 5	11 16	11 54	11 7	11 19	11 166	

Segue Prospetto dei decreti spediti nel corso del 1864 dagli uffiziali delegati dai vari Ministeri,

UFFICIO di RISCONTRO	MINISTERO AL CUI BILANCIO SI RIFERISCONO I DECRETI	NUMERO DEI DECRETI PERVENUTI				
		per approvazione di		per nomine e pro- mozione personale subalterno	per autorizzazione di spese	in tutto
		contratti	malleverie			
	<i>Riporto</i> ..	1291 1000	152 607	1183 61	1126 7	2056 6
NAPOLI	Finanze	1042	115	59	"	1216
	Interno	242	"	406	"	648
	Lavori pubblici	88	"	"	"	88
	Agricoltura, industria e commercio ..	5	"	15	"	20
PALERMO	Finanze	250	12	"	40	302
	Grazia e giustizia	"	"	"	2	2
	Istruzione pubblica	"	"	"	2	2
	Interno	70	"	32	"	102
PARMA	Lavori pubblici	56	"	"	20	76
	Finanze	697	14	"	1	712
	Istruzione pubblica	"	"	3	"	3
	Interno	14	"	47	"	61
TORINO	Lavori pubblici	69	"	3	90	162
	Finanze	54	48	"	"	102
	Interno	41	"	113	"	154
	Lavori pubblici	57	"	"	"	57
	Totale ..	3176	341	1161	279	5757

19

115

e visti dagli Uffici di Riscontro della Corte dei conti.

Fii

NUMERO DEI DECRETI sui quali occorsero osservazioni						NUMERO DEI DECRETI RETTIFICATI giusta le fatte osservazioni						NUMERO dei DECRETI non più riprodotti
per errori di calcolo nei documenti a corredo	per erronea imputazione	per violazione di leggi e regolamenti	per mancanza di documenti	per irregolarità di forme	in tutto	per errori di calcolo nei documenti a corredo	per erronea imputazione	per violazione di leggi o regolamenti	per mancanza di documenti	per irregolarità di forme	in tutto	
IT 5	16	55	7	10	165	IT 5	16	IT 5	17	IT 10	16	1
»	20	43	16	34	113	»	20	43	16	34	113	»
»	»	»	18	6	24	»	»	»	18	6	24	»
»	»	5	»	»	5	»	»	5	»	»	5	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
2	2	36	16	»	56	2	2	24	16	»	44	12
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
»	»	20	2	»	22	»	»	12	2	»	14	8
»	»	7	7	»	14	»	»	7	7	»	14	»
»	»	15	»	»	15	»	»	13	»	»	15	2
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
»	»	2	»	»	2	»	»	2	»	»	2	»
»	2	1	»	»	3	»	2	1	»	»	3	»
2	»	6	4	2	14	2	»	5	4	2	13	1
1	»	9	»	6	16	1	»	9	»	6	16	»
2	3	1	4	2	12	2	3	1	4	2	12	»
12	43	200	137	60	461	12	43	176	137	60	437	24

VIII.

Nell'esame dei decreti così regi^o, come ministeriali; la Corte ebbe più frequentemente e più principalmente a notare irregolarità nelle nomine e promozioni ^{pub-} blici uffiz^o, nelle rimozioni e collocazioni a riposo degli impiegati, nella formazione di contratti, nell'applicazione della legge del bilancio e delle altre leggi di ordine finanziario.

Parecchie nomine e promozioni si ravvisarono irregolari, o per non essersi compiuto nel grado inferiore il periodo di servizio prescritto dal regolamento 23 ottobre 1853 sopra l'amministrazione centrale, o per mancanza del grado e degli altri requisiti necessari per legge. Pel primo motivo furono respinti vari decreti portanti promozioni nel personale dell'amministrazione centrale. Furono respinti pel secondo motivo un decreto promosso dal ministro di grazia e giustizia per la nomina di segretario di Corte d'appello in favore di persona non compresa tra i funzionari che la legge 13 novembre 1859, n° 3781 permette di nominare a quel posto e un decreto contrassegnato dal ministro di marina, col quale alcune guardie-marina e piloti erano nominati sottotenenti di vascello, quantunque non avessero, i termini degli articoli 3° della legge 8 luglio 1860, e 22 della legge 4 dicembre 1858, nè 18 mesi di servizio di bordo, nè il grado di guardiamarina di prima classe.

Le osservazioni della Corte quasi sempre fecero dissentire i Ministeri dal dare ulteriore corso ai loro provvedimenti. Ma, quanto a quello promosso dal ministro di marina, il Consiglio de' Ministri ne assunse la responsabilità, e il decreto fu visto e registrato con riserva.

Nell'elenco delle registrazioni con riserva già trasmesso al Parlamento, sono riferiti i motivi delle opposizioni della Corte, e quelli che determinarono il Consiglio dei ministri a deliberare che ciò non ostante, l'atto dovesse aver corso. Sicchè sarebbe superfluo di richiamare nuovamente intorno a ciò l'attenzione del Governo e del Parlamento.

La regolarità e legalità delle nomine ai pubblici impieghi è sembrato alla Corte cosa di somma importanza per l'ordine, la disciplina e la moralità dell'am-

Ti
Tol

Tol
Tol

Tol

H a m

Te

Tas =

T*

Tol

T
Tol

T+

ministrato. Essa è grande e suprema guarentigia nell'interesse del servizio pubblico e degli impiegati e funzionari dello Stato. E come nulla è più pernicioso, che fin l'apparenza di sostituire in questa materia l'arbitrio alle norme stabilite dalla legge, così la Corte ha reputato strettissimo debito suo quello di non declinare dalla rigorosa loro osservanza.

T

Irregolari puranco furono ravvisate altre nomine, sia per mancanza nel ruolo organico del posto che intendevansi di provvedere siccome fu notato specialmente in un decreto del ministro dell'istruzione pubblica; sia per inosservanza delle forme prescritte dalla legge, siccome si ebbe ad osservare in una nomina di professore nella scuola di applicazione degli ingegneri in Napoli, promossa dal Ministero stesso senza l'adempimento delle preliminari condizioni richieste dagli articoli 13 e 20 del decreto 16 febbraio 1861. E quei decreti, dopo il rifiuto di registrazione della Corte, non ebbero altrimenti effetto.

Γ

Quanto alle rimozioni dal servizio, furono respinti decreti del Ministero delle finanze di collocamento a riposo, perchè non preceduti dalla deliberazione del Consiglio dei ministri, necessaria per legge. — Ed avendo il Ministero di agricoltura e commercio collocati in disponibilità molti capitani Guardia forestali, senza che vi fosse stata soppressione o riduzione di posti ed avendo il Ministero della guerra promossi decreti di collocamento in aspettativa per riduzione di corpo, quando effettiva riduzione non esisteva la Corte non potè non rifiutare la sua registrazione ed ottenne che simili provvedimenti contrari alla legge non avessero corso.

Γ+

T

Venendo ai decreti ministeriali d'approvazione contratti, non occorre parlare distintamente delle molte irregolarità secondarie e di forma che, notate dalla Corte, diedero luogo a corrispondenti rettificazioni o integrazioni. Ma importa il far menzione di motivi più gravi, pei quali la Corte, di non pochi contratti molto rilevanti per la materia o per la forma, alcuni respinse, senza che avessero avuto ulteriore corso, ed altri registrò con riserva.

Π is =
H i-g L,

T,
L,
Π di
l,
Γ ei

Cotesti motivi si possono ridurre alle seguenti categorie:

1° Mancanza di facoltà nel potere esecutivo.

Le alienazioni dei beni immobili dello Stato debbono essere autorizzate per legge speciale (Articolo 27 del regio decreto 3 novembre 1861, n° 302.) Mancando una

L.

legge speciale, fu rifiutata la registrazione di un decreto, col quale il ministro delle finanze approvava un contratto di vendita di suolo demaniale al municipio di Genova.

Fu altresì rifiutata la registrazione di più decreti del ministro della guerra, che approvavano commissioni di lavori all'appaltatore dell'ufficio di Pietrarsa, in dipendenza e in esecuzione del contratto di appalto sottoposto all'approvazione del Parlamento, e non ancora approvato.

2° Mancanza di pubblici incanti, e violazione delle regole concernenti le trattative private.

Fu respinto un decreto del ministro delle finanze, che non ostante fosse mancato l'esperimento della concorrenza per l'aumento del ventesimo, i termini dell'articolo 84 del regolamento 13 dicembre 1863, approvava un contratto di affitto di un fondo demaniale.

Tre decreti di approvazione di contratti di moltissima importanza furono visti e registrati con riserva l'uno del Ministero di agricoltura, industria e commercio per la vendita di vecchie monete, stipulato con violazione dell'articolo 16, n° 3 e 13 del regio decreto 3 novembre 1861, a trattativa privata sopra basi in tutto differenti da quelle sulle quali si era tentato l'esperimento del pubblico incanto; l'altro del Ministero delle finanze per l'appalto della riscossione del dazio di consumo, stipulato parimente a trattativa privata con violazione delle regole prescritte dalla legge (articoli 15 e 16 del regio decreto 3 novembre 1861) intorno ai pubblici incanti; il terzo finalmente del Ministero dei lavori pubblici per l'appalto della costruzione di strade in Sicilia, stipulato contro il disposto dell'articolo 16, n° 15, del regio decreto sopra citato, e degli articoli 48 e 49 del regolamento generale di contabilità 13 dicembre 1863, per una parte senza sperimento alcuno d'incanto, e per un'altra senza che a base della trattativa privata si fossero stabilite le condizioni medesime sulle quali gl'incanti erano stati aperti.

Non si ha di certo a spendere molte parole per dimostrare quanto siano gravi queste infrazioni della legge nell'amministrazione del danaro e del patrimonio dello Stato. E il Parlamento è oggimai in grado di apprezzare i motivi, già riferiti nell'elenco delle registrazioni con riserva, che indussero il Consiglio dei mini-

Lo

in carattere corsivo

T ai

T;

T,

T,

stri ad assumere la responsabilità di atti, la cui illegalità non potrebbe essere revocata in dubbio

Carattere corsivo 3° Irregolarità nelle cauzioni.

La Corte non potè dispensarsi dal registrare con riserva un decreto del ministro delle finanze che approvava un contratto di vendita di pesce delle valli di Comacchio accettando per guarentigia una fideiussione personale in un caso non compreso fra quelli ne' quali i termini dell'articolo 91 del regolamento generale di contabilità del 1863 si può ammettere quel modo eccezionale di cauzione. Il Consiglio dei ministri nello insistere perchè l'atto avesse corso, non solo non potè addurre alcun motivo sufficiente a giustificarlo; anzi non potè non riconoscere come si avesse a considerare poco conforme alla legge.

Moltissimi furono i decreti d'autorizzazioni di spese e molte le osservazioni della Corte.

La ritardata approvazione del bilancio delle spese straordinarie e delle variazioni al bilancio delle spese ordinarie pose il Consiglio dei ministri nella necessità di assumere la responsabilità dei decreti di autorizzazione, siccome fece pei mandati di pagamento.

Dall'elenco a stampa scorgesi quali furono i decreti registrati con riserva per una tal causa e quali altri furono parimenti registrati con riserva perchè autorizzavano spese non previste, o maggiori delle previste in bilancio.

Le osservazioni che furon poi fatte per tener fermo alla retta applicazione della legge del bilancio e alla osservanza delle discipline e dei regolamenti d'ordine finanziario riguardarono:

- Erronee imputazioni ai capitoli del bilancio;
- Violazione della legge che vieta il cumulo d'impieghi e di stipendi;
- Indebite concessioni d'indennità e di assegni;
- Trasporti irregolari di somme da un bilancio all'altro.

Queste osservazioni nel massimo numero dei casi furono accolte dai Ministeri, sì che gli atti irregolari vennero rettificati, o non ebbero altrimenti effetto.

IX.

La legge 11 ottobre 1863 sulle disponibilità, le aspettative e i congedi degli impiegati civili, stabilì negli ar-

30
L i
articoli 10 e 18 (1) regole di molta importanza, rendendo omaggio alla giustizia quanto agli impiegati rimasti in disponibilità per soppressione di ufficio o per riduzione di ruoli organici, e provvedendo in un tempo al modo come sollevare in parte il pubblico erario dal peso di assegnamenti a favore di un gran numero d'impiegati fuori servizio.

Quelle disposizioni cominciarono ad aver vigore col 16 ottobre 1863. E la Corte dei conti non indugiò a fare le provvidioni necessarie a porsi in grado di vigilare l'osservanza.

Ma perchè l'esecuzione della legge potesse tornar consentanea al sistema e all'ordinamento in vigore dell'amministrazione dello Stato, dovè la Corte considerare che dalla legge sulle disponibilità non erano state abbracciate parecchie altre, come quelle dell'organica giudiziaria e sulla pubblica istruzione, le quali stabiliscono speciali requisiti per poter conseguire nomina negli impieghi appartenenti a speciali amministrazioni. E se apposite condizioni non sono richieste da altre leggi organiche, non è men vero che per la natura medesima degli impieghi cui esse riguardano occorrono cognizioni tecniche e certe determinate attitudini in coloro che debbono esercitarli.

Si presentò inoltre all'attenzione della Corte un secondo fatto, cioè l'esistenza di moltissimi impiegati che prima della promulgazione della legge erano stati collocati in *disponibilità* o in *aspettativa*, quando non essendo ancora le cause e gli effetti dell'una distinti da quelli dell'altra, facevasi promiscuo ed incerto uso della medesima formola a significare la cessazione dall'attivo servizio, sia per soppressione d'impiego o riduzione di ruolo organico, sia per motivi di salute e di famiglia. Bisognava perciò, innanzi ad ogni altra cosa, determinare quali di cotesti impiegati fosse veramente da comprendere nel novero degli impiegati in *disponibilità* a cui sono applicabili le disposizioni transitorie della

(1) Art. 10. La metà dei posti vacanti in ogni amministrazione verrà conferita ad impiegati in disponibilità, che sieno appartenenti alla stessa o ad altra analoga.

Art. 18. Fino a tutto il 1868 i due terzi dei posti vacanti nelle amministrazioni dello Stato saranno conferiti agli impiegati in disponibilità a seconda della relativa loro attitudine, da qualunque Ministero dipendano.

Fra i meno idonei saranno preferiti quelli che già prestano l'opera loro in qualche amministrazione dello Stato.

legge. Questo esame fu commesso dal Governo ad una Giunta di revisione stabilita in esecuzione dell'articolo 47 del regolamento approvato per regio decreto 25 ottobre 1863. E finchè non ebbe essa compiuto almeno in parte il lungo e faticoso lavoro, era inevitabile la esitazione e la incertezza dei Ministeri nel procurare ad occasione di ogni nuova nomina l'esecuzione della legge.

*Queste cose determinarono la Corte a ritenere che, non caso per caso e secondo che i varii decreti di nuove nomine le venivano trasmessi, ma alla fine dell'anno cominciato il 16 ottobre 1863 si avesse dovuto complessivamente portar giudizio intorno al modo come la legge sarebbe stata eseguita. A procedere in tal guisa essa era abilitata eziandio dalla dichiarazione espressa nell'ultimo alinea dell'articolo 24 del regolamento sopra citato.

Ciò non doveva però, nè poteva escludere che nel corso dell'anno si fosse esercitata quella maggiore vigilanza che era possibile, ed efficaci e continue avvertenze fosser fatte dai varii Ministeri.

Trascorsi alcuni mesi, e riconosciuto che alla legge non davasi intera esecuzione, la Corte, e in casi particolari e in tesi generale si fece ripetutamente ad inculcarne l'osservanza. E più tardi, quando l'anno volgeva al suo termine, raccolti gli elementi di fatto, da cui risultava non essersi nel conferimento delle nuove nomine serbate le proporzioni stabilite dalla legge a favore degli impiegati in disponibilità, ne fece consapevole il minist. o delle finanze, al quale più specialmente incumbeva di procurare che si conseguissero i vantaggi finanziari di quelle disposizioni; ed lo invitò ad adottare, di concerto co'suoi colleghi, più severi provvedimenti pel tratto avvenire.

Se non che, mentre si notava la non piena osservanza della legge, non si potè non apprezzar convenientemente i motivi che con maggiore o minor forza valevano a giustificare il fatto dell'Amministrazione.

Quanto al Ministero dell'interno ed alle amministrazioni che ne dipendono, apparve in complesso che, essendosi fatte 381 nuove nomine, 119 solamente erano state conferite ad impiegati in disponibilità, 26 ad impiegati in aspettativa, e 236 a volontari, o a persone estranee alle amministrazioni. Ma sebbene non si fossero serbate le proporzioni volute dalla legge, pur tuttavia non si tralasciò di osservare che il maggior

T,

T ai

T,

T,

1a /a

~~T~~

T,

difetto si riscontrava, quanto alle nomine, nell'amministrazione di pubblica sicurezza, dove speciali condizioni ed esigenze del servizio possono a buon diritto giustificare il Ministero, il quale di 158 nuove nomine nella predetta Amministrazione, cinque solamente ne conferì ad impiegati in disponibilità.

Furon 98 le nuove nomine nel personale della magistratura giudiziaria, fra le quali 91 di segretarii e di sostituiti segretarii di mandamento. Nessuna ad impiegati in disponibilità ne venne conferita. Ma il Ministero di grazia e giustizia, nel riconoscere di non aver esattamente osservato il disposto dell'articolo 18 della legge, fece notare che la legge sull'ordinamento giudiziario non permette che sieno nominati nella magistratura se non persone che abbiano determinati requisiti. E desiderando di trovar modo come rendere più agevoli e possibili le nomine in disponibilità nelle segreterie giudiziarie, dove più frequenti sono le vacanze, richiese la Corte di astenersi, rispetto ad essi, dal cercare l'esistenza de' requisiti prescritti dalla legge organica. Ma la Corte non avrebbe potuto consentire in ciò senza aperta violazione della legge, e senza aprire facile adito a perniciosi arbitrii.

Nell'amministrazione della pubblica istruzione risultò essere state fatte 416 nuove nomine di cui 33 a favore d'impiegati in aspettativa, 375 a favore di volontarii o di persone estranee all'amministrazione, e solo 8 a favore d'impiegati in disponibilità. E qui pure non tralasciò il Ministero di far osservare la causa precipua per la quale non era stata scrupolosamente adempita la legge, doversi derivare dalla natura degli impieghi conferiti. Le nuove nomine riguardarono nel maggior numero uffizii d'insegnamento, massime nelle scuole classiche, tecniche e normali, dove, richiedendosi attitudine, studii e capacità speciali, non tornava guari possibile nominare impiegati in disponibilità, siccome quelli che d'ordinario avean fatto parte di uffizii puramente amministrativi. La Corte, nondimeno, ebbe a considerare che, per l'esistenza appunto degli esposti ostacoli nel ramo scolastico, la proporzione stabilita dalla legge avrebbe potuto e dovuto più largamente essere osservata nelle nomine degli impiegati addetti al servizio amministrativo.

È notevole che nell'amministrazione dei lavori pubblici non sia stato ad impiegati in disponibilità conferito che un sol posto nella direzione generale delle

Il l'

Il d'impiegati in

T,

T,

T,

J,

T,

J,

acque e foreste; 5, fra 181 vacanz^e, nell'amministrazione dei telegrafi^e 18, compresi anche quelli conceduti ad impiegati in aspettativa, nella direzione delle poste, nella quale furon 65 i posti vacati dal 16 ottobre 1863 al 15 ottobre 1864. — Ma si ha non pertanto anche da osservare, principal causa dell'inosservanza della legge essere stata la mancanza negli impiegati in disponibilità della capacità speciale che si richiede in alcuni servizi da quel Ministero dipendenti^e segnatamente nel servizio tecnico della telegrafia elettrica.

Quanto al Ministero di marina ed alle sue dipendenze, risulterebbe che di 36 nuove nomine, 19 solamente furono conferite ad impiegati in disponibilità. Ma quel Ministero fece notare come tre delle novelle nomine, essendo più propriamente a considerarsi come passaggio da una dipendenza all'altra, non costituirono vacanze di posti. E quindi, ridotte a sole 33 le nomine suddette, fu poco men che raggiunta la proporzione voluta dalla legge, perchè, se non 19, ma 22 posti si sarebbero dovuti conferire ad impiegati in disponibilità. Si ha ad osservare che il Ministero dovette affidare a persone di provata fiducia e capacità alcuni posti nel personale contabile dei magazzini, il quale è mestieri, ove non vogliansi mettere a repentaglio gli interessi delle finanze dello Stato, che sia fornito di conoscenze pratiche del materiale navale, della sua nomenclatura e della ripartizione dei vari oggetti in moltissime categorie, necessaria ad evitare nelle introduzioni e distribuzioni errori che potrebbero tornare a danno del pubblico erario o del contabile principale. A questo scopo appunto il decreto organico del 12 marzo 1862 prescrisse in qual modo e con quali cautele si abbiano a scegliere gli assistenti dei magazzini.

Di due nuove nomine di applicato nel Ministero di agricoltura, industria e commercio, nessuna fu conferita ad impiegato in disponibilità, ed una sola fra le 5/ fatte nell'amministrazione dei pesi e delle misure, mentre dei 7 posti provveduti in quella delle zecche e del marchio, con giusta proporzione, ne erano conferiti. Quanto alle nomine nell'amministrazione forestale, il disposto dell'articolo 18 della legge non fu osservato. Sebbene, in seguito al nuovo organico del 14 agosto 1864 fossero stati nel riordinamento di quell'amministrazione nominati 225 impiegati in disponibilità, questi appartenevano all'amministrazione che contempo-

/a

r;

Lii r,

r,

T,

1+.

r quattro

r,

raneamente era disciolta ed intanto, mentre altri impiegati rimanevano non collocati, ed accrescevano il numero del personale in disponibilità, 65 novelle nomine vennero fatte in favore d'impiegati ad altri uffici appartenenti.

Risulta dai registri della Corte che nel Ministero delle finanze, essendosi fatte 48 nuove nomine, fra le quali 4 ispettori centrali, 8 capi di sezione ed 11 segretari non furono conferiti ad impiegati in disponibilità che un posto di applicato di prima e sei di quarta classe.

Risulta bensì che nell'amministrazione provinciale, sopra il numero complessivo di 824 nuove nomine, 682 seguirono a favore d'impiegati in disponibilità; ma torna agevole osservare che coteste nomine fatte nelle amministrazioni delle gabelle, delle tasse e del demanio, del lotto e del tesoro, furono conseguenza del riordinamento organico di quei servizi per l'attuazione del quale vennero ricollocati secondo le nuove piante gli impiegati che appartenevano ai precedenti uffici; di tal che le nomine medesime non poterono conferire alla diminuzione del numero degli impiegati in disponibilità, preesistenti a quelle riforme.

Queste sommarie indicazioni bastano, senza più, a provare come le disposizioni della legge 11 ottobre 1863 non sieno state esattamente osservate, quanto al numero delle nuove nomine a favore d'impiegati in disponibilità.

A ciò vuolsi aggiugnere che a questi impiegati furono conferiti quasi sempre, non i posti vacati nelle rispettive classi, ma quelli che per promozioni alle classi superiori risultarono vacanti nelle inferiori ed ultime; la qual cosa, se non torna veramente conforme allo scopo finanziario della legge, non è però contraria alle letterali sue disposizioni, e può spesse volte esser richiesta dalle condizioni e necessità del servizio, e massime dal bisogno che i gradi superiori sieno occupati da funzionari ed impiegati che abbiano già data prova della capacità, attitudine e perizia necessaria ad esercitare importanti funzioni nella nuova amministrazione dello Stato.

Le considerazioni più sopra espresse, e le difficoltà che si presentano sempre nei primordii dell'attivazione di ogni nuova legge, spiegano poi in gran parte la non perfetta osservanza di disposizioni, quanto provvide e savie, di altrettanto difficile applicazione pratica.

E, oltre a ciò, si ha a tenere in conto le dichiarazioni dei vari Ministeri del loro fermo proponimento di essere d'ora innanzi più rigorosi nell'osservanza della legge, e solleciti anche a supplire, colla più larga applicazione possibile della medesima, al difetto notato nel primo anno.

Dopo il 16 ottobre 1864 ebbe poi pieno adempimento il disposto degli articoli 6 e 14 della legge, circa la riduzione al terzo od alla metà degli assegnamenti di cui godevano gli impiegati in disponibilità non ricollocati entro l'anno in servizio attivo. E se non si considerò tutto il vantaggio finanziario che forse era da attenderne, derivò da questo, che da una parte molti impiegati in disponibilità furono richiamati in servizio attivo, e agli altri, che furono i più, vennero diminuiti gli assegnamenti nel tempo medesimo che dall'altra parte la soppressione, il riordinamento e l'unificazione di parecchie amministrazioni, come quelle del lotto, delle contribuzioni dirette, del tesoro e del catasto, occasionò altri collocamenti in disponibilità di un gran numero degli antichi impiegati.

X.

Fra i decreti che debbono essere sottoposti al visto della Corte, sono pur quelli coi quali si approvano le cauzioni per la riduzione, il trasporto o la cancellazione di esse (1).

Il numero di questi decreti visti dalla Corte nel 1864 fu di 1179. Il numero di quelli visti nel 1863 era stato, complessivamente per vincoli e disvincoli, di 788.

Infatti nel 1864 furono obbligati a prestare le cauzioni prescritte dalle leggi e dai regolamenti in vigore molti agenti che erano prima mantenuti ne' loro uffici senza cauzione; e più sollecita ancora fu l'amministrazione nel proseguire la riscossione dei debiti accertati contro i contabili.

Il disvincolo di una cauzione può essere disposto a favore del contabile o dell'amministrazione.

Nel primo caso deve essere conseguenza del giudizio di revisione del conto, dal quale risulti non essere

(1) Gli atti coi quali si approvano le cauzioni sono sottoposti al visto della Corte.

E parimente necessario il visto della Corte per gli atti di riduzione, trasporto o cancellazione delle cauzioni stesse.

Tarono

T. ii

b

/,
/,

//ci

/!

T. ii

/!

7,

56

l'agente debitore di somma alcuna verso il pubblico erario.

Nel secondo caso il Ministero delle finanze ha in molte occasioni sostenuto che possa bastare una dichiarazione dell'autorità amministrativa, la quale accerti il debito del contabile, perchè si ordini legalmente il disvincolo della cauzione a favore del tesoro.

Ma la Corte ha invece ritenuto che, salvo i casi di eccezione previsti in leggi speciali, spetta esclusivamente ad essa Corte di profferire condanne contro i contabili e l'amministrazione non può che, in seguito e per esecuzione di tali condanne, ordinare l'espropriazione o lo svincolo delle cauzioni. Dopo la legge che istituì la Corte con giurisdizione sopra i contabili di tutto lo Stato, non potrebbe essere intesa, nè applicata in senso differente la disposizione dell'articolo 34 della legge organica del 10 luglio 1861. L'amministrazione deve limitarsi ad accertare il debito dei suoi agenti ed a prendere le misure di assicurazione e di cautela che possono occorrere ne' rapporti coi medesimi. Ciò fatto, non ha che a trasmettere gli atti alla Corte de' conti, affinchè eserciti la sua giurisdizione, i termini dell'articolo 35 della legge 14 agosto 1862.

Queste cose, come si ebbe pure occasione di notare nella relazione del 1863, valgono eziandio a chiarire quale esser possa, sotto l'impero della legge che istituì la Corte de' conti, l'efficacia e il valore giuridico delle liquidazioni e decisioni amministrative, che i direttori di alcuni servizi pubblici avevano per speciali ordinamenti dell'ex reame delle due Sicilie facoltà di spedire con effetto di esecuzione reale e personale contro gli agenti contabili dell'amministrazione. La Corte, non potendo riconoscere che in lei sola la giurisdizione e l'autorità di profferir condanna contro gli agenti dell'amministrazione, non può non continuare a rifiutare il suo visto, come nel 1863 ed anche nel 1864 ebbe a rifiutarlo, i decreti ministeriali che approvano decisioni amministrative spedite secondo quelle antiche forme.

XI.

Il 14 aprile 1874 fu pubblicata la legge generale sulle pensioni degli impiegati civili.
Rendendo omaggio a un principio di giustizia ha

Tj

Ilg

Tii

Mai

T6

52
11ci
1,
Lai

HT

57
essa assicurato un trattamento eguale [tutti gl'impiegati dello Stato, non senza però rispettare alcuni diritti acquisiti sotto l'impero delle leggi precedenti dei cessati Governi d'Italia.

Stabilendo regole certe quanto a' motivi e alla forma del collocamento a riposo, ha provveduto nel tempo stesso alla guarentigia d[el] funzionar[ia] pubblica e a quella delle finanze.

Dichiarando le pensioni non più concessioni del Governo, ma diritto degl'impiegati e delle vedove e de' figliuoli loro, e facendo cessare la disposizione transitoria dell'articolo 53 dell'a legge 14 agosto 1862 [ha] investita la Corte dei conti del pieno esercizio delle attribuzioni conferite [dall] articolo 11 della legge medesima, di liquidare e le pensioni a carico dello Stato, e di decidere colle forme della sua giurisdizione contenziosa [i] ricorsi che può presentare il procuratore generale nel interesse del tesoro, e di quelli che con eguale diritto possono presentare le parti nell'interesse loro.

Già si aveva un sistema di leggi uniformi per tutto lo Stato intorno alle pensioni militari.
Si ha ora una legge generale anche per le pensioni degl'impiegati civili.

Nel 1864 fu nondimeno assai frequente l'applicazione eziandio delle molte leggi de' cessati Governi, frequenti essendo stati i casi ne' quali, per virtù delle disposizioni transitorie della legge, s'invocò dalle parti il più largo favore delle leggi precedenti. Ed è bene a desiderare non lontano il tempo in cui la nuova legge possa avere compiuta e generale applicazione con vantaggio non lieve delle finanze dello Stato, e con quello di una molto maggiore semplicità e speditezza nel procedimento del servizio.

Bisogna intanto distinguere nel 1864 due periodi: l'uno da gennaio a tutto aprile, l'altro da maggio a dicembre.

Nel primo periodo continuarono ad essere incerte le forme, e non ben determinati i motivi del collocamento a riposo richiesto dall'impiegato o dato d'autorità del Governo.

Nel secondo periodo dovè la Corte richiamare efficacemente i ministri all'osservanza delle prescrizioni della nuova legge, intese a moderare l'esercizio del potere ministeriale, a diminuire quanto più fosse possibile le gravanze dell'erario, e a non lasciar privi gl'impiegati di alcune guarentigie richieste dalla giustizia,

7 le

11 ci

7 a

11 ci 7 ii

1,

11 ci
11 ci

T,

non meno che dall'interesse medesimo della pubblica amministrazione.

Il collocamento a riposo, sia per autorità del Governo, sia per domanda dell'impiegato, non può essere dato che per motivi e nei casi tassativamente indicati dalla legge, e colle forme da essa stabilite. È importante tener fermo a queste prescrizioni e porre anche argine alla tendenza che si manifesta ad accordare facilmente dispensa dal servizio non ad altro fine che di fare acquistare agl'impiegati diritto al collocamento a riposo quando nè motivi di salute, nè l'avanzata età o l'anzianità del servizio potrebbero autorizzare un tale provvedimento.

La nuova legge (che dovrà avere a necessario suo compimento l'altra tanto attesa sullo stato degl'impiegati civili) comincia pertanto ad essere applicata secondo il suo spirito e secondo l'intelligenza dello scopo che il legislatore si prefisse.

Quanto poi all'esame del diritto e alla liquidazione delle pensioni, si continuò fino a tutto aprile a seguire le stesse forme colle quali si era proceduto nel 1863, secondo l'articolo 53 della legge 14 agosto e i termini del regio decreto 5 ottobre 1862.

Dal seguente prospetto si scorge:

Che furono liquidate 912 pensioni di impiegati civili e vedove ed orfani loro, per l'ammontare della somma complessiva di lire 1,149,973 84, con applicazione delle leggi speciali degli antichi Stati, e 158 per l'ammontare complessivo di lire 72,493 05 con applicazione della legge 13 maggio 1862, concernente le guardie doganali e comune a tutto il regno;

Che furono 246 per la somma di lire 92,075 44 le pensioni militari liquidate secondo le leggi dei cessati Governi, e 411 pel montare di lire 290,319 89 quelle liquidate secondo le leggi comuni a tutto lo Stato del 27 giugno 1850, 20 giugno 1851 e 25 maggio 1852.

PROSPETTO DELLE PENSIONI approvate con decreti reali dal 1° gennaio al 30 aprile 1864, e delle pensioni toscane approvate con decreti della Corte durante lo stesso periodo.

INDICAZIONE DELLE LEGGI	PENSIONI ACCORDATE				TOTALE	
	agli impiegati ed ai militari		alle loro vedove ed orfani		Numero	Somma
	Numero	Somma	Numero	Somma		
PENSIONI CIVILI						
<i>liquidate secondo le leggi speciali degli Stati preesistenti.</i>						
Leggi sarde	198	308,491 89	33	15,943 93	231	324,435 82
Id. napolitane	219	201,822 09	116	26,552 68	335	228,374 77
Id. pontificie	58	39,067 27	24	6,637 31	82	45,704 58
Id. parmensi e modenesi	22	16,795 29	7	3,175 61	29	19,970 90
Direttive austriache	21	23,787 84	31	16,165 72	52	39,953 56
Leggi toscane approvate con decreti della Corte	149	462,524 01	34	29,010 20	183	491,534 21
Totali	667	1,052,488 39	245	97,485 45	912	1,149,973 84
PENSIONI CIVILI						
<i>liquidate secondo le leggi generali in vigore.</i>						
Legge 13 maggio 1862 (guardie doganali)	156	71,813 05	2	680 »	158	72,493 05
Totali	156	71,813 05	2	680 »	158	72,493 05
PENSIONI MILITARI						
<i>liquidate secondo le leggi speciali degli Stati preesistenti.</i>						
Leggi napolitane	139	67,263 81	97	20,386 58	236	87,650 39
Id. pontificie	7	3,640 33	3	784 72	10	4,425 05
Totali	146	70,904 14	100	21,171 30	246	92,075 44
PENSIONI MILITARI						
<i>liquidate secondo le leggi generali in vigore.</i>						
Legge 27 giugno 1850	255	217,129 50	35	10,367 50	290	233,497 »
Id. 20 giugno 1851	69	18,162 50	14	3,635 80	74	21,798 39
Id. 25 maggio 1852, (riformati con assegno vitalizio)	47	35,024 50	»	» »	47	35,024 50
Totali	362	270,316 50	49	20,008 39	411	299,319 39

Nel secondo periodo, da maggio a dicembre, cominciata l'applicazione della legge 14 aprile 1864, cessò qualunque ingerenza del potere esecutivo nella liquidazione e nell'assegnamento non solo delle pensioni, per le quali s'invocava dalle parti la legge medesima, ma ancora di quelle per le quali s'invocavano in via transitoria le leggi dei cessati Governi. Tutte furono liquidate ed assegnate con decreto di una delle sezioni della Corte dei conti. E la Corte in sezioni riunite giudicò colle forme della sua giurisdizione contenziosa dei ricorsi presentati contro i decreti della sua sezione.

Così si è conseguita oggimai compiuta unificazione del procedimento, qualunque sia la legge secondo la quale si definisca il diritto e si regoli la misura della pensione.

La Corte liquidò ed assegnò, secondo la legge generale 14 aprile 1864, 177 pensioni ai impiegati e 16 a vedove ed orfani applicando la legge 13 maggio 1862 come anche tutto il regno, liquidò ed assegnò 555 pensioni a guardie doganali collocate a riposo o dispensate dal servizio, e 19 a loro vedove ed orfani. Dall'altra parte furono 865 le pensioni liquidate ad impiegati civili e 515 quelle a favore di vedove e di figliuoli con applicazione delle leggi dei cessati Governi.

Le pensioni militari secondo le leggi generali 1850, 1851 e 1852 furono 1089, di cui 167 a favore di vedove ed orfani, e 225, di cui 167 a favore di vedove e di figliuoli, furono liquidate secondo le leggi preesistenti.

Ecco una più particolare indicazione:

H X

1,

T + L la

1,

PROSPETTO DELLE PENSIONI approvate dal 1° maggio a tutto dicembre 1864

INDICAZIONE DELLE LEGGI	PENSIONI ACCORDATE				TOTALE	
	agl'impiegati		alle loro vedove ed orfani		Numero	Somma
	Numero	Somma	Numero	Somma		
<i>PENSIONI CIVILI liquidate secondo le leggi speciali degli Stati preesistenti.</i>						
Leggi sarde	210	251,829 85	91	48,845 43	301	300,675 28
Id. napolitane	311	286,130 02	195	53,538 10	506	339,668 12
Id. pontificie	125	102,387 92	90	34,232 44	215	136,620 36
Id. parmensi e modenesi	36	44,507 58	42	16,631 99	78	61,139 57
Id. toscane	123	136,681 04	32	16,801 84	155	153,482 88
Direttive austriache	60	43,031 32	65	32,331 81	125	75,363 13
Totali	865	864,567 73	515	202,381 61	1380	1,066,949 34
<i>PENSIONI CIVILI liquidate secondo le leggi generali in vigore.</i>						
Legge 14 aprile 1864	177	364,236 37	16	7,948 20	193	372,184 57
Id. 13 maggio 1862 (guardie doganali)	555	222,817 50	19	4,088 65	574	226,906 15
Totali	732	587,053 87	35	12,036 85	767	599,090 72
<i>PENSIONI MILITARI liquidate secondo le leggi speciali degli Stati preesistenti.</i>						
Leggi napolitane	49	41,646 09	89	23,762 96	138	65,409 05
Id. pontificio	4	1,346 49	67	15,374 52	71	16,721 01
Id. parmensi e modenesi	»	»	8	2,595 48	8	2,595 48
Id. toscane	5	2,875 70	3	1,333 50	8	4,209 20
Totali	58	45,868 28	167	43,066 46	225	88,934 74
<i>PENSIONI MILITARI liquidate secondo le leggi generali in vigore.</i>						
Legge 27 giugno 1850	677	424,375 56	105	32,450 69	782	456,826 25
Id. 20 giugno 1851	100	65,214 85	62	29,573 21	171	114,788 06
Id. 25 maggio 1852, (riformati con assegno temporaneo)	33	21,951 04	»	»	33	21,951 04
Id. id. id. vitalizio	89	39,042 98	»	»	89	39,042 98
Legge 11 luglio 1852, (base a forza)	14	28,625 20	»	»	14	28,625 20
Totali	922	599,209 63	167	62,023 90	1089	661,233 53

Il seguente prospetto presenta ora l'insieme di tutte le pensioni liquidate entro l'anno:

62

ed ai militari

PROSPETTO DELLE PENSIONI approvate dal 1° gennaio al 31 dicembre 1864.

INDICAZIONE DELLE LEGGI	PENSIONI ACCORDATE				TOTALE	
	agl'impiegati		alle loro vedove ed orfani		Numero	Somma
	Numero	Somma	Numero	Somma		
<i>PENSIONI CIVILI liquidate secondo le leggi speciali degli Stati preesistenti.</i>						
Leggi sarde	408	560,321 74	124	64,789 36	532	625,111 10
Id. napoletane	530	487,952 11	311	80,090 78	841	568,042 89
Id. pontificie	183	141,455 19	114	40,869 75	297	182,324 94
Id. parmensi e modenesi	58	61,302 87	49	19,807 60	107	81,110 47
Id. toscane	272	599,205 05	66	45,812 04	338	645,017 09
Direttive austriache	81	66,819 16	96	48,497 53	177	115,316 69
Totali	1532	1,917,056 12	760	299,867 06	2292	2,216,923 18
<i>PENSIONI CIVILI liquidate secondo le leggi generali in vigore.</i>						
Legge 14 aprile 1864	177	364,236 37	16	7,948 20	193	372,184 57
Id. 13 maggio 1862 (guardie doganali)	711	294,630 55	21	4,768 65	732	299,399 20
Totali	888	658 866 92	37	12,716 85	925	671,583 77
<i>PENSIONI MILITARI liquidate secondo le leggi speciali degli Stati preesistenti.</i>						
Leggi napoletane	188	108,909 90	186	44,149 54	374	153,059 44
Id. pontificie	11	4,986 82	70	16,159 24	81	21,146 06
Id. parmensi e modenesi	»	» »	8	2,595 48	8	2,595 48
Id. toscane	5	2,875 70	3	1,333 50	8	4,209 20
Totali	204	116,772 42	267	64,237 76	471	181,010 18
<i>PENSIONI MILITARI liquidate secondo le leggi generali in vigore.</i>						
Legge 27 giugno 1850	932	641,505 06	140	48,818 19	1072	690,323 25
Id. 20 giugno 1851	169	103,377 35	76	33,209 10	245	136,586 45
Id. 25 maggio 1852, (riformati con assegno temporaneo)	33	21,951 04	»	» »	33	21,951 04
Id. id. id. vitalizio	136	74,067 48	»	» »	136	74,067 48
Id. 11 luglio 1862, (bassa forza)	14	28,625 20	»	» »	14	28,625 20
Totali	1284	869,526 13	216	82,027 29	1500	951,553 42

Il numero complessivo delle pensioni fu dunque di 5188, portanti all'erario un carico di annue lire 4,021,070 55. Dalla qual somma si hanno però a defalcare lire 16,283 05 per quote di pensioni a carico di comuni, e lire 14,011 36 per indennità da pagarsi per una sola volta, assegnate, in conformità della legge, a 40 individui ai quali non competevo pensione vitalizia.

Le deliberazioni della Corte in materia di pensioni montarono a 4069; 499 negative del diritto a pensione; 9 per esoneri di rilasci che si operavano in virtù di antiche leggi; 85 interlocutorie; 3461 seguite da altrettanti decreti per assegnamenti di pensione o d'indennità.

È notevole il numero delle pensioni liquidate a favore di guardie doganali col peso annuo sull'erario nazionale di circa lire 300,000; perciocchè grande e inusitata fu la frequenza delle giubilazioni e delle dispense di simili agenti.

E se in genere le trasformazioni e riforme seguite in vari uffici pubblici diedero necessariamente occasione a un numero di collocamenti a riposo e in disponibilità maggiore di quello che sarebbe corrispondente alle condizioni ordinarie e normali dell'amministrazione dello Stato, non può dall'altra parte omettersi di por mente alle conseguenze che pur necessariamente ne derivarono a peso del bilancio.

Le notizie statistiche di sopra esposte sono poi sufficienti anche a dimostrare la mole del lavoro che fu aggiunto alla Corte dei conti. E oltre al gran numero delle pensioni, non poche, nè poco intricate furono le questioni che la sua sezione fu chiamata a risolvere, e sopra molte delle quali non ebbe la Corte plenaria occasione nel 1864 di pronunciare il suo giudizio e di stabilire una più certa giurisprudenza.

L'applicazione di disposizioni transitorie, l'interpretazione di leggi diverse e contrarie tra loro le vicende politiche seguite in Italia la difformità delle carriere dei pubblici impieghi in ciascuno degli antichi Stati le trasformazioni sopravvenute per la rapida successione di vari Governi tutto ciò rende arduo e grave il compito affidato alla Corte della liquidazione delle pensioni.

Non però di meno, e dove si tengano in conto le lunghe e numerose istruttorie occorse, e i ritardi necessariamente derivati dall'impianto di un sistema

l,

l,

l u

l,

l,
T,

le

l,

l,
T,

7,

nuovo, si può affermare che nel procedimento di tutto questo servizio fu conseguita, colla debita regolarità, quella maggiore speditezza che era possibile di sperare.

Non è superfluo di notare che 299 deliberazioni della sezione della Corte furono difformi dalle conclusioni del Pubblico Ministero.

Nessun ricorso fu presentato dal procuratore generale ~~alle sezioni unite~~ nell'interesse dello Stato.

La Corte plenaria ebbe dall'altro canto a profferire in via contenziosa 28 decisioni sopra ricorsi presentati dalle parti, dei quali furono rigettati 20 e favorevolmente accolti otto.

XII.

Alla Corte dei conti appartiene non solamente la giurisdizione contenziosa in materia di pensioni, ma ancora la revisione giudiziaria dei conti in danaro e in materia.

Essa giudica in prima ed ultima istanza dei conti dei tesorieri, dei ricevitori, dei cassieri e degli agenti incaricati di riscuotere, pagare e maneggiare danaro pubblico, o di tenere in custodia valori e materie di proprietà dello Stato. Giudica in seconda istanza sopra gli appelli dalle decisioni dei Consigli di prefettura intorno ai giudizi dei conti di loro competenza.

Questa importantissima attribuzione della Corte riguarda i conti che si debbono rendere a cominciare dall'esercizio 1862.

Essendo stato quell'esercizio eccezionalmente prorogato fino a dicembre 1863, i conti che vi si riferiscono doverano essere presentati a mano a mano nel corso del 1864.

I conti relativi all'esercizio 1863 non potevano poi essere presentati prima che l'esercizio medesimo fosse regolarmente chiuso il 30 settembre del 1864.

Or, se per la brevità del tempo si può intendere come pochi conti si fossero potuti presentare nel 1864 per l'esercizio 1863, non può non osservarsi con rincrescimento che in tutto l'anno pochi furono parimente i conti trasmessi alla Corte, concernenti l'esercizio 1862 chiuso il 31 dicembre 1863.

Il numero totale dei conti fu di 14, cioè:

Tre relativi a 19 tesorieri di circondario per l'esercizio 1862;

Quattro relativi a 26 ricevitori del marchio, per l'esercizio medesimo;

Il conto del deposito de' mendicanti in borgo San Donnino per l'esercizio 1862;

Il conto della colonia annonaria di Lampedusa e Linosa, esercizi 1862 e 1863;

Il conto del cassiere del Grande archivio di Palermo, esercizi 1862 e 1863;

Il conto della Zecca di Napoli, 1862 e 1863; e di Bologna, 1862;

Il conto dei proventi delle segreterie giudiziarie: 1862;

Il conto del capo d'ufficio per la carta da bollo in Torino, 1863;

Il conto dell'amministrazione del convitto *Vittorio Emanuele* in Palermo, 1862.

La Corte si è preoccupata del ritardo, col quale gli agenti che debbono render conti, e le amministrazioni che debbono raccogliermi e trasmettere alla Corte, adempiono un dovere così essenziale e di così grande importanza. E perchè sull'istanza del Pubblico Ministero si possano adottare le misure autorizzate dalla legge contro i contabili inadempienti, si è più volte fatta richiesta ai vari Ministeri dell'elenco preciso di tutti gli agenti responsabili di loro dipendenza, i quali sono tenuti a prestar cauzione ed a render conto.

È a sperare che l'amministrazione non tardi più oltre a fornire alla Corte le notizie, di cui abbisogna, e il possesso delle quali la metterà in grado di spiegare interamente e colla massima efficacia la sua azione coll'autorità e coll'uso de' mezzi che la legge le accorda.

Così questa parte di servizio potrà senz'altro procedere alla necessaria regolarità, e non verranno meno le guarentigie del pubblico tesoro, che la legge ha inteso di stabilire col giudizio de' conti consuntivi.

Non si ha, in fatti, a ritenere che il sistema del *riscontro preventivo* delle pubbliche spese renda meno urgente ed importante la revisione giudiziale dei conti.

La Corte esercita il riscontro preventivo rispetto agli atti degli amministratori che spediscono i mandati; ma rimane intero il suo giudizio rispetto agli a-

Ti

T

le i

I de

It ai

T +

L a
T +

10

T 20

1,

II ai

genti contabili o **T**esoreri incaricati di fare i pagamenti e tenuti a render conto della gestione materiale del pubblico danaro.

Intera rimane altresì la materia del giudizio dei conti degli agenti incaricati della riscossione delle entrate, sulla quale la Corte non esercita *riscontro preventivo*, ma soltanto una *vigilanza indiretta*.

E importantissima è la revisione de' conti *in materia* non estendendosi nè il *riscontro preventivo*, nè la *vigilanza* della Corte alla conservazione, al maneggio e all'uso delle provviste dei materiali e degli approvvigionamenti di proprietà dello Stato.

Nel 1864 la Corte non ebbe a profferire, in materia di conti, che 15 decisioni definitive e 29 interlocutorie in prima ed ultima istanza e 3 decisioni definitive in grado di appello.

Il numero delle decisioni interlocutorie, di fronte a quello delle definitive, prova come i conti pervengono d'ordinario alla Corte senza il corredo di tutti i documenti necessari, o non compilati a forma de' regolamenti in vigore per le varie amministrazioni e per la contabilità generale dello Stato.

Onde può inferirsi che gli agenti dell'amministrazione e i capi de' servizi pubblici, **U** quali incumbe di raccogliere i conti, ordinarli, esaminarne la ricettibilità quanto alla forma, e fare anche le osservazioni che possano occorrere sul merito e **S** i risultati di essi, non adoperano sempre colla diligenza ed accuratezza che sarebbe necessaria.

Finalmente non si può non ripetere anche pel 1864 ciò che fu notato nella relazione concernente il 1863 intorno al ritardo, che si frappone nell'adempimento della disposizione dell'articolo 28 della legge 14 agosto 1862. Non sono stati in fino ad ora trasmessi alla Corte, per le operazioni di sua competenza, i conti amministrativi dell'esercizio 1862, già chiuso il 30 settembre 1863.

XIII

II ai

Le cose discorse nei paragrafi precedenti possono reputarsi bastevoli per un adeguato apprezzamento **de** i lavori compiuti dalla Corte nell'esercizio delle più importanti sue attribuzioni durante l'anno 1864, e del modo come procedè il servizio dell'amministra-

I

I

II ei

I ii II ai

II iii

2/

II ei

zione dello Stato in ciò che concerne specialmente l'osservanza del bilancio e delle altre leggi d'ordine finanziario.

Fra le difficoltà ch'ebbe l'amministrazione ad incontrare, non lievi furon quelle derivate non solo dal riordinamento, a cui si dovette porre mano, di varii servizi pubblici, che non erano stati ancora unificati; ma dall'attuazione eziand del nuovo regolamento generale di contabilità, approvato col regio decreto 13 dicembre 1863.

Tei

Perciocchè, sebbene quel regolamento non si avesse in sostanza a considerare che come una riproduzione, con poche varianti, di regolamenti anteriori de' 7 novembre 1860 e 3 novembre 1861; per nondimeno, avendo prescritte alcune nuove formalità, non potè, in sul principio, non ingenerare nuove e maggiori complicazioni nel servizio. Oltre alle variazioni di forma, che occasionarono un aumento notevole di lavoro fu necessario procedere all'impianto di nuovi registri, come son quelli di cui si parla agli articoli 640 e 651, e alla formazione dei prospetti delle spese fisse.

Il modo di effettuare il pagamento di coteste spese, siccome è stabilito nel regolamento, non differisce da quello che prima era in vigore, se non per alcune modalità secondarie; tra le quali la più importante, che consiste nel sostituire *truo*li annuali prospetti che possano bastare per cinque anni, non sembra che sia per risultare di molta utilità pratica, quando si pone mente alla necessità di frequenti rinnovazioni de' registri, derivante dalle quotidiane variazioni che occorrono per tramutamenti degl'impiegati o per molte e svariate altre cagioni. E non si è potuto altresì non osservare che il ritardo nella comunicazione delle note di variazione alle direzioni del Tesoro e alla Corte dei conti, se in molti casi è in *truo*li per le molte scritturazioni che si hanno a fare in varii ufficii, arreca sempre incaglio ad un servizio che dovrebbe procedere colla massima speditezza; e non rare volte ancora può dar luogo ad indebiti pagamenti a danno dell'erario.

CT

Del rimanente, è troppo breve il tempo da che coteste forme nuove o modificate sono in osservanza. E non si potrebbe ancora far tesoro de' risultati di un'esperienza bastevole ad un sicuro giudizio.

Questa esperienza mostrerà se maggior semplificazione non possa per avventura ottenersi eliminando nei registri individuali delle spese fisse la distinzione per

Tio

Tu

l,

Truoi

Truoi evitabile

l + b

Tei

l,

provincia, e mantenendo sol quella per Ministeri e per capitoli del bilancio, in guisa che ciascun conto individuale, una volta aperto e contraddistinto con un numero progressivo inalterabile, possa contenere di seguito tutte le possibili variazioni, le quali, anzichè nella forma oggi usata, sarebbero comunicate con note ufficiali d' ~~M~~ Ministeri. E forse potrà il Governo reputare opportuno di prendere e anco in esame la convenienza di eliminare il sistema della spedizione d' ~~M~~ mandati mensili pel pagamento delle spese fisse, d' ~~M~~ quali potrebbero tener luogo gli stati nominativi quietanzati, portanti il numero d' ~~M~~ conti individuali.

Si è notato di sopra come nel 1864 fu spedito l'ingente numero di 725,123 mandati per pagamento di spese fisse. ~~M~~ E si ha a spendere molte parole per dimostrare il cumulo di lavoro ch'è necessario a ciò, e pel quale principalmente appositi uffici, detti *agenzie del tesoro*, furono istituiti nel cap' ~~M~~ luogo di ogni provincia.

È questo un argomento degno di tutta l'attenzione del Governo, al quale non potrà sfuggire eziandio il dubbio se sia provvido sistema o scervo al tutto di inconvenienti quello, col quale la responsabilità della esattezza e regolarità delle spese, mentre si allontana dai ~~M~~ tesorieri incaricati non più che della materiale effettuazione d' ~~M~~ pagamenti, viene accumulata tutta sugli agenti del tesoro, incaricati di spedire i mandati conformi ~~M~~ prospetti, non offrendo questi, siccome quelli offrono, alcuna guarentigia o sicurtà materiale a pro dell'erario.

Ad ogni modo egli è un bisogno universalmente sentito quello di diminuire il lavoro e semplificare le scritture e le forme della contabilità dello Stato. E la Corte esprime il voto che voglia il Governo istituire accurati studi intorno alle modificazioni che più utilmente si possano arrecare alle vigenti discipline, massime per quanto concerne il pagamento delle spese fisse.

Ma nel tempo medesimo è opinione della Corte che vere e fondamentali semplificazioni nelle altre parti riguardanti l'amministrazione del pubblico danaro non si possano attendere che da una legge definitiva sulla contabilità pubblica, la quale sia il risultato degli studi e della esperienza del Governo e di larghe ed illuminate discussioni parlamentari. Finchè ciò non segua, è da desiderare che sieno meno frequenti le innovazioni nella forma e nell'applicazione del vigente si-

M ei

M ei

J. FN

L r
M ei
M ai

M ei
M ei

T io
H ol

1,

72

stema, che son quelle soltanto le quali possano esser fatte con regolamenti del potere esecutivo. Tali innovazioni non potendo toccare alcuno ~~dei~~ principii del sistema medesimo, non solo tornano poco frugifere per ~~le~~ stesse; anzi alle preesistenti aggiungono talvolta maggiori difficoltà e complicazioni.

Una legge definitiva di contabilità è veramente oggi un bisogno più che un desiderio. Con essa dovrà compiersi il sistema delle leggi di riordinamento dell'amministrazione del nuovo regno.

Spetterà al Parlamento, allorchè porrà mano a quest'opera, di stabilir norme più consentanee ai principii della stretta legalità costituzionale intorno al grave argomento delle nuove e maggiori spese, e intorno alla necessità che i bilanci corrispondano, per la forma, al fine di una più semplice ed ordinata esecuzione pratica e per la sostanza ai bisogni reali dell'amministrazione.

7,

1e

Tra le molte questioni che si hanno a risolvere nel dare opera ad un ordinamento definitivo della contabilità pubblica, potrà, allora, meritare di richiamare anche l'attenzione del Governo e del Parlamento quella che concerne la proroga dell'esercizio finanziario. Quantunque cominci il 1° di gennaio e termini il 31 dicembre, vien poi prorogato fino al 30 settembre dell'anno successivo per la riscossione delle entrate, e per la liquidazione e il pagamento delle spese, a cui si sia acquistato diritto dallo Stato o dai suoi creditori nel corso dell'anno che dà nome all'esercizio. Chiuso poi l'esercizio il 30 settembre, si trasportano sulle scritture dell'esercizio successivo, colla denominazione *Anni precedenti*, i resti per le somme da riscuotere o da pagare, che si riferiscono all'esercizio chiuso. Onde segue che al cominciare di un anno, oltre all'esercizio del medesimo, rimane aperto per nove mesi ancora quello dell'anno precedente; e nel corso di due esercizi aperti si fanno riscossioni e pagamenti che riguardano gli anni precedenti, di cui gli esercizi furono chiusi. Da ciò derivano principalmente difficoltà e ritardi nell'assetto ed ordinamento delle scritture e dei conti; ritardi, difficoltà e complicazioni nell'accertamento della situazione del tesoro. Le quali potrebbero per avventura esser molto minori, se l'esercizio finanziario fosse chiuso definitivamente il 31 dicembre, trasportandosi allora sull'esercizio nuovo i resti delle somme a riscuotere o a pagare in guisa che, eliminata ogni proroga

Il ei

1e

70

di esercizio, facciano parte dell'esercizio di un anno le entrate e le spese proprie di esso, e i resti dell'esercizio precedente.

Questi ed altri miglioramenti potranno essere forse giudicati opportuni.

Rimarrà però sempre fermo il principio del riscontro preventivo, sul quale si fonda il sistema della contabilità pubblica. L'esperienza vittoriosamente dimostra come senza inconvenienti, per la speditezza degli affari, ben si adatti anche ad un grande Stato quella provvida istituzione, che è per sé medesima un considerevole progresso dell'amministrazione italiana.

Torino, 18 aprile 1865.

Il presidente della Corte dei conti
COLLA.

Il segretario generale
M. MAGLIANI.